


## REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531  
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
 E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
 E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

**PARTE PRIMA**

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di e. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione e. 5,00 - Testo e. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO  
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

**PARTE PRIMA**

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32*

**SOMMARIO****LEGGE REGIONALE 5 Aprile 2012 N. 9**

**Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n 16 (Disciplina dell'attività edilizia), alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia), alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale), alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) e ulteriori disposizioni in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.**

pag. 3

**LEGGE REGIONALE 5 Aprile 2012 N. 10**

**Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico.**

pag. 35

<b>LEGGE REGIONALE 5 Aprile 2012 N. 11</b> <b>Costituzione della rete alcologica regionale.</b>	<b>pag. 52</b>
<b>LEGGE REGIONALE 5 Aprile 2012 N. 12</b> <b>Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva.</b>	<b>pag. 56</b>
<b>LEGGE REGIONALE 5 Aprile 2012 N. 13</b> <b>Modificazioni alla legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) ed alla legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro).</b>	<b>pag. 73</b>
<b>LEGGE REGIONALE 5 Aprile 2012 N. 14</b> <b>Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione).</b>	<b>pag. 78</b>
<b>CORTE COSTITUZIONALE</b> <b>Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri per la declaratoria della illegittimità costituzionale in parte qua della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012).</b>	<b>pag. 80</b>
<b>Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri per la declaratoria della illegittimità costituzionale della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria) (Legge finanziaria 2012)) in relazione all'articolo 11, comma 4.</b>	<b>pag. 82</b>

## LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2012 N. 9

**Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia), alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia), alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale), alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) e ulteriori disposizioni in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.**

Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

### **Articolo 1 (Oggetto della legge)**

1. La presente legge contiene modifiche alle norme regionali in materia di attività edilizia e urbanistica in coerenza con le disposizioni di semplificazione delle procedure urbanistico-edilizie e di incentivazione alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistenti introdotte dall'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ed al fine di conseguire obiettivi di generale semplificazione e razionalizzazione della disciplina dell'attività edilizia in raccordo con le misure di semplificazione procedurale e di rilancio per le attività produttive previste nella legge regionale in materia di esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico per le attività produttive.

### **Articolo 2 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia))**

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "denunce di inizio attività" sono inserite le seguenti: "e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)".

### **Articolo 3 (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 16/2008)**

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:  
"1. I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, affidano la responsabilità dei procedimenti edilizi disciplinati dalla presente legge ad un'unica struttura da denominarsi sportello unico per l'edilizia (SUE), da organizzare anche in forma associata ai sensi del Titolo II, Capo V, Parte I, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni."
2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.
3. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: " , laddove costituito, " sono soppresse.
4. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "denuncia di inizio attività" sono inserite le seguenti: " , della SCIA".
5. Al comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "di assenso" sono sostituite dalla seguente: "amministrativi".

**Articolo 4**  
**(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 16/2008)**

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "diversi da quelli disciplinati dall'articolo 27" sono soppresse.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:  
"3 bis. Per le infrastrutture viarie sono comprese nella manutenzione ordinaria le opere di mantenimento, riparazione, ripristino, parziale rinnovamento ed adeguamento necessarie a conservare in efficienza il sistema stradale e le sue pertinenze, impianti, attrezzature e servizi e che non ne comportino modificazioni delle caratteristiche dimensionali e strutturali."

**Articolo 5**  
**(Modifica all'articolo 7 della l.r. 16/2008)**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:  
"3 bis. Per le infrastrutture viarie sono compresi nella manutenzione straordinaria gli interventi eccedenti quelli di manutenzione ordinaria volti a garantire la protezione e la funzionalità delle infrastrutture e dei relativi pertinenze, impianti, attrezzature e servizi e che richiedono un insieme sistematico di opere anche di natura strutturale purché non comportanti modifiche delle caratteristiche funzionali."

**Articolo 6**  
**(Modifica dell'articolo 9 della l.r. 16/2008)**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:  
"3 bis. Per le infrastrutture viarie sono compresi nel risanamento conservativo gli interventi eccedenti quelli di manutenzione straordinaria volti al consolidamento statico ed all'adeguamento funzionale delle infrastrutture e dei relativi pertinenze, impianti, attrezzature e servizi, attraverso opere di natura strutturale che ne prevedono modificazioni delle caratteristiche e delle dimensioni purché non concretanti realizzazione di nuovi tratti viari."

**Articolo 7**  
**(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 16/2008)**

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:  
"f) gli ampliamenti diversi da quelli di nuova costruzione di cui all'articolo 15 e, quindi, entro soglie percentuali predeterminate dalla disciplina urbanistica in deroga ai parametri urbanistico-edilizi, la cui entità, espressa in superficie agibile (S.A.) o volume come definito dallo strumento urbanistico, non può eccedere il 20 per cento del volume geometrico di cui all'articolo 70."

**Articolo 8**  
**(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 16/2008)**

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: "integrati" è sostituita dalla seguente: "aggiornati".

**Articolo 9**  
**(Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 16/2008)**

1. L'articolo 14 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

**“Articolo 14**  
**(Sostituzione edilizia)**

1. Si definiscono interventi di sostituzione edilizia quelli consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione di edifici esistenti che necessitano di riqualificazione sotto il profilo urbanistico, paesistico, architettonico ed ambientale, non riconducibili nei limiti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), e comportanti eventuale incremento della volumetria originaria.
2. Tali interventi:
  - a) sono disciplinati dallo strumento urbanistico generale alla stregua degli interventi di nuova costruzione, fatta eccezione per l'indice di fabbricabilità o di utilizzazione insediativa, previa definizione dei parametri urbanistico-edilizi e dell'entità dell'eventuale incremento della volumetria esistente ammissibile entro soglie percentuali predeterminate dallo strumento urbanistico generale nei limiti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f), delle modalità di attuazione e delle prestazioni di opere di urbanizzazione da osservare nella ricostruzione. La ricostruzione può essere prevista nello stesso lotto di proprietà, ovvero nella zona o ambito omogeneo in cui è localizzato l'immobile originario, o in altra specifica zona o ambito individuati come idonei dallo strumento urbanistico e comunque in conformità alle indicazioni del vigente PTCP;
  - b) devono rispettare le normative in materia igienico-sanitaria, di risparmio energetico, di stabilità e di sicurezza degli edifici e ogni altra normativa di settore prescritta per gli interventi di nuova costruzione.”.

**Articolo 10**  
**(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 16/2008)**

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “esigenze non meramente temporanee” sono inserite le seguenti: “, con esclusione dei manufatti di cui all'articolo 21,”.
2. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “o di manufatti funzionali all'attività cantieristica navale di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), se finalizzate a soddisfare esigenze non temporalmente circoscritte e comunque di durata superiore a due anni” sono soppresse.

**Articolo 11**  
**(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 16/2008)**

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“3. Le pertinenze, sia di tipo condominiale che singolo, comprendono i locali adibiti a cantina, a ripostiglio, gli impianti tecnologici, le cabine idriche, le centrali termiche, i locali adibiti a lavatoi o stenditoi nonché i ricoveri per i veicoli e le opere di sistemazione e di arredo.”.
2. Il comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“4. Gli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione ed al pregio paesistico-ambientale delle aree, devono disciplinare le condizioni, i parametri e le modalità con cui possono essere realizzate le pertinenze, le cui dimensioni ove si tratti di volumi chiusi non possono eccedere il 20 per cento del volume geometrico dell'edificio principale, come definito all'articolo 70 bis, né, comunque, risultare superiori a 45 metri cubi.”.

**Articolo 12**  
**(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 16/2008)**

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 16/2008, sono aggiunte le parole: "purché non comportanti sopraelevazioni che determinino la creazione di un nuovo piano della costruzione".

**Articolo 13**  
**(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 16/2008)**

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte inserite le parole: "e comunque con obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare".
2. Il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"2. La realizzazione dei parcheggi di cui al comma 1, purché non eccedenti le dimensioni e le quantità minime ivi prescritte, non è assoggettata alla corresponsione del contributo di costruzione purché, entro la data di ultimazione dei lavori, venga formalizzato l'atto di asservimento a garanzia del vincolo di pertinenzialità del parcheggio rispetto all'unità immobiliare. Tale atto di asservimento, impegnativo per il richiedente, per i suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, deve essere trascritto nei registri immobiliari. In tal caso l'obbligazione del pagamento del contributo di costruzione dovuto è garantita dal richiedente mediante rilascio a favore dell'Amministrazione comunale di una garanzia fideiussoria di importo pari al contributo stesso. All'ultimazione dei lavori, perfezionata la trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di asservimento a pertinenza dei parcheggi, il richiedente provvede al pagamento della somma eventualmente dovuta, con conseguente estinzione da parte dell'Amministrazione comunale della garanzia fideiussoria."
3. Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"3. Le dimensioni dei parcheggi pertinenziali realizzabili ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l. 122/1989 e successive modificazioni ed integrazioni e dei parcheggi realizzabili in sottosuolo, nelle zone e nei casi espressamente previsti dallo strumento urbanistico generale, assoggettati a vincolo di pertinenzialità con le modalità di cui al comma 2, non devono eccedere la superficie di 35 metri quadrati per ogni unità immobiliare al netto degli spazi di accesso e di manovra. Tali parcheggi sono esclusi dalla corresponsione del contributo di costruzione."
4. Il comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"4. La realizzazione dei parcheggi di cui al comma 1 in eccedenza alle dimensioni e alle quantità minime ivi prescritte ovvero la realizzazione di quelli di cui al comma 1 che si intendano eseguire in assenza di atto di asservimento è soggetta al contributo di costruzione da determinarsi ai sensi della l.r. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Comune, con apposito atto deliberativo, può fissare valori maggiorati rispetto a quelli stabiliti in base alla l.r. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni."
5. Alla fine del comma 5 dell'articolo 19 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: "rispetto ai quali vale quanto previsto nel comma 4".
6. Al comma 6 dell'articolo 19 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "l'atto di asservimento" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità".
7. Al comma 8 dell'articolo 19 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: "nuove" è soppressa e dopo le parole: "ricettive-alberghiere" sono inserite le seguenti: "di nuova costruzione".

**Articolo 14**  
**(Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 16/2008)**

1. L'articolo 20 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

**“Articolo 20**  
**(Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti privati)**

- “1. Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 21, 21 bis e 23:
- a) l'approvazione delle opere e interventi pubblici degli enti territoriali a norma della vigente legislazione statale e regionale in materia equivale a rilascio di titolo edilizio;
  - b) per le opere pubbliche statali o di interesse statale, da eseguirsi sia da amministrazioni statali sia dagli enti istituzionalmente competenti o dai concessionari di servizi pubblici, l'accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale) e successive modificazioni ed integrazioni equivale a rilascio di titolo edilizio.
2. L'attività edilizia dei soggetti privati, anche su aree demaniali, è subordinata a SCIA, a denuncia di inizio di attività (DIA) o a permesso di costruire nei casi individuati negli articoli 21 bis, 23 e 24 con esclusione delle attività libere di cui all'articolo 21.
3. La disciplina delle procedure abilitative per la realizzazione delle infrastrutture per gli impianti di teleradiocomunicazione e per la produzione e distribuzione di energia da realizzarsi a cura dei gestori dei relativi servizi è contenuta nella legge regionale in materia di esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico per le attività produttive, con esclusione della disciplina delle procedure di autorizzazione unica di cui agli articoli 28 e 29.”

**Articolo 15**  
**(Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 16/2008)**

1. L'articolo 21 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

**“Articolo 21**  
**(Attività urbanistico-edilizia libera)**

1. Costituiscono attività edilizia non soggetta a permesso di costruire, né a DIA obbligatoria né a SCIA, purché effettuati nel rispetto delle normative di settore e, in particolare, delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e delle norme dei piani e dei regolamenti attuativi dei parchi:
- a) gli interventi di manutenzione ordinaria come definiti nell'articolo 6;
  - b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
  - c) gli interventi consistenti in opere temporanee per attività di ricerca in sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
  - d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, nonché l'installazione di coperture stagionali prive di struttura in muratura destinate a proteggere le colture agricole e non costituenti serre;
  - e) l'installazione di manufatti connessi allo svolgimento dell'attività di cantiere e connessi interventi edilizi già assentiti e da rimuovere ad ultimazione dei lavori, di manufatti diretti a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e da rimuovere al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a tre mesi, nonché l'installazione di manufatti strettamente funzionali all'esercizio dell'attività cantieristica navale aventi altezza non superiore a 4 metri e superficie coperta non superiore a 50 metri quadrati da collocare nelle aree destinate a cantieristica navale e da rimuovere alla conclusione dell'attività;
  - f) l'installazione di manufatti leggeri non concretanti volumi chiusi, da utilizzare a fini venatori, denominati “palchi”, di cui all'articolo 29, comma 13, della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni, riconducibili all'attività agro-silvo-pastorale;
  - g) l'installazione di manufatti leggeri non concretanti volumi chiusi, da utilizzare a fini agro-silvo-pastorali e di fruizione dei parchi e delle aree protette, di osservazione faunistica, di ricerca scientifica e per attività ludiche o didattiche, per i quali la Giunta regionale definisce le caratter-

- istiche dei manufatti, con riferimento in particolare alle dimensioni e ai materiali ammessi per le diverse finalità di impiego, avuto riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi;
- h) l'installazione di manufatti o l'occupazione di aree per esposizione o deposito di merci o materiali soggetti a concessione amministrativa per esigenze temporanee di utilizzo del suolo pubblico di durata non superiore ad un anno;
  - i) l'installazione di impianti di rilevazione anemometrica destinati a soddisfare esigenze temporaneamente circoscritte di durata non superiore a trentasei mesi e da rimuovere comunque al termine della campagna di misurazione.”.

**Articolo 16**  
**(Inserimento dell'articolo 21 bis della l.r. 16/2008)**

1. Dopo l'articolo 21 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

**“Articolo 21 bis**  
**(Interventi urbanistico-edilizi soggetti a SCIA)**

1. Sono soggetti a SCIA di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale possibilità di inizio dei lavori dalla data di presentazione, i seguenti interventi, purché conformi alla disciplina della strumentazione urbanistico-territoriale e del regolamento edilizio vigenti e/o operanti in salvaguardia e delle normative di settore, fra cui quelle igienico-sanitarie, ambientali, di sicurezza e di prevenzione incendi, fermo restando l'obbligo di corredare la SCIA delle prescritte autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati, ove gli interventi interessino aree od immobili sottoposti a vincoli paesaggistici, culturali o ambientali, nonché del versamento del contributo di costruzione nei casi previsti dall'articolo 38:
- a) l'installazione di manufatti leggeri, diversi da quelli di cantiere, di qualunque genere e destinazione d'uso purché non infissi stabilmente al suolo e finalizzati a soddisfare dimostrate esigenze temporaneamente circoscritte di durata non superiore a un anno;
  - b) le opere da realizzare all'interno delle unità immobiliari o dell'edificio sempreché non interessino gli elementi strutturali portanti dell'edificio e non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e mutamenti della destinazione d'uso;
  - c) la manutenzione straordinaria come definita dall'articolo 7, sempreché non comportante alterazione della volumetria dell'edificio o della superficie agibile delle singole unità immobiliari esistenti, della sagoma dell'edificio, né modifiche delle caratteristiche tipologiche;
  - d) il restauro e il risanamento conservativo, come definiti dagli articoli 8 e 9, non comportanti modifiche all'esterno dell'edificio, fatta salva l'eliminazione delle superfetazioni ed il ripristino dei caratteri architettonici originari e non comportanti modifiche della destinazione d'uso dell'intera costruzione;
  - e) la ristrutturazione edilizia, come definita dall'articolo 10, comportante incrementi della superficie all'interno della singola unità immobiliare con eventuale modifica della disposizione delle bucaure, ma nel rispetto delle caratteristiche formali dell'edificio e non comportante mutamenti della destinazione d'uso;
  - f) i mutamenti di destinazione d'uso di aree di edifici e di unità immobiliari, senza esecuzione di opere edilizie e comportanti il passaggio a diverse categorie di funzioni come definite dalla l.r. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - g) la demolizione senza ricostruzione;
  - h) la realizzazione dei parcheggi pertinenziali di cui all'articolo 19, comma 3, nonché di parcheggi anche non pertinenziali, purché a raso;
  - i) l'esecuzione di opere di sistemazione di aree, ivi comprese quelle ludico-ricreative, e di opere di arredo pubblico e privato anche di natura pertinenziale, purché non comportanti creazione di volumetria;
  - l) l'installazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di cui



- all'Allegato 1 contenente l'elenco degli interventi urbanistico-edilizi soggetti a SCIA. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati linee guida e criteri per la realizzazione dei suddetti impianti nonché modificati i parametri ed i requisiti indicati nell'Allegato 1 in adeguamento alle disposizioni statali o regionali di settore;
- m) le opere di allacciamento alle reti di distribuzione di telefonia fissa, dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua non di competenza dei soggetti gestori delle reti;
- n) gli scavi e i riempimenti di terreno diversi dalle opere temporanee di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), non preordinati all'esecuzione di opere edilizie.
2. La SCIA è presentata dal proprietario o da altro soggetto avente titolo e deve essere corredata, oltreché delle dichiarazioni comprovanti la sussistenza dei presupposti e requisiti soggettivi di cui all'articolo 19, comma 1, della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ove richiesto in base al tipo di intervento dalla vigente normativa in materia. La SCIA è inefficace ove presentata in assenza degli atti prescritti come presupposto per l'esecuzione dei lavori e comunque in assenza del DURC ove prescritto.
  3. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), h), m), la SCIA deve essere accompagnata anche da una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, che descriva lo stato di fatto dell'immobile oggetto dei lavori, anche mediante documentazione fotografica, e specifichi le opere da compiersi nonché asseveri il rispetto delle norme urbanistico-edilizie, di quelle di sicurezza, di quelle in materia di strutture e di quelle igienico-sanitarie. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere f), g), i), è sufficiente produrre a corredo della SCIA l'attestazione di conformità urbanistico-edilizia e alla normativa igienico-sanitaria sottoscritta da tecnico abilitato.
  4. Nel caso in cui l'intervento soggetto a SCIA abbia ad oggetto la realizzazione di parcheggi pertinenziali a norma dell'articolo 19, comma 3, la SCIA deve essere corredata di atto di impegno ad asservire i parcheggi alle singole unità immobiliari, da formalizzarsi mediante atto da trascrivere nei registri immobiliari entro la data di ultimazione dei lavori, pena l'inefficacia della SCIA.
  5. La SCIA per l'installazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di cui all'Allegato 1, numeri 2, 3, 5, 7, 8, 9, deve essere accompagnata da una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, e da una rappresentazione grafica che illustri le caratteristiche dell'impianto ed asseveri il rispetto delle norme di sicurezza e delle verifiche tecniche del caso (strutturali, statiche etc.).
  6. Gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di cui al comma 1, lettera l), sono ammissibili in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale, fatto salvo il rispetto delle limitazioni previste nella vigente disciplina urbanistico-edilizia e delle indicazioni contenute nelle linee guida e nei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale. Nelle zone e sugli immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, l'installazione dei ridetti impianti è soggetta all'autorizzazione paesistico-ambientale di cui all'articolo 146 di tale decreto qualora l'intervento interessi immobili vincolati come beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 136 del citato decreto nonché immobili vincolati ai sensi dell'articolo 142 del medesimo decreto ricadenti in aree ricomprese nel regime di Conservazione dell'assetto insediativo del PTCP. Negli altri casi non è richiesta l'autorizzazione paesistico-ambientale qualora l'intervento non alteri l'aspetto esteriore degli edifici in quanto realizzato con le tipologie e le modalità costruttive definite da apposita intesa fra la Regione e la Soprintendenza regionale per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.
  7. Nei casi in cui l'installazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di cui all'Allegato 1 sia soggetta a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica-screening, la SCIA deve essere corredata dalla relativa pronuncia che è comprensiva della valutazione d'incidenza naturalistico-ambientale e dell'autorizzazione paesistico ambientale rilasciata dalla Regione.
  8. Il proprietario o il soggetto avente titolo a presentare la SCIA, in luogo della possibilità di inizio lavori contestuale alla data di presentazione della stessa, ha facoltà di optare per il differimento dell'efficacia della SCIA al decorso del termine dei trenta giorni per il controllo da parte del Comune e con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 4 e 5.
  9. La SCIA è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni dalla data di presentazione. L'interessato è tenuto a trasmettere al competente ufficio comunale la comunicazione di fine lavori

entro sessanta giorni dall'avvenuta ultimazione degli stessi, pena l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 1.033,00. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine, l'interessato è tenuto alla presentazione di una nuova SCIA concernente la parte non ultimata delle opere.

10. Presso il cantiere deve essere depositata copia della SCIA, dalla quale risulti la data di presentazione, l'elenco degli elaborati di corredo al progetto, l'attestazione del professionista abilitato, il piano di sicurezza, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari per l'efficacia della SCIA medesima.”.

**Articolo 17**  
**(Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 16/2008)**

1. L'articolo 23 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

**“Articolo 23**  
**(Interventi urbanistico-edilizi soggetti a DIA obbligatoria e a DIA**  
**alternativa al permesso di costruire)**

1. Sono assoggettati a DIA obbligatoria, salvi i casi assoggettati a SCIA di cui all'articolo 21 bis, i seguenti interventi purché conformi alla disciplina della strumentazione urbanistico-territoriale e del regolamento edilizio vigenti od operanti in salvaguardia delle normative di settore, fra cui quelle igienico-sanitarie, ambientali, di sicurezza e di prevenzione incendi:
- a) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, come definiti dagli articoli 8 e 9, comportanti modifiche all'esterno dell'edificio volte all'inserimento o al rinnovo di elementi accessori e degli impianti che siano idonei alla conservazione ed alla funzionalità dell'edificio ed anche rispondenti ai requisiti ed agli standard previsti dalle normative di settore e di risparmio energetico;
  - b) gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 10, comportanti modifiche all'esterno dell'edificio, sempreché puntualmente disciplinate dalla vigente strumentazione urbanistica comunale, ivi compresi la demolizione e successiva ricostruzione nonché gli ampliamenti della volumetria esistente entro soglie percentuali massime predeterminate dalla vigente strumentazione urbanistica comunale o da altre leggi speciali;
  - c) le opere di natura pertinenziale come definite all'articolo 17, comportanti creazione di volumetria e sempreché le stesse siano specificamente disciplinate dalla strumentazione urbanistica comunale a norma del comma 4 del medesimo articolo;
  - d) la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di cui all'Allegato 2 contenente l'elenco degli interventi urbanistico-edilizi soggetti a DIA obbligatoria. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati linee guida e criteri per la realizzazione di tali impianti ed essere modificati i parametri e le dimensioni di cui all'Allegato 2 in adeguamento alle disposizioni statali o regionali di settore;
  - e) la realizzazione di impianti tecnologici, anche comportanti la realizzazione di volumi tecnici, diversi da quelli al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
  - f) l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria realizzate da privati se specificamente disciplinate dalla strumentazione urbanistica comunale ovvero, in assenza di detta disciplina, se localizzate in aree destinate a servizi pubblici o di interesse pubblico dalla strumentazione urbanistica comunale e compatibili con la relativa normativa;
  - g) la realizzazione di serre e di manufatti accessori funzionali alla conduzione del fondo sempreché tali interventi siano specificamente disciplinati dalla strumentazione urbanistica comunale.
2. Sono altresì realizzabili mediante DIA alternativa al permesso di costruire gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nonché di nuova costruzione che non siano ricompresi nel comma 1 o che eccedano i limiti ivi previsti purché risultino:
- a) disciplinati da strumenti urbanistici attuativi o piani urbanistici operativi efficaci ovvero regolati da specifiche previsioni di dettaglio contenute nel vigente strumento urbanistico generale o nel PUC;

- b) già assentiti sotto il profilo paesistico-ambientale mediante rilascio di autorizzazione a norma dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni alla data di presentazione della DIA obbligatoria.
3. Gli interventi realizzabili mediante DIA obbligatoria o DIA alternativa al permesso di costruire di cui al presente articolo sono soggetti al contributo di costruzione quando comportino incremento del carico urbanistico o comunque un'incidenza significativa sotto il profilo urbanistico ai sensi dell'articolo 38.
  4. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo che riguardino immobili sottoposti a tutela dei beni culturali e dei beni paesaggistici è subordinata al preventivo rilascio della prescritta autorizzazione a norma delle disposizioni di legge in materia. L'autorizzazione paesistico-ambientale di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni non è comunque richiesta per la realizzazione degli interventi che non comportino alterazione dello stato dei luoghi e/o dell'aspetto esteriore degli edifici.
  5. Gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di cui all'Allegato 2 sono ammissibili in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale, fatto salvo il rispetto delle specifiche limitazioni e condizioni previste nella vigente disciplina urbanistico-edilizia, nelle linee guida e nei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale. Nei casi in cui la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di cui all'Allegato 2 sia soggetta a procedura di VIA o di verifica-screening la DIA deve essere corredata dalla relativa pronuncia che è comprensiva della valutazione d'incidenza naturalistico-ambientale, dell'autorizzazione paesistico-ambientale rilasciata dalla Regione e dell'eventuale deroga al vigente PTCP.”.

**Articolo 18**  
**(Sostituzione dell'articolo 24 della l.r. 16/2008)**

1. L'articolo 24 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

**“Articolo 24**  
**(Interventi soggetti a permesso di costruire)**

1. Sono soggetti a rilascio di permesso di costruire gli interventi urbanistico-edilizi diversi da quelli ricadenti nel campo di applicazione degli articoli 21, 21 bis e 23.”.

**Articolo 19**  
**(Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 16/2008)**

1. L'articolo 25 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

**“Articolo 25**  
**(Varianti a SCIA, DIA e permesso di costruire e varianti in corso d'opera)**

1. Le varianti a progetti già assentiti con permesso di costruire, con DIA o con SCIA, che incidano sui parametri urbanistici oltre i limiti di tolleranza di cui all'articolo 47, comma 2, o sulle volumetrie, che modifichino le destinazioni d'uso, la sagoma, le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificio di cui all'articolo 83 e le eventuali prescrizioni contenute nel titolo originario, prima dell'inizio dei relativi lavori richiedono il rilascio del pertinente titolo abilitativo o la presentazione di nuova DIA o SCIA.
2. Le varianti in corso d'opera a permessi di costruire, a DIA o a SCIA, che non comportino le modifiche di cui al comma 1 e, per quanto concerne gli spazi esterni agli edifici, non alterino le loro caratteristiche architettoniche essenziali, possono essere eseguite, senza applicazione di alcuna sanzione, purché attestate dal progettista o da un tecnico abilitato in sede di dichiarazione di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 37, comma 4, lettera b), o di cui all'articolo 26, comma 10, o di cui all'articolo 21 bis, comma 2, fatta salva comunque la preventiva acquisizione delle autorizzazioni prescritte dalle disposizioni di cui al d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni. In tale fattispecie l'obbligo di presentazione della documentazione di regolarità contributiva prescritta dalla normativa vigente opera esclusivamente nel caso di mutamento dell'impresa esecutrice dei lavori.”.

**Articolo 20**  
**(Modifiche all'articolo 26 della l.r. 16/2008)**

1. Il comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:  
"1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo presenta allo SUE la DIA, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, nei casi previsti dall'articolo 23, commi 1 e 2."
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "negli articoli 23 o 24" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 23".
3. Al comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "di cui all'articolo 3, comma 8, del d.lgs 494/1996, come modificato dall'articolo 20, comma 2, del d.lgs 251/2004" sono sostituite dalle seguenti: "di regolarità contributiva prescritta dalla normativa vigente".
4. Il comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:  
"6. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete all'Amministrazione comunale il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal relativo atto di assenso e, ove tale atto non sia favorevole, la DIA è priva di effetti e l'interessato non può dare inizio ai lavori."
5. Il comma 8 dell'articolo 26 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:  
"8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'Amministrazione comunale e l'assenso dell'Amministrazione preposta alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole della conferenza, la DIA è priva di effetti e l'interessato non può dare inizio ai lavori. Qualora l'Amministrazione o l'Ente competente al rilascio dell'atto di assenso ritenga di denegarlo, comunica tempestivamente all'interessato i motivi ostativi ai sensi dell'articolo 10 bis della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni."
6. Il comma 9 dell'articolo 26 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.
7. Al comma 10 dell'articolo 26 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "euro 516,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.033,00".
8. Al comma 13 dell'articolo 26 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "novanta".

**Articolo 21**  
**(Abrogazione dell'articolo 27 della l.r. 16/2008)**

1. L'articolo 27 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

**Articolo 22**  
**(Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 16/2008)**

1. L'articolo 28 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

**"Articolo 28**  
**(Autorizzazione unica per infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti, oleodotti e linee ed impianti elettrici)**

1. La realizzazione di infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti, oleodotti ed elettrodotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali e non riconducibili alle opere di cui agli Allegati 1 e 2 della legge regionale in materia di esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico per le attività produttive è soggetta al rilascio di autorizzazione unica da parte della

- Provincia, in base al procedimento unificato di cui ai commi seguenti. Con l'autorizzazione unica vengono autorizzate anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla realizzazione e all'esercizio degli impianti stessi.
2. Qualora il progetto interessi il territorio di due o più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l'altra o le altre province.
  3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica i soggetti interessati presentano istanza all'Amministrazione provinciale contenente:
    - a) la relazione tecnica illustrativa dello stato di fatto delle aree interessate, delle caratteristiche dell'impianto di cui si chiede la realizzazione, delle eventuali opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso;
    - b) gli elaborati progettuali, con piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia su scala non inferiore a 1:25000;
    - c) l'eventuale richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
  4. Nel caso di istanze per la realizzazione di elettrodotti la Provincia acquisisce le valutazioni tecniche dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL) relative all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 10.
  5. Le spese per l'istruttoria tecnica e quelle relative ai rilievi, agli accertamenti ed ai controlli connessi alle verifiche di cui al comma 4 vengono calcolate dalla Provincia in base al tariffario regionale. Il gestore deve fornire dimostrazione di avvenuto pagamento a favore dell'ARPAL dei relativi importi prima della determinazione di competenza provinciale di chiusura del procedimento.
  6. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Amministrazione provinciale, verificatane la completezza formale, comunica al richiedente l'avvio del procedimento ovvero comunica la improcedibilità dell'istanza per carenza della documentazione essenziale prescritta e, in tal caso, fino alla data di ricevimento della documentazione completa il procedimento non è da considerarsi avviato. Trascorso il termine sopra indicato senza che la Provincia abbia comunicato gli esiti della verifica di completezza, il procedimento si intende avviato.
  7. I soggetti interessati, a seguito dell'avvio del procedimento ai sensi del comma 6, provvedono ad effettuare, con onere economico a loro carico, un pubblico avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito web istituzionale della Regione e della Provincia. Tale avviso deve precisare il luogo e le modalità di consultazione del progetto nonché le eventuali varianti alla strumentazione urbanistica o territoriale ad esso sottese, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui sia richiesta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza trovano applicazione le disposizioni previste dagli articoli 11 e 52 ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)) e successive modificazioni ed integrazioni.
  8. Ove gli impianti oggetto dell'istanza di cui al comma 3 siano soggetti a VIA ai sensi della vigente legislazione regionale la relativa procedura è attivata dai soggetti interessati soltanto a seguito dell'avvio del procedimento di autorizzazione unica da parte della Provincia.
  9. La pronuncia di VIA o di verifica-screening, comprensiva della valutazione di incidenza naturalistico-ambientale nonché dell'eventuale provvedimento di deroga al vigente PTCP e dell'autorizzazione paesistico-ambientale, è resa dalla Regione mediante deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei termini previsti dalla vigente legislazione regionale in materia di VIA. L'iter del procedimento di autorizzazione unica della Provincia è sospeso fino al ricevimento della pronuncia regionale di cui sopra.
  10. Entro quindici giorni dalla positiva conclusione del procedimento di VIA o dal ricevimento del progetto adeguato alle prescrizioni imposte dal relativo provvedimento regionale, l'Amministrazione provinciale convoca la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti al rilascio degli assenti e degli atti, comunque denominati, necessari per la realizzazione e l'esercizio degli impianti in base alle leggi vigenti, nonché i gestori di opere pub-

- bliche o di interesse pubblico aventi interferenze con gli impianti in progetto. La conferenza deve concludersi entro il termine massimo di novanta giorni mediante emanazione da parte della Provincia del provvedimento finale di cui al comma 14.
11. L'eventuale richiesta di ulteriore documentazione o di chiarimenti indispensabili per la valutazione del progetto può essere formulata dall'Amministrazione provinciale, anche su impulso delle altre amministrazioni interessate, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla seduta della conferenza di servizi. Ove i soggetti interessati non forniscano la documentazione integrativa entro il termine all'uopo assegnato dall'Amministrazione provinciale nella suddetta richiesta in base agli atti da produrre, il progetto viene valutato sulla base degli elementi disponibili. Fino al decorso del termine assegnato al soggetto interessato per fornire la documentazione integrativa od i chiarimenti, il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 10 è comunque sospeso.
  12. Qualora l'esito dell'istruttoria in sede di conferenza di servizi determini un diniego dell'autorizzazione unica, il responsabile è tenuto a comunicare tempestivamente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10 bis della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
  13. Laddove l'intervento si ponga in variante rispetto alla vigente disciplina urbanistica e territoriale in vista della sua approvazione prima della conferenza di servizi deliberante di cui al comma 10, devono essere acquisiti gli assenti dell'Amministrazione comunale e delle altre amministrazioni competenti in materia urbanistica e territoriale. Nel caso di dissensi manifestati in conferenza di servizi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32.
  14. Il provvedimento finale emanato dall'Amministrazione provinciale a conclusione della conferenza di servizi, nel rispetto del termine massimo di cui al comma 10, comporta:
    - a) l'approvazione del progetto definitivo e, ove occorra, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza che determina l'inizio del procedimento di esproprio;
    - b) l'approvazione delle varianti alla vigente disciplina urbanistico-edilizia e territoriale;
    - c) il rilascio di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche.
  15. Il provvedimento di autorizzazione unica:
    - a) può prevedere prescrizioni alle quali sono subordinati la realizzazione e l'esercizio dell'impianto nonché eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni di natura non meramente patrimoniale o economica;
    - b) definisce le specifiche modalità per l'ottemperanza agli obblighi di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti;
    - c) prevede il termine per l'avvio e la conclusione dei lavori.
  16. Ove gli interventi siano soggetti a VIA o a verifica-screening ai sensi della vigente normativa e ricadano in zona soggetta a vincolo paesistico-ambientale, il rilascio dell'autorizzazione paesistico-ambientale è attribuito alla Regione anche nei casi in cui non sia da rilasciare il provvedimento di deroga al PTCP.".

**Articolo 23**  
**(Sostituzione dell'articolo 29 della l.r. 16/2008)**

1. L'articolo 29 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

**“Articolo 29**  
**(Autorizzazione unica per impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili)**

1. La realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui all'articolo 21 bis, comma 1, lettera l), e all'articolo 23, comma 1, lettera d), è soggetta al rilascio di autorizzazione unica da parte della Provincia, in base al procedimento unificato di cui ai commi seguenti. Con l'autorizzazione unica vengono autorizzate anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla realizzazione e all'esercizio degli impianti stessi.

2. Qualora il progetto interessi il territorio di più Province, la richiesta di autorizzazione unica è inoltrata all'Amministrazione provinciale nel cui territorio:
  - a) nel caso di impianti eolici è installato il maggior numero di aerogeneratori;
  - b) nel caso di impianti fotovoltaici è installato il maggior numero di pannelli;
  - c) nel caso di impianti idroelettrici è localizzata la derivazione d'acqua di maggiore entità;
  - d) nel caso di impianti geotermoelettrici è previsto il maggior numero di pozzi di estrazione del calore;
  - e) negli altri casi sono previsti i gruppi turbina alternatore ovvero i sistemi di generazione di energia elettrica.
3. Nei casi di cui al comma 2, l'Amministrazione provinciale competente rilascia l'autorizzazione unica previa intesa con l'altra o le altre Province, da conseguire nella conferenza di servizi di cui al comma 8.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica i soggetti interessati presentano istanza all'Amministrazione provinciale competente corredata della documentazione minima indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) e nelle Linee guida emanate dalla Giunta regionale in attuazione dello stesso. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Amministrazione provinciale, verificatane la completezza formale, comunica al richiedente l'avvio del procedimento ovvero comunica la improcedibilità dell'istanza per carenza della documentazione essenziale prescritta e, in tal caso, fino alla data di ricevimento della documentazione completa, l'istruttoria non è da considerarsi avviata. Trascorso il termine sopra indicato senza che la Provincia abbia comunicato gli esiti della verifica di completezza, il procedimento si intende avviato.
5. A seguito dell'avvio del procedimento ai sensi del comma 4 i soggetti interessati provvedono, con onere economico a loro carico, ad effettuare un pubblico avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito web istituzionale della Regione e della Provincia. Tale avviso deve precisare il luogo e le modalità di consultazione del progetto e indicare le eventuali varianti alla strumentazione urbanistica o territoriale ad esso sottese, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui sia richiesta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza trovano applicazione le disposizioni previste dagli articoli 11 e 52 ter del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Ove gli impianti siano soggetti a VIA ai sensi della vigente legislazione regionale la relativa procedura è attivata dai soggetti interessati a seguito dell'avvio del procedimento di autorizzazione unica da parte della Provincia.
7. La pronuncia di VIA o di verifica-screening, comprensiva della valutazione di incidenza naturalistico-ambientale nonché dell'eventuale provvedimento di deroga al vigente PTCP e dell'autorizzazione paesistico-ambientale, è resa dalla Regione nel rispetto dei termini previsti dalla vigente legislazione regionale in materia di VIA. L'iter del procedimento di autorizzazione unica della Provincia è sospeso fino al ricevimento della pronuncia regionale di cui sopra.
8. Entro quindici giorni dalla positiva conclusione del procedimento di VIA o dal ricevimento del progetto adeguato alle prescrizioni imposte dal relativo provvedimento regionale, l'Amministrazione provinciale convoca la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti al rilascio degli assensi e degli atti, comunque denominati, necessari per la realizzazione e l'esercizio degli impianti in base alle leggi vigenti, nonché i gestori di opere pubbliche o di interesse pubblico aventi interferenze con gli impianti in progetto. La conferenza deve concludersi entro il termine massimo di novanta giorni mediante emanazione da parte della Provincia del provvedimento finale di cui al comma 12.
9. L'eventuale richiesta di ulteriore documentazione o di chiarimenti indispensabili per la valutazione del progetto può essere formulata dall'Amministrazione provinciale, anche su impulso delle altre amministrazioni interessate, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla seduta della conferenza di servizi. Ove i soggetti interessati non forniscano la documentazione integrativa entro il termine all'uopo assegnato dall'Amministrazione provinciale nella suddetta richiesta in base agli atti da produrre, il progetto viene valutato sulla base degli elementi disponibili. Fino al

- decorso del termine assegnato al soggetto interessato per fornire la documentazione integrativa od i chiarimenti, il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 8 è comunque sospeso.
10. Laddove l'intervento si ponga in variante rispetto alla vigente disciplina urbanistica e territoriale in vista della sua approvazione prima della conferenza di servizi deliberante, devono essere acquisiti gli assensi dell'Amministrazione comunale e delle altre amministrazioni competenti in materia urbanistica e territoriale. Nel caso di dissensi manifestati in conferenza di servizi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32.
11. Qualora l'esito dell'istruttoria in sede di conferenza di servizi determini un diniego dell'autorizzazione unica il responsabile è tenuto a comunicare tempestivamente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10 bis della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso di dissensi manifestati in conferenza di servizi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32.
12. Il provvedimento finale emanato dall'Amministrazione provinciale a conclusione della conferenza di servizi, nel rispetto del termine massimo di cui al comma 8, comporta:
- l'approvazione del progetto definitivo e, ove occorra, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza che determina l'inizio del procedimento di esproprio;
  - l'approvazione delle varianti alla vigente disciplina urbanistico-edilizia e territoriale;
  - il rilascio di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche.
13. Il provvedimento di autorizzazione unica:
- può prevedere prescrizioni alle quali sono subordinati la realizzazione e l'esercizio dell'impianto nonché eventuali misure di compensazione a favore dei comuni di natura non meramente patrimoniale o economica;
  - definisce le specifiche modalità per l'ottemperanza agli obblighi di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti;
  - prevede il termine per l'avvio e la conclusione dei lavori.
14. Fatta salva l'osservanza delle indicazioni emanate dalla Giunta regionale in attuazione delle Linee guida statali nonché il rispetto dei vincoli gravanti sull'area e/o sugli immobili, gli impianti sono da considerare ammissibili sotto il profilo urbanistico:
- nelle zone produttive assimilate alle zone D del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765);
  - nelle zone classificate agricole.
15. Ove gli interventi siano soggetti a VIA o a verifica-screening ai sensi della vigente normativa e ricadano in zona soggetta a vincolo paesistico-ambientale, il rilascio dell'autorizzazione paesistico-ambientale è attribuito alla Regione anche nei casi in cui non sia da rilasciare il provvedimento di deroga al PTCP:".

**Articolo 24**  
**(Sostituzione dell'articolo 30 della l.r.16/2008)**

1. L'articolo 30 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

**“Articolo 30**  
**(Controllo sulla DIA e sulla SCIA)**

1. Il responsabile dello SUE:
- ove entro il termine indicato all'articolo 26, comma 1, riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite all'articolo 26, comma 2, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento;



- b) ove decorso il termine di cui all'articolo 26, comma 1, riscontri l'assenza di una o più delle condizioni ivi stabilite, procede all'irrogazione delle pertinenti sanzioni amministrative.
2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale in materia di SCIA, ove entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA di cui all'articolo 21 bis siano riscontrate falsità nei documenti allegati, violazioni della disciplina urbanistico-edilizia o di altre normative, inesattezze non riconducibili ai casi di cui al comma 3, mancata riconducibilità delle opere all'articolo 21 bis o assenza di uno o più atti essenziali dei quali la SCIA deve essere corredata, il responsabile dello SUE, notifica al proponente, al progettista o al direttore dei lavori entro il suddetto termine la sospensione degli effetti della SCIA e il divieto di prosecuzione degli interventi, se in corso, ed eventualmente l'ordine di ripristino degli interventi eseguiti.
  3. Qualora sia riscontrata l'inadeguatezza o l'incompletezza formale degli elaborati a corredo della SCIA, il responsabile dello SUE richiede all'interessato, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione, di integrare la SCIA, assegnandogli a tal fine un termine congruo. In caso di inottemperanza a tale richiesta il responsabile dello SUE ordina il ripristino degli interventi eseguiti, salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 43.
  4. L'adozione del provvedimento di ripristino di cui al comma 2 o dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 43, è subordinata al previo accertamento, da parte del responsabile dello SUE, dell'impossibilità di conformazione dell'intervento oggetto di SCIA alla normativa vigente od operante in salvaguardia. Il responsabile dello SUE, ove individui le opere e le modalità esecutive necessarie per conformare agli strumenti o agli atti comunali adottati o approvati ed al vigente regolamento edilizio l'intervento oggetto di SCIA, ordina all'interessato di eseguire tali opere entro un termine perentorio non inferiore, comunque, a trenta giorni. In caso di inottemperanza all'ordine di conformazione il responsabile dello SUE ordina la rimozione delle opere eseguite o il ripristino dello stato dei luoghi entro un congruo termine perentorio ivi fissato, salva l'applicazione anche delle sanzioni di cui all'articolo 43. Decorso infruttuosamente tale termine, la rimozione delle opere o il ripristino dello stato dei luoghi sono eseguiti a cura del Comune e a spese dei responsabili.
  5. In caso di falsa attestazione del professionista abilitato il responsabile dello SUE informa l'Autorità giudiziaria e il Consiglio dell'Ordine o il Collegio di appartenenza.
  6. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è comunque fatta salva la facoltà per l'interessato di presentare una nuova DIA o SCIA.
  7. Il decorso del termine di cui all'articolo 26, comma 1, e di cui al comma 2 del presente articolo non preclude l'esercizio dei poteri di controllo, anche a campione, da parte del Comune nell'ambito dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 40 e seguenti, nonché di assunzione delle determinazioni in via di autotutela di cui agli articoli 21 quinquies e 21 nonies della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.”.

#### **Articolo 25**

#### **(Sostituzione dell'articolo 31 della l.r. 16/2008)**

1. L'articolo 31 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

#### **“Articolo 31**

#### **(Procedimento per il rilascio del permesso di costruire)**

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, è presentata allo SUE, corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione e dagli elaborati progettuali previsti dal regolamento edilizio.
2. La domanda è accompagnata da:
  - a) relazione del progettista abilitato sulla conformità del progetto presentato ai piani territoriali di livello sovracomunale, agli strumenti urbanistici vigenti e adottati ed al regolamento edilizio;
  - b) attestazione sulla conformità alle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, antisismiche e di sicurezza nonché a tutte le altre disposizioni aventi incidenza sull'attività edilizia nonché rispetto alla valutazione preventiva di cui all'articolo 35, ove acquisita. Nel caso in cui la verifica della conformità del progetto alla normativa antincendio e igienico-sanitaria com-

- porti valutazioni tecnico-discrezionali, devono essere allegati alla domanda il parere dei Vigili del Fuoco ed il parere della ASL.
3. Il responsabile dello sportello unico, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
  4. Il responsabile del procedimento può motivatamente richiedere, una sola volta, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, documenti ed atti integrativi qualora gli stessi non siano nella disponibilità dell'Amministrazione comunale ovvero non possano essere dalla stessa acquisiti autonomamente. La richiesta produce l'effetto dell'interruzione del termine di cui al comma 5, il quale ricomincia a decorrere dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi.
  5. Nel caso in cui il permesso di costruire non richieda il rilascio di atti comunque denominati di altre amministrazioni, ovvero gli stessi siano già stati acquisiti dal richiedente ed allegati alla domanda, il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, cura l'istruttoria e formula una proposta di provvedimento, corredata da una relazione contenente la valutazione sull'assettibilità dell'intervento sotto i vari profili previa acquisizione dei prescritti pareri degli uffici comunali, compreso quello della commissione edilizia se prevista dal regolamento edilizio. Entro trenta giorni dalla formulazione della proposta di provvedimento il dirigente o il responsabile dell'ufficio rilascia il permesso di costruire e lo comunica all'interessato.
  6. Qualora il responsabile del procedimento ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti, anche sulla base del parere della commissione edilizia, la necessità di modeste modifiche per l'adeguamento del progetto alla disciplina vigente, può convocare l'interessato per un'audizione nel rispetto dei termini di cui al comma 5 relativi alla conclusione dell'istruttoria.
  7. Al termine dell'audizione viene redatto apposito verbale nel quale sono concordati tempi e modalità per modificare il progetto originario. I termini di cui al comma 5 restano sospesi fino alla presentazione della documentazione concordata.
  8. Qualora il responsabile del procedimento, ultimata l'istruttoria, ritenga non accoglibile l'istanza di rilascio del permesso di costruire, prima della formulazione della proposta di diniego, comunica tempestivamente all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; in tal caso il termine di trenta giorni di cui al comma 5 è fissato in quaranta giorni.
  9. Decorso inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento conclusivo di cui al comma 5 o al comma 8, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli paesaggistici culturali e/o ambientali per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
  10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete alla stessa Amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 5 o di quaranta giorni di cui al comma 8 decorre dal rilascio del relativo atto abilitativo comunque denominato per la cui acquisizione il responsabile dello sportello può fare ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
  11. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'Amministrazione comunale e l'assenso dell'amministrazione preposta alla tutela non sia allegato all'istanza, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni per l'acquisizione degli atti necessari. Il termine di trenta giorni di cui al comma 5 o il termine di quaranta giorni di cui al comma 8 decorrono dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole della conferenza, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
  12. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo pretorio con la specificazione delle opere da eseguire, del titolare e della località interessata. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite nel regolamento edilizio.

13. Per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi, previa motivata comunicazione al richiedente da parte del responsabile del procedimento da effettuarsi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, i termini di cui ai commi 4 e 5 sono raddoppiati.
14. Nel caso in cui nella conferenza di servizi deliberante si siano registrate posizioni di dissenso:
  - a) da parte di amministrazioni statali preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio culturale o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 quater della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e il dirigente o il responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione sul dissenso, adotta il provvedimento finale di pronuncia sull'istanza;
  - b) da parte di amministrazioni o enti diversi da quelli statali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32.
15. Del provvedimento finale è data comunicazione all'interessato e, in caso di avvenuto rilascio del permesso di costruire, è data altresì notizia al pubblico nei modi e nei termini di cui al comma 12.
16. Nel caso in cui l'intervento sia subordinato alla stipula di un atto convenzionale il rilascio del permesso deve essere preceduto dall'approvazione da parte del competente organo comunale dello schema di convenzione. L'approvazione della convenzione nell'ipotesi di ricorso alla conferenza di servizi deve essere effettuata prima della seduta deliberante. In ogni caso l'efficacia del permesso resta sospesa fino alla stipula dell'atto convenzionale.”.

**Articolo 26**  
**(Modifiche all'articolo 33 della l.r. 16/2008)**

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “di titoli abilitativi” sono sostituite dalle seguenti: “del permesso di costruire a norma degli articoli 31 e 32”.

**Articolo 27**  
**(Modifiche all'articolo 36 della l.r. 16/2008)**

1. Al comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “ed acquisizione del nulla-osta della Provincia interessata da rendersi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti, decorso il quale si considera acquisito” sono soppresse.
2. Al comma 3 dell'articolo 36 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “distanza fra i fabbricati” sono inserite le seguenti: “nonché le destinazioni d'uso” .

**Articolo 28**  
**(Sostituzione dell'articolo 37 della l.r. 16/2008)**

1. L'articolo 37 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

**“Articolo 37**  
**(Certificato di agibilità)**

1. Il certificato di agibilità attesta che l'intervento realizzato corrisponde al progetto approvato con permesso di costruire o presentato con DIA e che lo stesso risponde ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico richiesti dalla normativa vigente in relazione alla destinazione d'uso dell'immobile o del manufatto oggetto dell'intervento. Nel certificato di agibilità dovrà essere indicata la destinazione d'uso del progetto approvato anche per effetto di eventuali modifiche al progetto originario a seguito di varianti allo stesso apportate.
2. Il certificato di agibilità deve essere richiesto allo SUE, entro centottanta giorni dalla ultimazione dei lavori o dalla data dell'avvenuto cambio d'uso, dal titolare del permesso di costruire o dal soggetto che ha presentato la DIA obbligatoria o la DIA alternativa al permesso di costruire, ovvero dai loro successori o aventi causa, per i seguenti interventi:

- a) di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire o a DIA alternativa al permesso di costruire, nonché di realizzazione di autorimesse interrato, seminterrato o in struttura fuori terra;
  - b) di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 2, lettere c), d), e) nonché di cui all'articolo 38, comma 1, lettera d);
  - c) di sostituzione edilizia di cui all'articolo 14.
3. Per gli interventi soggetti a DIA obbligatoria o a SCIA che non rientrino nei casi indicati al comma 2 e comunque per gli interventi ricompresi nell'Allegato 2 nonché per tutti gli interventi soggetti a SCIA diversi da quelli di cui all'articolo 21 bis, comma 1, lettera h), tiene luogo del certificato di agibilità il certificato di collaudo finale di cui all'articolo 26, comma 10, o la comunicazione di fine lavori di cui all'articolo 21 bis, comma 9.
  4. La domanda di rilascio del certificato di agibilità deve essere corredata dalla seguente documentazione:
    - a) copia della richiesta di accatastamento dell'edificio o dell'unità immobiliare, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità e corrispondente alla destinazione d'uso prevista nel progetto approvato;
    - b) dichiarazione, attestata dal progettista o da tecnico abilitato, di conformità dell'opera realizzata rispetto al progetto approvato, ivi comprese le eventuali varianti in corso d'opera già eseguite di cui all'articolo 25, nonché della rispondenza della stessa e degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni della normativa in materia ed ai requisiti di sicurezza, prevenzione incendi, igiene, salubrità, risparmio energetico e alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche;
    - c) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e certificato attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche rilasciato dalla competente Amministrazione provinciale nei casi previsti dalla vigente legislazione regionale;
    - d) eventuale ulteriore documentazione prevista dal regolamento edilizio.
  5. Il responsabile dello SUE comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 2, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
  6. Il responsabile del procedimento è tenuto a verificare che la domanda di rilascio del certificato di agibilità sia corredata di tutti gli elementi indicati al comma 4 e, in caso di riscontrate carenze, deve richiedere in un'unica soluzione l'integrazione degli atti entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Tale richiesta comporta l'interruzione del termine di cui al comma 7, che riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
  7. Il responsabile dello SUE, previa eventuale ispezione dell'immobile o manufatto, rilascia il certificato di agibilità verificata la documentazione di cui al comma 4:
    - a) entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda nel caso in cui sul progetto di intervento sia stato rilasciato il parere dell'ASL;
    - b) entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda nel caso in cui il parere dell'ASL sia stato sostituito da autocertificazione.Trascorso il termine di cui alla lettera a) o alla lettera b) l'agibilità si intende rilasciata.
  8. Il rilascio del certificato di agibilità a norma del comma 7 non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un immobile o manufatto o di parti di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e successive modificazioni ed integrazioni.
  9. La mancata presentazione delle domande di certificato di agibilità o del certificato del collaudo finale e dei documenti di cui al comma 4, lettera a), nonché l'utilizzo dell'unità immobiliare in assenza del certificato di agibilità comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.033,00 a euro 2.400,00.”.

**Articolo 29**  
**(Sostituzione dell'articolo 38 della l.r. 16/2008)**

1. L'articolo 38 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

**“Articolo 38  
(Contributo di costruzione)**

1. Sono soggetti a contributo di costruzione gli interventi di nuova costruzione rilevanti in termini di carico urbanistico, in quanto comportanti creazione di nuova superficie agibile, ovvero quelli sul patrimonio edilizio esistente che determinino un incremento del carico urbanistico, o comunque un'incidenza significativa sotto il profilo urbanistico, conseguenti a:
  - a) un aumento della superficie agibile dell'edificio;
  - b) un mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, anche non comportanti esecuzione di opere edilizie, laddove la precedente destinazione d'uso non rilevava ai fini della superficie agibile, ovvero laddove la nuova categoria funzionale comporti la corresponsione di oneri maggiori rispetto a quelli dovuti per la destinazione in atto ai sensi della vigente legislazione regionale;
  - c) un aumento del numero delle unità immobiliari;
  - d) interventi di sostituzione edilizia dell'immobile originario, nonché di integrale ristrutturazione edilizia comportanti la trasformazione delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'immobile originario.
2. Sono in ogni caso soggetti a contributo di costruzione gli interventi di realizzazione di parcheggi privati non assoggettati a vincolo pertinenziale nei casi e con le modalità di cui all'articolo 19 e comunque quelli eccedenti le dimensioni minime o le quantità prescritte nel comma 1 del medesimo articolo.
3. Il contributo di costruzione è dovuto dal proprietario dell'immobile o da colui che abbia titolo per richiedere il rilascio del permesso o per presentare la SCIA o la DIA. Esso è commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione ed è stabilito dal Comune secondo le disposizioni di cui alla l.r. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il contributo di costruzione è determinato dal Comune, anche su quantificazione fornita dall'interessato, per gli interventi da realizzare mediante permesso di costruire ovvero dall'interessato per quelli da realizzare con SCIA o DIA.
5. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso ovvero prima dell'inizio dei lavori in caso di SCIA o di DIA. Il Comune può consentire il pagamento rateizzato a richiesta dell'interessato.
6. La quota di contributo relativa al costo di costruzione è corrisposta in corso d'opera secondo le modalità e garanzie stabilite dal Comune.”.

**Articolo 30  
(Modifiche all'articolo 39 della l.r. 16/2008)**

1. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: “ivi compresi gli alloggi destinati all'edilizia residenziale pubblica (ERP)”.
2. Il comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“3. Gli interventi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), sono soggetti a contributo di costruzione commisurato soltanto all'incidenza del costo di costruzione ove venga mantenuta la stessa destinazione d'uso in atto. I mutamenti di destinazione d'uso senza opere edilizie di cui all'articolo 13 sono soggetti a contributo di costruzione commisurato soltanto all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, tramite conguaglio rispetto alla destinazione d'uso in atto.”.

**Articolo 31  
(Modifiche all'articolo 42 della l.r. 16/2008)**

1. Al comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “permesso di costruire,” sono inserite le seguenti: “della DIA o della SCIA” e dopo le parole: “soggetti a DIA” sono inserite le seguenti: “o a SCIA”.
2. Al comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “delle prescrizioni del permesso di costruire,” sono inserite le seguenti: “della DIA o della SCIA”.

3. Al comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "presentazione di DIA" sono inserite le seguenti: "o di SCIA".

**Articolo 32**  
**(Sostituzione dell'articolo 43 della l.r. 16/2008)**

1. L'articolo 43 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

**“Articolo 43**  
**(Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA e interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA obbligatoria e relativo accertamento di conformità)**

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale in materia di SCIA, la realizzazione degli interventi edilizi di cui all'articolo 21 bis in assenza o in difformità dalla SCIA salvo quanto previsto nell'articolo 25, comma 2, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, valutato dall'Agenzia del territorio, e comunque in misura non inferiore a euro 1.033,00, con esclusione dei casi di interventi di cui all'articolo 21 bis, comma 1, lettere a), b), c), i) e l), nei quali la sanzione pecuniaria sopraindicata è ridotta di un terzo e comunque non può essere inferiore a euro 516,00. Agli interventi, di cui all'articolo 21 bis, comma 1, lettera b), realizzati in assenza o difformità dalla SCIA, si applica una sanzione pecuniaria di euro 1.033,00, senza ricorrere alla valutazione dell'Agenzia del territorio.
2. La realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo in assenza o in difformità dalla DIA obbligatoria di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalla normativa vigente, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, valutato dall'Agenzia del territorio, e comunque in misura non inferiore a euro 1.033,00.
3. Qualora gli interventi di cui ai commi 1 e 2 siano eseguiti in assenza di SCIA o di DIA obbligatoria e interessino immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni, può ordinare la demolizione o la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.033,00 a euro 20.670,00.
4. Qualora gli interventi di cui ai commi 1 e 2 siano eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nell'articolo 2, lettera A, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, il responsabile dello SUE richiede alla Soprintendenza competente apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il responsabile dello SUE provvede autonomamente ordinando la demolizione o la restituzione in pristino o irrogando la sanzione da euro 1.033,00 a euro 20.670,00.
5. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e non in contrasto con quella adottata sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono presentare istanza di accertamento di conformità versando la somma, non inferiore a euro 1.033,00 e non superiore a euro 10.329,00, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'Agenzia del territorio, salva la possibilità di versamento diretto dell'importo massimo della ridetta sanzione da parte dell'interessato. Resta fermo comunque il versamento delle somme dovute a titolo di contributo di costruzione per gli interventi soggetti a SCIA o a DIA onerosa ai sensi degli articoli 38 e 39. Nel caso in cui l'intervento sia stato realizzato in zone assoggettate a vincolo paesaggistico e senza la preventiva autorizzazione, il rilascio del titolo in sanatoria deve essere preceduto dall'accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo ai sensi dell'articolo 167, comma

- 4, del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Sulla richiesta di accertamento di conformità, il responsabile dello SUE si pronuncia, con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali sulla richiesta si intende formato il silenzio-rifiuto.
  7. Ove l'intervento iniziato o realizzato a seguito di SCIA o di DIA obbligatoria concreti una fattispecie eccedente il campo di applicazione di cui agli articoli 21 bis e 23, comma 1, lettera a), si applicano le sanzioni di cui agli articoli 45, 46, 47, 51 e 59 con possibilità di conseguire l'accertamento di conformità di cui all'articolo 49, fermo restando il versamento delle somme dovute a titolo di contributo di costruzione ai sensi degli articoli 38 e 39.
  8. Non è ammessa la sanatoria per interventi urbanistico-edilizi che non presentino entrambi i requisiti di conformità di cui al comma 4, fatto salvo il caso in cui la conformità urbanistico-edilizia al momento della presentazione dell'istanza di accertamento di conformità sia conseguita dall'approvazione di un nuovo piano urbanistico comunale. In tale caso, la regolarizzazione amministrativa degli interventi urbanistico-edilizi è subordinata al pagamento della sanzione pecuniaria pari all'aumento di valore dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, valutato dall'Agenzia del territorio, ridotto di un terzo e comunque in misura non inferiore a euro 3.000,00, fermo restando il versamento delle somme dovute a titolo di contributo di costruzione ai sensi degli articoli 38 e 39.”.

**Articolo 33**  
**(Modifiche all'articolo 44 della l.r. 16/2008)**

1. Alla rubrica dell'articolo 44 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “DIA facoltativa” sono sostituite dalle seguenti: “DIA obbligatoria o dalla DIA alternativa al permesso di costruire”.
2. Al comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “denuncia di inizio attività facoltativa” sono sostituite dalle seguenti: “DIA obbligatoria o alla DIA alternativa al permesso di costruire di cui all'articolo 23, comma 2,”.
3. Al comma 2 dell'articolo 44 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “denuncia di inizio attività facoltativa” sono sostituite dalle seguenti: “DIA obbligatoria o alle DIA alternativa al permesso di costruire”.

**Articolo 34**  
**(Modifiche all'articolo 45 della l.r. 16/2008)**

1. La rubrica dell'articolo 45 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente: “Interventi di nuova costruzione o di sostituzione edilizia eseguiti in assenza del permesso di costruire o di DIA obbligatoria o alternativa al permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”.
2. Il comma 1 dell'articolo 45 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:  
“1. In caso di accertata esecuzione di interventi di nuova costruzione in assenza di permesso di costruire, di DIA obbligatoria, con esclusione degli interventi di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a) e b), o di DIA alternativa al permesso di costruire, in totale difformità dai medesimi, ovvero con variazioni essenziali, il responsabile dello SUE ordina al proprietario e al responsabile dell'abuso la demolizione o il ripristino dello stato dei luoghi, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 2.”.

**Articolo 35**  
**(Sostituzione dell'articolo 46 della l.r. 16/2008)**

1. L'articolo 46 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

**“Articolo 46****(Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire, di DIA obbligatoria o di DIA alternativa al permesso di costruire ovvero in totale difformità)**

1. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire, di DIA obbligatoria o di DIA alternativa al permesso di costruire ovvero in totale difformità da essi il responsabile dello SUE ordina la demolizione ovvero il ripristino dello stato dei luoghi e della conformità degli edifici agli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine fissato nella relativa ordinanza e nei modi stabiliti dall'articolo 56.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento del responsabile dello SUE, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, dall'Agenzia del territorio e comunque in misura non inferiore a euro 1.033,00.
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.033,00 a euro 10.329,00.
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, il responsabile dello SUE richiede all'Amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il responsabile dello SUE provvede autonomamente.
5. Fatti salvi i casi in cui è emesso l'ordine di demolizione o di ripristino dello stato dei luoghi, è comunque dovuto il pagamento del contributo di costruzione di cui agli articoli 38 e 39.”.

**Articolo 36****(Sostituzione dell'articolo 47 della l.r. 16/2008)**

1. L'articolo 47 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

**“Articolo 47****(Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, dalla DIA obbligatoria o dalla DIA alternativa al permesso di costruire)**

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, dalla DIA obbligatoria o dalla DIA alternativa al permesso di costruire sono demoliti o rimossi a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il congruo termine fissato dalla relativa ordinanza del responsabile dello SUE. Decorso tale termine sono demoliti o rimossi nei modi stabiliti dall'articolo 56 a cura del Comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
2. Non si configura parziale difformità dal titolo abilitativo in caso di opere comportanti discostamenti dai parametri dell'altezza, dei distacchi, della cubatura o della superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento rispetto alle misure del progetto assentito.
3. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il responsabile dello SUE applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato con riferimento alla data di ultimazione dei lavori a cura della Agenzia del territorio, e comunque in misura non inferiore a euro 1.033,00.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2 il Comune verifica se è dovuto il contributo di costruzione previsto dagli articoli 38 e 39 per la parte di opere eseguite in parziale difformità e ne richiede il relativo pagamento.”.



**Articolo 37**  
**(Sostituzione dell'articolo 49 della l.r. 16/2008)**

1. L'articolo 49 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

**“Articolo 49**  
**(Accertamento di conformità di interventi soggetti a permesso di costruire, a DIA obbligatoria o a DIA alternativa al permesso di costruire)**

1. In caso di interventi edilizi realizzati in assenza di permesso di costruire, di DIA obbligatoria o di DIA alternativa al permesso di costruire o in difformità da essi, fino alla scadenza dei termini perentori di cui agli articoli 45, comma 2, 46, comma 1, e 47, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle altre sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono richiedere l'accertamento di conformità se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e non in contrasto con quella adottata sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
2. Ove gli interventi di cui al comma 1 siano stati realizzati in zone assoggettate a vincolo paesaggistico e senza la preventiva autorizzazione o in difformità da essa, il rilascio del permesso in sanatoria deve essere preceduto dall'accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell'Autorità preposta alla tutela del suddetto vincolo ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il rilascio del titolo in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di interventi gratuiti a norma di legge, in misura pari a quella prevista in applicazione della l.r. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e, in caso di interventi non assoggettati a contributo di costruzione, l'oblazione è determinata con le modalità e nella misura prevista nell'articolo 43, comma 5. Per gli interventi realizzati in parziale difformità ovvero con variazioni essenziali, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal titolo edilizio.
4. Sulla richiesta di accertamento di conformità il responsabile dello SUE si pronuncia, con adeguata motivazione, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa di tutta la documentazione necessaria, decorsi i quali sulla richiesta si intende formato il silenzio-rifiuto.
5. Non è ammessa la sanatoria per interventi edilizi che non presentino entrambi i requisiti di conformità di cui al comma 1, con conseguente applicazione delle pertinenti sanzioni penali e amministrative, fatto salvo il caso in cui la conformità urbanistico-edilizia al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria sia conseguita dall'approvazione di un nuovo PUC. In tale ipotesi, fermi restando gli effetti penali, la regolarizzazione amministrativa degli interventi urbanistico-edilizi è subordinata al pagamento della sanzione pecuniaria pari all'aumento di valore venale dell'immobile, conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, valutato dall'Agenzia del territorio, ridotto di un terzo e, comunque, in misura non inferiore a euro 5.164,00, fermo restando il versamento delle somme dovute a titolo di contributo di costruzione ai sensi degli articoli 38 e 39.”.

**Articolo 38**  
**(Modifiche all'articolo 51 della l.r. 16/2008)**

1. Al comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: “facoltativa” è sostituita dalle seguenti: “obbligatoria o alternativa al permesso di costruire” e le parole: “il dirigente o il responsabile dell'ufficio” sono sostituite dalle seguenti: “il responsabile dello SUE”.

**Articolo 39**  
**(Sostituzione dell'articolo 59 della l.r. 16/2008)**

1. L'articolo 59 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

**“Articolo 59  
(Sanzioni penali)**

1. Le sanzioni penali sono stabilite dalla vigente legislazione statale in materia.”.

**Articolo 40  
(Sostituzione dell’articolo 67 della l.r. 16/2008)**

1. L’articolo 67 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

**“Articolo 67  
(Superficie agibile e superficie accessoria)**

1. Si definisce superficie agibile (S.A.) la superficie di solaio, misurata al filo interno dei muri perimetrali, comprensiva dei muri divisorii fra unità immobiliari o interni ad esse.
2. Non sono da ricomprendere nella S.A.:
  - a) le coperture piane di uso comune e quelle sistemate a verde pensile, le scale, gli atri, i pianerotoli, le rampe, i sottorampa ed i passaggi di uso comune negli edifici a destinazione residenziale o ad essa assimilabile, ad uffici e ad attività turistico-ricettive;
  - b) i locali tecnici per impianti tecnologici quali ascensori, montacarichi, impianti termici, di climatizzazione, elettrici, idrici e simili, nonché le intercapedini non eccedenti le dimensioni prescritte dalle pertinenti normative;
  - c) i locali privi dei requisiti richiesti per l’agibilità, quali cantine e ripostigli, purché ricompresi entro il sedime della costruzione e non comportanti la realizzazione di più di un piano in sottosuolo o nel piano terra limitatamente agli edifici aventi destinazione residenziale e tipologia diversa da quella monofamiliare, bifamiliare e trifamiliare;
  - d) i sottotetti a falda inclinata privi dei requisiti richiesti per l’agibilità aventi altezza media interna netta non superiore a 2,10 metri;
  - e) le autorimesse private interrate e seminterrate con un solo lato fuori terra di cui all’articolo 19, quelle fuori terra di cui al comma 1 del medesimo articolo assoggettate a vincolo di pertinenzialità e non eccedenti i limiti dimensionali ivi indicati, quelle fuori terra al servizio di nuove strutture ricettive alberghiere nei limiti di cui all’articolo 19, comma 8, quelle interrate o al piano terreno, di cui all’articolo 9, comma 1, della l. 122/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti dimensionali di cui all’articolo 19, comma 3, nonché le autorimesse interrate, fuori terra o su coperture piane negli edifici a destinazione produttiva nelle quantità prescritte dalla vigente normativa in materia;
  - f) i porticati e gli spazi ad uso pubblico;
  - g) i locali e gli spazi destinati a servizi pubblici o di uso pubblico con vincolo permanente di destinazione d’uso.
3. Costituiscono superficie accessoria (S.Acc.) da non ricomprendere nella S.A., sempreché contenuta entro il limite massimo del 30 per cento della S.A. per edifici aventi S.A. non superiore a 160 metri quadrati ed entro il limite massimo del 20 per cento per la parte di S.A. eccedente la soglia di 160 metri quadrati e da misurarsi con le stesse modalità di cui al comma 1:
  - a) i porticati, le tettoie, i poggiali, i terrazzi e le logge, se ad uso privato esclusivo;
  - b) i sottotetti a falda inclinata aventi altezza media interna netta superiore a 2,10 metri, ma privi dei requisiti richiesti per l’agibilità;
  - c) i locali privi dei requisiti richiesti per l’agibilità non riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2, lettera c);
  - d) le autorimesse private fuori terra negli edifici a destinazione residenziale o ad essa assimilabile, ad uffici, non assoggettate a vincolo di pertinenzialità o quelle eccedenti i limiti dimensionali minimi di cui all’articolo 19, comma 1, nonché le autorimesse private fuori terra negli edifici a destinazione ricettivo-alberghiera eccedenti i limiti dimensionali di cui all’articolo 19, comma 8.
4. I Comuni nell’ambito della disciplina paesistica del PUC possono elevare le percentuali indicate al comma 3 sino al massimo del 50 per cento della S.A., individuando gli ambiti e i distretti di

- trasformazione ove sono ammessi gli incrementi della superficie accessoria in ragione delle peculiari caratteristiche paesaggistiche, degli interventi, delle tipologie edilizie e costruttive ivi annesse.
5. Con riferimento agli strumenti urbanistici comunali vigenti, al fine di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici, non sono considerati nel computo per la determinazione dell'indice edificatorio:
    - a) le strutture perimetrali portanti e non, che comportino spessori complessivi, sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali, superiori a 30 centimetri, per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali, nonché i solai con struttura superiore a 30 centimetri per la sola parte eccedente i 30 centimetri fino ad un massimo di 25 centimetri per gli elementi di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, in quanto il maggiore spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica e di inerzia termica;
    - b) l'incremento di spessore fino a 15 centimetri dei muri divisorii fra unità immobiliari finalizzato all'isolamento acustico.
  6. Negli interventi di ristrutturazione urbanistica aventi ad oggetto ambiti urbani da attuarsi mediante Progetto urbanistico operativo (PUO), Strumento urbanistico attuativo (SUA) o progetti ad essi equivalenti, il limite di cui al comma 3 relativo alla superficie accessoria può essere elevato fino al 30 per cento per motivate esigenze di qualità architettonica e di efficienza energetica degli edifici.”.

**Articolo 41**  
**(Inserimento dell'articolo 67 bis della l.r. 16/2008)**

1. Dopo l'articolo 67 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

**“Articolo 67 bis**  
**(Parametro di conversione)**

1. Al fine di convertire il volume risultante dall'applicazione degli indici edificatori espressi in metri cubi (mc) su metro quadrato (mq) in superficie agibile espressa in metri quadrati (mq) su metro quadrato (mq) si divide tale volume per l'altezza lorda di riferimento pari a 3,50 metri.”.

**Articolo 42**  
**(Sostituzione dell'articolo 70 della l.r. 16/2008)**

1. L'articolo 70 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

**“Articolo 70**  
**(Volume geometrico)**

1. Per volume geometrico si intende il volume del fabbricato fuori terra, misurato vuoto per pieno.”.

**Articolo 43**  
**(Sostituzione dell'articolo 84 della l.r. 16/2008)**

1. L'articolo 84 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

**“Articolo 84**  
**(Interventi ammissibili nelle zone soggette a vincoli urbanistici decaduti)**

1. Nelle aree i cui vincoli a servizi pubblici derivanti da piani urbanistici siano decaduti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ove entro centottanta giorni dalla data di decadenza il Comune non adotti apposita variante volta ad introdurre la relativa disciplina urbanistica, trova automatica applicazione la disciplina urbanistico-edilizia operante nelle zone o negli ambiti contigui e, in caso di compresenza di diverse discipline,

quella relativa alle aree contigue prevalenti in termini di superficie. In attesa delle iniziative pianificatorie del Comune possono comunque essere assentiti i seguenti interventi:

- a) sul patrimonio edilizio esistente fino al restauro e risanamento conservativo aventi ad oggetto singole unità immobiliari o parti di esse;
  - b) volti alla realizzazione delle originarie previsioni di piano, ove sia previamente acquisito il consenso del proprietario dell'area;
  - c) volti alla realizzazione e cessione al Comune di spazi da destinare all'uso pubblico comportanti la contestuale realizzazione di interventi privati nel sottosuolo dell'area corrispondente, in conformità alla disciplina contenuta nei piani urbanistici;
  - d) volti alla realizzazione di parcheggi pertinenziali ai sensi dell'articolo 9 della l. 122/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, non comportanti realizzazione di nuove costruzioni nel sottosuolo.
2. Non sono soggetti a decadenza ai sensi dell'articolo 9 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni le previsioni del PUC contenenti vincoli di assoggettamento dell'attività edificatoria ad obbligo di SUA o PUO o a progettazioni unitarie ad essi assimilabili, sempreché sia assicurata per il proprietario interessato l'iniziativa dei pertinenti progetti. In caso di vincolo di assoggettamento ad unico SUA o PUO o a progettazione unitaria di iniziativa pubblica, decorsi cinque anni dall'approvazione del PUC, possono essere presentati progetti di intervento in deroga al suddetto obbligo, da approvarsi a norma della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni contestualmente ad apposita variante urbanistica con la quale il Comune definisce le modalità di attuazione di tale intervento e di frazionamento dello strumento urbanistico attuativo originario.”.

#### **Articolo 44**

##### **(Modifica all'articolo 89 della l.r. 16/2008)**

1. Al comma 1 dell'articolo 89 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “con esclusione degli articoli” sono inserite le seguenti: “20, comma 13,”.

#### **Articolo 45**

##### **(Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia))**

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:  
“3. I costi delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, del gas nonché di quelle per le telecomunicazioni non sono scomputabili dagli importi dovuti a titolo di contributo di costruzione.”.
2. Dopo la lettera l) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la seguente:  
“l bis) gli alloggi destinati all'ERP.”.

#### **Articolo 46**

##### **(Modifica all'articolo 85 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))**

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 85 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni ed integrazioni è soppressa.

#### **Articolo 47**

##### **(Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio))**

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: “Più edifici, appartenenti ad un unico proprietario ed ubicati in

uno stesso lotto di proprietà, possono essere accorpati in un unico edificio con una volumetria complessiva, compreso l'incremento del 35 per cento, che non può superare i limiti di cui al presente comma.”.

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: “Più edifici, appartenenti ad un unico proprietario ed ubicati in uno stesso lotto di proprietà, possono essere accorpati in un unico edificio con una volumetria complessiva, compreso l'incremento del 35 per cento, che non può superare i limiti volumetrici di cui all'articolo 6.”.

#### **Articolo 48 (Norma transitoria)**

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti delle istanze presentate e dei procedimenti avviati prima della sua entrata in vigore.
2. I Comuni nei quali non sia costituito lo sportello unico per l'edilizia (SUE) di cui all'articolo 5 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sono tenuti a provvedere alla sua costituzione entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Articolo 49 (Competenza della Giunta comunale all'adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici attuativi o progetti urbanistici operativi o progetti di intervento ad essi equivalenti conformi ai vigenti piani urbanistici comunali)**

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 (Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Disciplina degli strumenti urbanistici attuativi)) e successive modificazioni ed integrazioni e dalla l.r. 36/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, gli strumenti urbanistici attuativi, i progetti urbanistici operativi o i progetti di intervento ad essi equivalenti che siano conformi ai vigenti piani urbanistici comunali sono adottati ed approvati con deliberazione della Giunta comunale, ferma restando l'osservanza delle disposizioni relative ai contenuti ed ai procedimenti per la loro formazione previsti dalla vigente legislazione regionale.

#### **Articolo 50 (Abrogazione di norme)**

1. Sono abrogati gli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. E' inoltre abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 5 aprile 2012

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

**ALLEGATO 1 (Articolo 21 bis)****Elenco interventi urbanistico-edilizi soggetti a SCIA**

- 1) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, integrati o aderenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della copertura, purché di superficie non superiore a quella del tetto dell'edificio;
- 2) impianti fotovoltaici a servizio degli edifici, aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, da realizzare sugli edifici esistenti o loro pertinenze, al di fuori della zona A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968;
- 3) impianti solari termici a servizio degli edifici, da realizzare sugli edifici esistenti o loro pertinenze, al di fuori della zona A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968;
- 4) impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui al punto 1) costituiti da moduli collocati su edifici esistenti con coperture piane e la cui superficie complessiva non sia superiore a quella della copertura dell'edificio;
- 5) impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui ai punti 1), 2), 3), 4), realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per utilizzo nei medesimi edifici;
- 6) generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
- 7) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe (micro cogenerazione);
- 8) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas, diversi da quelli di cui al punto 7), aventi capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, da realizzare all'interno di edifici esistenti, purché non comportanti alterazione dei volumi o delle superfici, modifiche delle destinazioni d'uso, che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;
- 9) impianti idroelettrici e geotermoelettrici, aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, da realizzare in edifici esistenti, purché non comportanti realizzazione di nuove opere di presa, alterazione dei volumi o delle superfici, modifiche delle destinazioni d'uso, che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici.

**ALLEGATO 2 (Articolo 23)****Elenco interventi urbanistico – edilizi soggetti a DIA obbligatoria**

- 1) impianti fotovoltaici a terra fino a 20 kW;
- 2) impianti di rilevazione anemometrica mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, da rimuovere in ogni caso alla fine della campagna di misurazione qualora si preveda una durata della rilevazione superiore a trentasei mesi;
- 3) impianti eolici di nuova realizzazione con potenza fino a 200 kW che non richiedano sostanziali modifiche alla viabilità pubblica esistente o esecuzione di percorsi di accesso di lunghezza superiore a 100 metri;
- 4) impianti eolici fino a 1 MW che costituiscano ampliamento di parchi eolici esistenti che non richiedano sostanziali modifiche alla viabilità pubblica esistente o esecuzione di percorsi di accesso di lunghezza superiore a 100 metri;
- 5) impianti idroelettrici con capacità di generazione fino a 100 kW;
- 6) impianti alimentati da biomasse con capacità di generazione fino a 200 kW;
- 7) impianti alimentati da biomasse operanti in assetto cogenerativo con capacità di generazione massima inferiore a 1.000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3.000 kWt.

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 05 APRILE 2012 N. 9**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 novembre 2011, dove ha acquisito il numero d'ordine 186, quale stralcio del disegno di legge n. 177 del 6 ottobre 2011;*
- b) è stato assegnato alla VI Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 10 novembre 2011;*
- c) la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamenti nella seduta del 15 marzo 2012;*
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 28 marzo 2012;*
- f) la legge regionale entra in vigore il 26 aprile 2012.*

**2. RELAZIONE AL CONSIGLIO**

*Relazione (Consigliere Donzella M.)*

*con il disegno di legge sottoposto all'attenzione dell'Assemblea, vengono previste disposizioni di modifica della l.r. 16/2008 (Disciplina dell'attività edilizia) e di conseguente parziale modifica dell'articolo 85 della l.r. 36/1997, nonché degli articoli 3 e 4 della l.r. 25/1995, oltre che di abrogazione di alcuni articoli della l.r. 22/2007 (Norme in materia di energia), in attuazione delle disposizioni statali di semplificazione delle procedure urbanistico-edilizie, introdotte dall'articolo 5 del decreto legge 70/2011, come convertito dalla L. 106/2011, che costituiscono disposizioni aventi valore di principi fondamentali nella materia del governo del territorio.*

*Al fine di conseguire obiettivi di generale semplificazione e razionalizzazione della disciplina dell'attività edilizia, in raccordo con le misure di semplificazione procedurale e di rilancio previste parallelamente in tema di sportello unico per le attività produttive, e a fronte della necessità di adeguare le disposizioni della disciplina dell'attività edilizia, si è proceduto, in particolare, ad un complessivo ed organico aggiornamento della l.r. 16/2008, con contestuale generale razionalizzazione e semplificazione delle procedure abilitative aventi ad oggetto tutti gli interventi urbanistico-edilizi. Sono state attentamente valutate, in particolare, le novità introdotte in tema di regime del silenzio-assenso nella procedura per il rilascio del permesso di costruire e quelle riguardanti l'estensione del campo di applicazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alla materia dell'edilizia mediante disposizioni di interpretazione autentica dell'art. 19 della legge 241/1990. Con riguardo alla SCIA, si è perseguito l'obiettivo di assicurarne una più certa e concreta applicazione, anche colmando le lacune presenti nella normativa statale. E' stata, inoltre, introdotta una disposizione contenente la previsione della competenza della Giunta comunale all'adozione e all'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi o progetti urbanistici operativi o progetti di intervento ad essi equivalenti conformi ai vigenti piani urbanistici comunali in attuazione e specificazione della disposizione di cui al citato decreto legge 70/2011.*

*Nel corso dell'approfondimento svolto in sede di VI Commissione, competente per l'esame di merito, sono stati presentati, da maggioranza e opposizione, numerosi emendamenti, che sono stato oggetto di approfondita discussione, nell'ottica di rivedere e migliorare il testo normativo, oltre che di recepire alcune delle indicazioni formulate dal Consiglio delle Autonomie locali, che ha espresso il parere richiesto ai sensi dell'articolo 132, comma 1, R.I. e di operare i necessari raccordi formali e di coordinamento della normativa.*



*Con riferimento alla l.r. 16/2008, più in particolare, il disegno di legge provvede, tra l'altro, all'adeguamento della disciplina dello Sportello unico dell'edilizia rispetto alle modifiche introdotte a livello nazionale che ne ribadiscono l'obbligatorietà, al raccordo con le leggi statali e regionali introduttive di possibilità di ampliamento volumetrico in deroga ai parametri dello strumento urbanistico comunale, alla rivisitazione del concetto di sostituzione edilizia e alla disciplina dei parcheggi privati.*

*Vengono, inoltre, ridisciplinate e coordinate le fattispecie ricadenti tra le attività urbanistico-edilizie liberalizzate e quelle sottoposte al regime della SCIA, comprese quelle soggette al regime di "comunicazione di avvio dell'attività" e a quello della DIA obbligatoria, con conseguente espunzione del riferimento alla DIA facoltativa. Si è, inoltre, proceduto ad adeguare alle modifiche introdotte a livello nazionale la disciplina del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, le modalità di controllo della DIA e della SCIA, e, anche recependo le indicazioni del CAL, le sanzioni edilizie e la procedura di sanatoria degli interventi soggetti alle suddette procedure.*

*Sono stati, inoltre, specificati i limiti entro i quali gli ampliamenti delle costruzioni esistenti entro soglie percentuali fissate dai piani urbanistici, rientrano nella ristrutturazione edilizia, e non nella nuova costruzione, e si è provveduto a recepire nell'ambito della disciplina delle distanze tra edifici da osservare negli interventi sul patrimonio edilizio le specificazioni già inserite nell' articolo 3, comma 2, della l.r. 49/2009.*

*E' stato poi rielaborato, attraverso il contemperamento delle istanze proposte, l'articolo 67 della l.r. 16/2008, in tema di superficie agibile e superficie accessoria, al fine di una migliore specificazione di alcuni elementi tecnici a tal fine rilevanti e tenuto conto delle modificazioni apportate alle disposizioni di legge collegate ed è stata rivista la disciplina degli interventi ammissibili nelle zone soggette a vincoli urbanistici decaduti.*

*La previsione della norma transitoria consente, infine, di assicurare la conclusione dei procedimenti edilizi già avviati prima della data di entrata in vigore delle modifiche in oggetto, sulla base delle disposizioni vigenti all'epoca di presentazione delle relative istanze.*

*Ricordando che l'intervento normativo in esame è finalizzato ad operare un riassetto in chiave di semplificazione e di razionalizzazione dell'attuale disciplina regionale dell'attività edilizia, introducendo anche alcune modifiche ad altre leggi regionali comunque correlate a detta disciplina, si auspica che il disegno di legge, che è stato approvato all'unanimità dalla VI Commissione consiliare, possa ottenere il più ampio consenso dell'Assemblea, al fine di conseguire concreti effetti di semplificazione del sistema e, quindi, una reale maggiore efficienza per il settore.*

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

#### *Nota all'articolo 1*

- *Il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 è pubblicato nella G.U. 13 maggio 2011, n. 110;*
- *La legge 12 luglio 2011, n. 106 è pubblicata nella G.U. 12 luglio 2011, n. 160;*
- *La legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 è pubblicata nel B.U. 18 giugno 2008, n. 6;*
- *La legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 è pubblicata nel B.U. 17 settembre 1997, n. 16;*
- *La legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 è pubblicata nel B.U. 26 aprile 1995, n. 9.*

#### *Nota all'articolo 3*

- *Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è pubblicato nella G.U. 28 settembre 2000, n. 227, S.O..*

#### *Nota all'articolo 14*

- *Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 è pubblicato nella G.U. 18 giugno 1994, n. 141, S.O..*

#### *Nota all'articolo 15*

- *La legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 è pubblicata nel B.U. 20 luglio 1994, n. 16.*

*Nota all'articolo 16*

- *La legge 7 agosto 1990, n. 241 è pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192.*

*Nota all'articolo 22*

- *Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 è pubblicato nella G.U. 16 agosto 2001, n. 189, S.O..*

*Note all'articolo 23*

- *Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 è pubblicato nella G.U. 18 settembre 2010, n. 219;*
- *Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 è pubblicato nella G.U. 16 aprile 1968, n. 97;*
- *La legge 6 agosto 1967, n. 765 è pubblicata nella G.U. 31 agosto 1967, n. 218.*

*Nota all'articolo 28*

- *Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 è pubblicato nella G.U. 9 agosto 1934, n. 186, S.O..*

*Nota all'articolo 47*

- *La legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 è pubblicata nel B.U. 4 novembre 2009, n. 19.*

*Note all'articolo 49*

- *La legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 è pubblicata nel B.U. 29 luglio 1987, n. 30;*
- *La legge 28 febbraio 1985, n. 47 è pubblicata nella G.U. 2 marzo 1985, n. 53, S.O..*

*Nota all'articolo 50*

- *La legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 è pubblicata nel B.U. 6 giugno 2007, n. 11.*

**4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Segreteria Generale Gabinetto del Presidente della Giunta regionale – Settore Affari Giuridici del territorio.*

## **LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2012 N. 10**

### **Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico.**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

#### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1 (Oggetto e finalità)**

1. La presente legge, anche in attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, per la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive), nonché dei principi individuati nella comunicazione della Commissione dell'Unione Europea del 25 giugno 2008 (Pensare anzitutto in piccolo – uno “Small Business Act” per l'Europa [Com (2008)394]), definisce la disciplina per l'esercizio delle attività produttive, il riordino dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) e le procedure urbanistiche ed edilizie per l'apertura, la modifica e lo sviluppo di impianti produttivi.
2. La presente legge persegue in particolare i seguenti obiettivi:
  - a) riconoscere il contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e della prosperità economica;
  - b) garantire la libertà di iniziativa economica, di stabilimento e di prestazione di servizi in conformità ai principi riconosciuti dall'Unione Europea;
  - c) definire un quadro normativo volto a favorire lo sviluppo delle imprese;
  - d) valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, adeguando l'attività della pubblica amministrazione alle loro esigenze;
  - e) garantire il diritto delle imprese ad operare in un quadro normativo certo, riducendo al minimo i margini di discrezionalità della pubblica amministrazione;
  - f) attivare il processo e le condizioni per la progressiva riduzione degli oneri amministrativi delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese in conformità a quanto previsto dalla normativa europea;
  - g) creare le condizioni per la partecipazione e l'accesso delle imprese alle politiche pubbliche attraverso l'innovazione tecnologica ed informatica, quale strumento per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione:
  - a) per le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistico-ricettive, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, le attività socio-assistenziali e sanitarie, le strutture sportivo-ricreative;
  - b) per i procedimenti aventi ad oggetto gli impianti e le infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili funzionali o comunque connesse ad attività produttive;
  - c) per la realizzazione di impianti relativi alle reti dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, della telefonia e della teleradiocomunicazione, da realizzare a cura dei gestori dei relativi servizi;
  - d) per gli allacciamenti ai servizi di rete dell'energia, del gas e della telefonia e per gli impianti di tele radiocomunicazione;
  - e) per le opere di manutenzione straordinaria e di miglioramento o maggiore efficienza degli impianti esistenti nell'ambito di infrastrutture ferroviarie, autostradali e portuali.

## **TITOLO II**

### **SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

#### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE**

##### **Articolo 2**

##### **(Sportello unico per le attività produttive)**

1. Lo SUAP costituisce il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, incluse quelle dei prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo edilizio.
2. Lo SUAP è obbligatorio e ha funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento stesso, ivi comprese quelle preposte alla tutela dell'ambiente, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute o della pubblica incolumità.
3. L'incaricato del Comune per la gestione dello SUAP è responsabile del procedimento unico, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, ivi comprese le potestà di controllo e sanzionatorie, nonché le procedure di definizione delle sanatorie previste dalle vigenti normative paesaggistiche e urbanistico-edilizie.
4. Lo SUAP può costituire punto unico di accesso anche per i rapporti con i gestori di pubblici servizi, previo accordo con gli stessi.
5. I Comuni possono organizzare lo SUAP preferibilmente in forma associata.

##### **Articolo 3**

##### **(Svolgimento del procedimento in via telematica)**

1. Tutte le domande relative all'insediamento e all'esercizio di attività produttive, le dichiarazioni, nonché i relativi documenti allegati, compresi quelli relativi al titolo edilizio, sono presentati in via telematica allo SUAP competente per territorio.
2. Gli SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali che intervengono nei procedimenti utilizzano la rete regionale degli SUAP di cui all'articolo 4 per lo svolgimento in via telematica dell'intero procedimento.

##### **Articolo 4**

##### **(Rete regionale degli SUAP)**

1. La Regione, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa), realizza una organizzazione dedicata della rete degli SUAP per il loro collegamento e per la trasmissione per via telematica degli atti tra gli SUAP e tra gli SUAP e gli enti che intervengono nei procedimenti.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:
  - a) mette a disposizione gli strumenti per garantire l'interoperabilità applicativa e l'accesso alle banche dati richieste per l'esercizio degli SUAP;
  - b) sviluppa azioni tecnologiche e applicative per attuare l'interoperabilità fra il proprio sistema informativo e il proprio portale per le imprese con il servizio nazionale portale "impresainun-giorno", in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, del d.p.r. 160/2010;
  - c) stipula con le autorità centrali accordi di servizio per poter agire in qualità di "intermediario strutturale" a beneficio delle autonomie locali della Liguria, attraverso il nodo regionale di cooperazione applicativa. Tali accordi sono vincolanti anche per gli enti del settore regionale allargato e gli enti locali che intervengono nei procedimenti.

### **Articolo 5 (Tavolo di coordinamento regionale della rete degli SUAP)**

1. La Giunta regionale istituisce un tavolo di coordinamento regionale composto dai rappresentanti degli enti locali territoriali e dai rappresentanti del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale tavolo si articola in gruppi tecnici per l'esame dei diversi settori di intervento composti anche da soggetti designati dagli altri enti ed amministrazioni coinvolte nei procedimenti esaminati.
2. Il tavolo di coordinamento promuove le opportune iniziative di consultazione e collaborazione con i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei professionisti e le agenzie per le imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
3. Il tavolo di coordinamento regionale della rete degli SUAP svolge compiti di indirizzo e coordinamento, nonché attività di monitoraggio per:
  - a) la diffusione di interpretazioni normative e prassi applicative uniformi e condivise;
  - b) la semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese;
  - c) l'adeguamento alle modalità telematiche di gestione delle istruttorie degli SUAP;
  - d) la realizzazione dei processi di innovazione tecnologica.

### **Articolo 6 (Banca dati regionale SUAP)**

1. La Regione, avvalendosi del tavolo di coordinamento della rete degli SUAP, assicura la realizzazione e l'aggiornamento di una banca dati regionale SUAP che contiene, in relazione ai singoli procedimenti, l'indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica, nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale. La banca dati contiene anche le indicazioni della normativa e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali.
2. La banca dati registra le fasi dei procedimenti avviati presso i singoli SUAP, con modalità tali da non consentire l'individuazione dei soggetti interessati.
3. La Regione promuove la stipulazione di convenzioni per la realizzazione condivisa della banca dati con le amministrazioni statali che intervengono nei procedimenti.
4. La Giunta regionale definisce le modalità di organizzazione e di gestione della banca dati, di implementazione della stessa da parte degli enti coinvolti nei procedimenti, nonché le modalità di accesso alla banca dati da parte di soggetti pubblici e privati.

## **CAPO II**

### **PROCEDURE URBANISTICO-EDILIZIE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

#### **Articolo 7 (Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive)**

1. Il procedimento automatizzato mediante presentazione allo SUAP di SCIA ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 160/2010 può essere applicato per l'esecuzione degli interventi di cui all'Allegato 1 (Elenco interventi urbanistico-edilizi soggetti a SCIA) che siano conformi alla disciplina urbanistica e territoriale, alle normative igienico-sanitarie, ambientali, di sicurezza e di prevenzione incendi, che non richiedano il rilascio di autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati di pubbliche amministrazioni e che non interessino aree od immobili soggetti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, salvo il caso in cui l'interessato disponga già degli atti amministrativi necessari e li produca unitamente alla SCIA.

2. La SCIA deve essere corredata delle dichiarazioni previste dall'articolo 21 bis, comma 2, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni e dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) a norma della vigente legislazione in materia, nonché dalla ricevuta del pagamento del contributo di costruzione, ove dovuto ai sensi degli articoli 38 e 39 della medesima l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Relativamente agli interventi di cui all'Allegato 1, lettere d), e), f), g), h), numeri 2, 3, 5, 6, 7, j), k), l), m), o), la SCIA deve essere corredata anche della relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato avente i contenuti stabiliti nel suddetto articolo 21bis, comma 3, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Relativamente agli interventi di cui all'Allegato 1, lettere n), p) e r), la SCIA deve essere corredata di attestazione della conformità urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria sottoscritta da tecnico abilitato di cui al medesimo articolo 21 bis, comma 3.
3. Per gli interventi di cui alla lettera i) dell'Allegato 1 inerenti impianti di teleradiocomunicazione la SCIA è inviata allo SUAP che provvede all'immediato inoltro all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL). La SCIA comprende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i dati relativi all'impianto, frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione, nonché l'esistenza dei requisiti di cui al presente comma e il rispetto del limite di esposizione e del valore di attenzione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).
4. Per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera g) dell'Allegato 1 concernenti linee ed impianti elettrici con tensione nominale superiore a 1.000 volt contestualmente alla presentazione della SCIA è data apposita comunicazione all'Amministrazione provinciale. Lo SUAP provvede ad acquisire in merito le valutazioni tecniche dell'ARPAL in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.
5. Per gli interventi di cui alla lettera j) dell'Allegato 1 i soggetti interessati presentano la SCIA allo SUAP che provvede all'immediato inoltro all'ARPAL. La SCIA comprende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i dati relativi all'impianto, frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione, nonché l'esistenza dei requisiti di cui al presente comma e il rispetto del limite di esposizione e del valore di attenzione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 e deve essere corredata della documentazione prevista dalla normativa statale e regionale per tale tipologia di impianti. L'ARPAL effettua le verifiche di competenza entro sessanta giorni dalla ricezione della SCIA.
6. Per gli interventi di cui alle lettere i) e j) dell'Allegato 1 ad installazione o modifica avvenuta entro i successivi trenta giorni l'interessato invia al Comune ed all'ARPAL i dati concernenti la misurazione di intensità del campo elettromagnetico per le verifiche di congruità dei livelli di esposizione effettivi rispetto a quelli dichiarati, da effettuarsi a cura dell'ARPAL entro i successivi trenta giorni.
7. La realizzazione degli interventi di cui alla lettera h) dell'Allegato 1 è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale, fatto salvo il rispetto delle limitazioni previste nella vigente disciplina urbanistico-edilizia e delle indicazioni contenute nelle linee guida e nei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale.
8. Ove entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA sia accertata la carenza dei presupposti o dei requisiti, la sussistenza di false dichiarazioni, di violazioni della disciplina di riferimento, di inesattezze non suscettibili di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni ovvero l'assenza di uno o più degli atti essenziali di cui la SCIA deve essere corredata, si applicano le disposizioni di cui al suddetto articolo 30, commi 2, 3, 4, 5 e 6.
9. Anche dopo il decorso del termine di cui al comma 8 resta fermo il potere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia di competenza del Comune interessato, nonché il potere di assunzione delle determinazioni in via di autotutela di cui agli articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni. In caso d'interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA si applicano le sanzioni amministrative stabilite nell'articolo 43 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

10. L'elenco degli interventi edilizi di cui all'Allegato 1 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, in adeguamento a sopravvenute disposizioni statali e regionali.

#### **Articolo 8**

#### **(Interventi urbanistico-edilizi rientranti nell'Allegato 1 comportanti rilascio di autorizzazioni, pareri e altri atti di assenso)**

1. Nel caso in cui per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1 sia richiesto il preventivo rilascio di autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati di competenza di amministrazioni pubbliche e qualora l'interessato non disponga già degli atti amministrativi necessari e non li produca unitamente alla SCIA, l'interessato presenta apposita istanza allo SUAP per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, comma 7, e 10.
2. A seguito dell'acquisizione o della formazione per silenzio-assenso dei titoli abilitativi o degli atti necessari, l'istanza di cui al comma 1 acquista efficacia di SCIA.

#### **Articolo 9**

#### **(Dichiarazione di inizio attività (DIA) obbligatoria per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive e procedimento di conferenza di servizi)**

1. Ove le istanze presentate allo SUAP ai sensi dell'articolo 7 del d.p.r. 160/2010 prevedano la realizzazione degli interventi edilizi di cui all'Allegato 2 (Interventi urbanistico-edilizi soggetti a DIA obbligatoria e a procedimento di conferenza di servizi) che siano conformi alla disciplina urbanistico-edilizia e territoriale, alla vigente programmazione commerciale e urbanistica emanata dalla Regione ed alle normative igienico-sanitarie, ambientali, di sicurezza e di prevenzione incendi, gli stessi sono realizzabili mediante DIA obbligatoria contenente la documentazione prevista nell'articolo 26, commi 2 e 3, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nel caso di presentazione di DIA obbligatoria per la realizzazione di linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di cui alla lettera f) dell'Allegato 2 con tensione nominale superiore a 1.000 volt, lo SUAP provvede a darne comunicazione all'Amministrazione provinciale e acquisisce le valutazioni tecniche dell'ARPAL in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.
3. Per gli interventi relativi alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui alla lettera g), numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'Allegato 2 alla DIA sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. La realizzazione di tali impianti di produzione di energia è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale, fatto salvo il rispetto delle limitazioni previste nella vigente disciplina urbanistico-edilizia e delle indicazioni contenute nelle linee guida e nei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera h) dell'Allegato 2 i soggetti interessati, contestualmente alla presentazione allo SUAP della DIA obbligatoria conforme a quanto previsto dall'articolo 87, comma 3, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modificazioni e integrazioni, presentano istanza all'ARPAL, corredata della documentazione prevista dalla normativa statale e regionale, per l'espressione del parere di competenza in merito al rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento elettromagnetico. Tale parere è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. Entro trenta giorni dall'installazione l'interessato è tenuto ad inviare al Comune ed all'ARPAL i dati concernenti la misurazione di intensità del campo elettromagnetico per le verifiche di congruità dei livelli di esposizione effettivi rispetto a quelli dichiarati, da effettuarsi a cura dell'ARPAL entro i successivi trenta giorni.
5. La Giunta regionale può emanare specifiche disposizioni di ulteriori semplificazioni relative alle procedure di SCIA e di DIA obbligatoria aventi ad oggetto gli interventi di cui alla lettera h) dell'Allegato 1 e di cui alla lettera f) dell'Allegato 2, nel rispetto delle disposizioni statali.
6. Gli interventi urbanistico-edilizi oggetto della DIA obbligatoria possono essere iniziati decorso il termine di trenta giorni dalla relativa presentazione. Entro il medesimo termine il responsabile dello SUAP può notificare all'interessato ordine motivato di non effettuare il preciso intervento ove riscontri l'assenza di uno o più dei presupposti o dei requisiti prescritti ovvero di una o più delle

- condizioni stabilite dall'articolo 26, comma 2, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Per gli adempimenti relativi al versamento del contributo di costruzione dovuto, all'integrazione della documentazione a corredo della DIA obbligatoria, all'inizio e all'ultimazione dei lavori, nonché alla stipulazione dell'atto convenzionale, si applicano le disposizioni stabilite nel suddetto articolo 26.
7. Nel caso gli interventi oggetto dell'istanza di cui al comma 1 richiedano il rilascio di autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati di competenza di amministrazioni pubbliche per il cui rilascio sia previsto un termine inferiore a novanta giorni, fino all'acquisizione di tali atti la DIA obbligatoria è priva di effetti e l'interessato non può dare inizio ai lavori. A tal fine il responsabile dello SUAP:
    - a) può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e successivi della l. 241/1990 per acquisire tali atti, da concludersi nel termine di trenta giorni dall'indizione della conferenza;
    - b) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi, conclude in ogni caso il procedimento considerando acquisito l'assenso di tali amministrazioni dando atto che la DIA obbligatoria è divenuta efficace con conseguente facoltà di inizio dei lavori.
  8. L'elenco degli interventi edilizi di cui all'Allegato 2 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, in adeguamento alle sopravvenute disposizioni statali e regionali.

#### **Articolo 10 (Procedimento unico di conferenza di servizi)**

1. Ferme restando le procedure di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni e integrazioni relative alle attività commerciali e di autorizzazione unica disciplinate dalla l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e di conferenza di servizi di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 (Procedure per l'approvazione regionali dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi negli ambiti portuali), l'interessato presenta istanza allo SUAP ai sensi dell'articolo 7 del d.p.r. 160/2010 per la realizzazione di:
  - a) interventi edilizi soggetti a rilascio di permesso di costruire, in quanto non rientranti tra le opere soggette a DIA obbligatoria a norma dell'articolo 9;
  - b) interventi edilizi soggetti a DIA obbligatoria che comportino l'acquisizione di autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati di competenza di diverse amministrazioni pubbliche per il cui rilascio sia previsto un termine superiore a novanta giorni;
  - c) interventi edilizi soggetti a procedure di VIA o di verifica-screening;
  - d) interventi per installazione di impianti di teleradiocomunicazione con potenza superiore a 20 watt non rientranti nel campo di applicazione della SCIA.
2. Nei casi di cui al comma 1 il responsabile dello SUAP è tenuto a:
  - a) indire entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e successivi della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni da concludersi nel termine di novanta giorni dalla relativa indizione;
  - b) inserire nel sito web istituzionale dello SUAP e del Comune interessato l'istanza presentata.
3. Ove le istanze di cui al comma 1 comportino l'approvazione di interventi urbanistico-edilizi in variante agli atti di pianificazione territoriale ed agli strumenti urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia, tali istanze devono essere corredate di una dettagliata relazione delle opere e delle attività da realizzare e del loro rapporto con la disciplina territoriale ed urbanistica e con le normative in materia paesistica, ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro degli impianti.
4. Lo SUAP, accertata la procedibilità dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, convoca entro i successivi dieci giorni la conferenza di servizi in seduta referente ai sensi degli articoli 14 e successivi della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, invitando ogni Amministrazione interessata per l'illustrazione del progetto e l'avvio della relativa istruttoria.
5. Gli atti presentati nel corso della conferenza di servizi in seduta referente ed il relativo verbale sono depositati a cura del Comune interessato a libera visione del pubblico per un periodo di tempo di almeno quindici giorni consecutivi, previo avviso sul sito istituzionale dello SUAP e del



- Comune e su almeno un giornale quotidiano a diffusione regionale, al fine della presentazione nello stesso periodo di eventuali osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse.
6. Entro il termine di quindici giorni a decorrere dalla data di svolgimento della conferenza in seduta referente, lo SUAP può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti necessari ai fini istruttori, con conseguente sospensione del termine di cui al comma 7.
  7. Il procedimento è concluso mediante conferenza di servizi in seduta deliberante da effettuarsi entro il termine di novanta giorni dalla data della conferenza referente. Nei casi di cui al comma 3 la determinazione da concordarsi in conferenza in seduta deliberante deve essere preceduta dall'acquisizione dell'assenso degli organi regionali, provinciali e comunali competenti in materia paesistica, urbanistica ed ambientale. Nel caso di dissensi manifestati in conferenza di servizi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
  8. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), l'istanza si intende accolta qualora entro il termine di cui ai commi 2 e 7 non sia stata conclusa la conferenza dei servizi in seduta deliberante.
  9. La determinazione da concordarsi in sede di conferenza in seduta deliberante sostituisce a tutti gli effetti le intese, i concerti, i nulla osta, le autorizzazioni, le approvazioni o gli assensi comunque denominati delle amministrazioni pubbliche interessate diverse da quelle di cui al comma 7 e contiene anche la pronuncia sulle eventuali osservazioni pervenute.
  10. Delle determinazioni conclusive assunte dalla conferenza dei servizi è data notizia a cura dello SUAP mediante avviso, recante l'indicazione della sede di deposito degli atti approvati, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e nel sito web istituzionale dello SUAP e del Comune interessato.
  11. Ove gli interventi edilizi siano soggetti a procedure di VIA o di verifica-screening le istanze di cui al comma 1 devono essere corredate dall'istanza di attivazione della procedura di VIA o di verifica-screening da inviare alla Regione e la relativa pronuncia, da rendersi nel rispetto dei termini previsti dalla normativa regionale, confluisce nel procedimento di conferenza di servizi; in tali casi il termine per la conclusione del procedimento di conferenza di servizi è elevato a centocinquanta giorni.
  12. Nel caso di istanze aventi ad oggetto impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili rientranti nella fattispecie di cui al comma 11, all'interno della procedura di VIA o di verifica-screening viene rilasciata dalla Regione anche l'autorizzazione paesistico ambientale di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni.
  13. Ove la pronuncia regionale di VIA o di verifica-screening contenga prescrizioni che comportino l'adeguamento del progetto, la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 11 è sospesa fino alla consegna degli atti contenenti l'adeguamento stesso.

#### **Articolo 11**

##### **(Localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione di cui agli articoli 7, 9 e 10)**

1. La realizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione di cui agli articoli 7, 9 e 10, in quanto opere di urbanizzazione primaria, è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale fatto salvo il rispetto della disciplina prevista nel Piano di organizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione approvato dal Comune sulla base dei programmi di sviluppo delle reti proposti dai soggetti gestori. Tale Piano, ove si ponga in variante alla vigente strumentazione urbanistica comunale, è approvato, in caso di Piano Urbanistico Comunale (PUC), con la procedura stabilita per l'aggiornamento periodico di cui all'articolo 43 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni e, in caso di strumento urbanistico generale, con la procedura relativa alle varianti la cui competenza approvativa è attribuita alle Province ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale.

**Articolo 12**  
**(Interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti)**

1. Gli insediamenti produttivi esistenti destinati ad attività artigianali, industriali ubicati in lotti contigui di estensione non superiore a 30.000 metri quadrati, agricole ed agrituristiche, ad alberghi tradizionali, a strutture turistico ricettive e ad attività socio-assistenziali e commerciali, con esclusione delle grandi strutture di vendita, possono essere ampliati mediante interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia e di nuova costruzione da realizzare all'interno del lotto di proprietà alle seguenti inderogabili condizioni:
  - a) contestuale ammodernamento tecnologico degli impianti, miglioramento della qualità degli ambienti di lavoro e dell'aspetto esteriore delle costruzioni;
  - b) conformità alla destinazione d'uso prevista dalla pianificazione urbanistica comunale, salvi i casi di ampliamenti da localizzare in area contigua, purchè di superficie non superiore al 30 per cento del lotto su cui insiste l'attività produttiva esistente, avente destinazione d'uso diversa e comunque non gravata da vincoli di inedificabilità assoluta in base a normative statali o regionali o ad atti di pianificazione urbanistica o territoriale;
  - c) conformità alla vigente programmazione commerciale e urbanistica emanata dalla Regione; per le medie strutture di vendita l'intervento di ampliamento deve comunque prevedere la demolizione e ricostruzione dell'intera struttura esistente;
  - d) conformità ai parametri dell'altezza e delle distanze minime dalle costruzioni stabiliti dalla pianificazione urbanistica comunale o dalla vigente legislazione in materia per l'area in cui ricade l'attività produttiva oggetto di ampliamento e, laddove non siano fissati limiti di altezza, non oltre l'altezza massima delle costruzioni esistenti nell'insediamento produttivo oggetto di intervento, con esclusione degli eventuali impianti tecnologici necessari per il funzionamento dell'attività;
  - e) conformità con la disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, dei Piani di Bacino e dei Piani Regolatori Portuali; in presenza di discipline che stabiliscono parametri massimi di impermeabilizzazione del suolo, gli interventi di ampliamento delle attività produttive esistenti possono, in alternativa all'applicazione di tali discipline, adottare modalità esecutive tali da assicurare la ritenzione temporanea delle acque piovane attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
  - f) salvaguardia delle alberature di pregio presenti nell'area di intervento;
  - g) negli ampliamenti degli insediamenti industriali ed artigianali, lungo i confini a contatto con insediamenti a destinazione d'uso diversa da quella produttiva, siano poste a dimora alberature d'alto fusto per la mitigazione degli impatti visivi;
  - h) per gli ampliamenti degli alberghi tradizionali, delle strutture turistico ricettive e delle strutture socio-assistenziali la progettazione architettonica degli interventi assicuri un armonico inserimento rispetto alla costruzione esistente;
  - i) per gli ampliamenti degli edifici utilizzati per l'attività di agriturismo siano rispettate le tipologie edilizie degli edifici esistenti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 non sono cumulabili con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali entro soglie percentuali predeterminate e sono realizzabili mediante presentazione allo SUAP di DIA obbligatoria in deroga alla disciplina dei piani urbanistici e territoriali vigenti e/o operanti in salvaguardia, fatto salvo in ogni caso il rispetto della dotazione dei parcheggi pertinenziali previsti dalla disciplina urbanistico comunale, nonché della dotazione di opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria per il soddisfacimento degli standard urbanistici necessari da regolare in apposito atto convenzionale da allegare alla DIA obbligatoria e contenente gli impegni del soggetto attuatore, nonché le modalità, i termini per l'esecuzione delle opere non oltre quelli di validità della DIA obbligatoria e le garanzie per la loro realizzazione. In tale ipotesi l'efficacia della DIA obbligatoria resta sospesa fino all'avvenuta stipulazione con il Comune dell'atto convenzionale.
3. Negli insediamenti industriali esistenti su lotti di estensione superiore a 30.000 metri quadrati possono essere assentiti, con le modalità procedurali di cui al comma 2 e nel rispetto delle condizioni previste ai commi 1 e 2, interventi edilizi di ampliamento delle costruzioni esistenti fino al 20 per cento della superficie coperta finalizzati allo sviluppo dell'attività produttiva.

4. La destinazione d'uso urbanistica degli edifici oggetto degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 aventi ad oggetto attività artigianali, industriali, agricole, agrituristiche e commerciali deve essere mantenuta per venti anni sulla base dell'atto convenzionale da allegare alla DIA obbligatoria e da trascrivere nei registri immobiliari entro la data di ultimazione dei lavori, pena l'inefficacia della DIA; per gli interventi di ampliamento aventi ad oggetto alberghi tradizionali, strutture turistico ricettive e strutture socio-assistenziali il vincolo di destinazione d'uso urbanistica deve essere mantenuto per venti anni con le stesse modalità indicate in precedenza.

### **TITOLO III**

#### **SANZIONI**

##### **Articolo 13 (Sanzioni)**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle specifiche normative nelle diverse materie e dall'articolo 19, comma 6, della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, l'esecuzione di interventi urbanistico-edilizi in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della presente legge od in difformità dalla SCIA o dal titolo abilitativo formatosi è assoggettata alle sanzioni amministrative stabilite dalle vigenti normative di settore interessate.

### **TITOLO IV**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

##### **Articolo 14**

**(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 (Procedure per l'approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi negli ambiti portuali))**

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 9/2003 le parole: "ed è richiesto il consenso unanime di tutti gli Enti territoriali partecipanti" sono sostituite dalle seguenti: "e nel caso di dissensi manifestati in conferenza di servizi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni".

##### **Articolo 15 (Norme transitorie)**

1. La Giunta regionale istituisce il tavolo di coordinamento regionale della rete degli SUAP di cui all'articolo 5 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto più favorevoli e su richiesta dell'interessato, anche nei confronti delle istanze presentate ai sensi del Capo VI della legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal d.lgs. 112/1998 nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale") il cui procedimento alla data di entrata in vigore della presente legge non sia ancora giunto a conclusione.

##### **Articolo 16 (Abrogazione di norme)**

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) i Capi V e VI della legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal d.lgs. 112/1998 nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale").

- b) l'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal d.lgs. 112/1998 nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale"))).
2. È, inoltre, abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

**Articolo 17**  
**(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, si provvede, ai sensi della l.r. 13/2011, con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio, all'U.P.B. 18.204 "Spese per il sistema informativo regionale".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 5 aprile 2012

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

**Allegato 1 – Elenco interventi urbanistico-edilizi per edifici ed impianti e relative pertinenze destinati alle attività indicate all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), d), e) soggetti a SCIA (Articolo 7)**

- a) occupazioni di suolo mediante deposito di merci o di materiali;
- b) realizzazione di impianti per attività all'aperto;
- c) installazione di manufatti temporanei, non rientranti nell'attività edilizia libera di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e) della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, di qualunque genere e destinazione purché non infissi stabilmente al suolo e finalizzati a soddisfare dimostrate esigenze temporalmente circoscritte la cui durata non sia superiore a un anno e a due anni per i manufatti funzionali all'attività cantieristica navale aventi altezza superiore a 4 metri e superficie coperta superiore a 50 metri quadrati da rimuovere comunque al termine delle attività;
- d) opere temporanee per attività di ricerca in sottosuolo che abbiano carattere geognostico da eseguire in aree interne al centro edificato;
- e) opere da realizzare all'interno degli edifici, sempreché non interessino gli elementi strutturali portanti e non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o modifiche della destinazione d'uso;
- f) realizzazione all'interno del perimetro degli insediamenti nonché nell'ambito di infrastrutture ferroviarie, autostradali e portuali di opere di manutenzione straordinaria per il rispetto delle normative ambientali, igienico-sanitarie e di sicurezza nelle lavorazioni ed il miglioramento o la maggiore efficienza degli impianti esistenti, sempreché non comportanti aumento delle superfici agibili di calpestio, né mutamento delle destinazioni d'uso, né modifiche della tipologia edilizia;
- g) realizzazione di linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica realizzate con cavi interrati o con cavi aerei sostenuti da palificazioni in legno infisse direttamente nel terreno o da palificazioni in lamiera con basamenti non affioranti dal terreno:
  - 1) con tensione nominale fino a 5.000 V;
  - 2) con tensione nominale superiore a 5.000 V e fino a 15.000 V la cui lunghezza non superi i 500 metri;
  - 3) opere accessorie, varianti, rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale fino a 15.000 V a condizione che gli interventi stessi non modifichino lo stato dei luoghi;
- h) interventi per l'installazione di:
  - 1) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, integrati o aderenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della copertura degli edifici o strutture esistenti, purché di superficie non superiore a quella della copertura stessa;
  - 2) pannelli solari fotovoltaici di qualsiasi potenza e impianti solari termici a servizio di edifici od insediamenti produttivi esistenti, anche con caratteristiche diverse da quelle di cui al punto 1, da realizzare sugli edifici o sulle strutture esistenti o nelle aree di pertinenza;
  - 3) impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui al punto 2), realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per utilizzo nei medesimi edifici;
  - 4) generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
  - 5) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione massima inferiore a 50 KWe (micro generazione);
  - 6) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas, diversi da quelli di cui al punto 5, da realizzare all'interno di edifici esistenti, purché non comportanti alterazione dei volumi o delle superfici, modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;
  - 7) impianti idroelettrici e geotermoelettrici, aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, da realizzare in edifici esistenti, purché non comportanti realizzazione di nuove opere di presa, alterazione dei volumi o delle superfici, modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;

- i) interventi relativi a impianti di teleradiocomunicazione consistenti in:
  - 1) modificazioni di impianti esistenti implicanti variazione della frequenza o riduzione della potenza installata;
  - 2) realizzazione di nuovi impianti radio per trasmissione punto-punto e punto multi-punto e di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima irradiata in singola antenna non superiore a 7 watt;
  - 3) realizzazione di impianti per radioamatori per il cui esercizio sia stata rilasciata la concessione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214 (Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori);
  - 4) realizzazione di impianti del Ministero degli Interni, delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale, della Polizia Municipale e della Protezione Civile;
- j) realizzazione di nuovi impianti per radiodiffusione televisiva in tecnica digitale con potenza massima irradiata in singola antenna superiore a 7 watt e non superiore a 20 watt;
- k) allacciamenti alle reti di distribuzione di telefonia fissa, dell'energia elettrica e del gas;
- l) interventi di restauro o risanamento conservativo nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali della costruzione preesistente, comprensivi delle opere di eliminazione di superfetazioni e di ripristino dei caratteri architettonici originari, e non comportanti modifiche della destinazione d'uso dell'intera costruzione;
- m) interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 10 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, attraverso opere edilizie all'interno dell'edificio, sempreché non comportino aumento del numero delle unità immobiliari in misura eccedente ad una unità immobiliare aggiuntiva a quella esistente, modifiche della volumetria, della sagoma, ovvero, limitatamente, agli immobili comprese nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), non comportanti mutamenti della destinazione d'uso delle singole unità immobiliari, né modifiche dei prospetti della costruzione;
- n) mutamenti di destinazione d'uso senza opere edilizie che comportino il passaggio a diverse categorie di funzioni come definite dalla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni;
- o) mutamenti di destinazione d'uso con opere edilizie meramente interne e che non comportino incremento del volume urbanistico o della superficie agibile come definita nell'articolo 67 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- p) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- q) realizzazione di parcheggi privati pertinenziali ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 80) e successive modificazioni ed integrazioni;
- r) le opere di sistemazione di aree, ivi compresi i parcheggi a raso anche non pertinenziali, non comportanti realizzazione di nuove costruzioni, nonché di aree ludico ricreative e le opere di arredo pubblico e privato anche di natura pertinenziale, purché non comportanti creazione di volumetria.

**Allegato 2 - Elenco interventi urbanistico-edilizi soggetti a DIA obbligatoria per edifici ed impianti e relative pertinenze destinati alle attività indicate all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) (Articolo 9)**

- a) interventi di manutenzione straordinaria eccedenti quelli di cui alla lettera f) dell'Allegato 1;
- b) interventi di restauro e di risanamento conservativo comportanti modifiche all'esterno dell'edificio o dell'impianto volte alla realizzazione di locali accessori o tecnici per gli impianti tecnologici necessari alle attività in esercizio o per il rispetto delle normative di settore e in materia di risparmio energetico;
- c) interventi di ristrutturazione edilizia ivi compresi quelli di demolizione e successiva ricostruzione, comportanti anche modifiche all'esterno dell'edificio, nonché quelli di ampliamento entro soglie percentuali massime predeterminate dallo strumento urbanistico comunale;
- d) parcheggi privati pertinenziali realizzabili in sottosuolo nelle zone e nei casi espressamente previsti dallo strumento urbanistico comunale ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) opere di natura pertinenziale comportanti creazione di volumetria come definite dall'articolo 17 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, semprechè specificamente disciplinate dalla strumentazione urbanistica nel rispetto dei parametri dimensionali massimi di cui al comma 4 del medesimo articolo;
- f) realizzazione di linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con caratteristiche diverse da quelle indicate nell'Allegato 1:
  - 1) con tensione nominale fino a 5.000 V;
  - 2) con tensione nominale superiore a 5.000 V e fino a 15.000 V la cui lunghezza non superi i 500 metri;
  - 3) opere accessorie, varianti, rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale fino a 15.000 V a condizione che gli interventi stessi non modifichino lo stato dei luoghi;
- g) impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di seguito indicati:
  - 1) impianti fotovoltaici a terra fino a 20 kW collocati in aree al di fuori del lotto di pertinenza;
  - 2) impianti eolici di nuova realizzazione con capacità di generazione fino a 200 kW che non richiedano sostanziali modifiche alla viabilità pubblica esistente o esecuzione di percorsi di accesso di lunghezza superiore a 100 metri;
  - 3) impianti eolici fino a 1 MW che costituiscano ampliamento di parchi eolici esistenti che non richiedano sostanziali modifiche alla viabilità pubblica esistente o esecuzione di percorsi di accesso di lunghezza superiore a 100 metri;
  - 4) impianti di rilevazione anemometrica mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, da rimuovere comunque alla fine della campagna di misurazione nel caso in cui si preveda una durata della rilevazione superiore a trentasei mesi;
  - 5) impianti idroelettrici con capacità di generazione fino a 100 kW;
  - 6) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas, con capacità di generazione fino a 200 kW;
  - 7) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo con capacità di generazione massima inferiore a 1.000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3.000 kWt;
- h) realizzazione di nuovi impianti con potenza massima irradiata superiore a 7 watt e non superiore a 20 watt diversi da quelli di cui alla lettera j) dell'Allegato 1, inserimento di apparati con tecnologia UMTS e sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti, modifica di impianti esistenti non rientranti nella lettera i), punto 1 dell'Allegato 1;
- i) apposizione di cartelloni pubblicitari e l'installazione di elementi di arredo urbano comportanti opere murarie, realizzati su suolo privato;
- l) realizzazione di serre e di manufatti accessori funzionali alla conduzione del fondo;
- m) interventi per lo sviluppo delle attività produttive esistenti previsti dall'articolo 12 della presente legge.

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 05 APRILE 2012 N. 10**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La Giunta regionale, su proposta del Vice Presidente della Giunta Marilyn Fusco, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 35 in data 5 luglio 2011;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 luglio 2011, dove ha acquisito il numero d'ordine 163;
- c) è stato assegnato alle Commissioni consiliari IV e VI ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio e alla II ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno in data 15 luglio 2011;
- d) le Commissioni consiliari IV e VI si sono espresse favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 23 gennaio 2012;
- e) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 16 febbraio 2012;
- f) è stato esaminato ed approvato all'unanimità con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 28 marzo 2012;
- g) la legge regionale entra in vigore il 26 aprile 2012.

**2. RELAZIONI AL CONSIGLIO**

*Relazione di maggioranza (Consigliere Scibilia S.)*

*Con questo disegno di legge n. 163 "Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico", ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea Legislativa, la Regione Liguria intende disciplinare l'introduzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, quale punto di accesso unico ai servizi della Pubblica amministrazione per le imprese, previsto anche dalla Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, in merito alle vicende amministrative riguardanti l'attività produttiva al fine di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento conclusivo per la realizzazione dell'intervento richiesto.*

*Si tratta, pertanto, di uno strumento di semplificazione amministrativa che opera attraverso il procedimento unico, insieme di atti ed endoprocedimenti istruttori finalizzati all'adozione di un unico provvedimento.*

*Sono previsti due tipi di procedimenti: quello definito "automatizzato" ed il procedimento "ordinario", che comprende tutti i restanti procedimenti in cui sono coinvolte più amministrazioni che possono richiedere una Conferenza di servizi, procedure urbanistico-edilizie semplificate e raccordate con le procedure di VIA o di verifica-screening.*

*I Comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro o in Convenzione con le Camere di Commercio.*

*Per i Comuni non ancora attrezzati in tal senso, la gestione del SUAP resta in capo alle Camere di Commercio, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo all'Ente locale.*

*La presente legge ha lo scopo di operare una revisione in chiave di semplificazione e di snellimento delle procedure urbanistico-edilizie, inserendo misure agevolatrici per l'ampliamento degli insediamenti produttivi esistenti; di acquisire una funzione operativa centrale rilevante, mettendo i Comuni nelle condizioni più favorevoli per adempiere ai propri compiti; di facilitare le azioni di aggregazione dell'esercizio delle funzioni*



comunali oltre a perseguire l'obiettivo dell'omogeneità applicativa delle normative e delle procedure, esigenza peraltro sentita dalle Associazioni di categoria delle imprese e dell'artigianato.

Tale normativa prevede, altresì, la costituzione di una rete regionale del SUAP, nonché di definire i percorsi e gli strumenti che possano avviare il processo di progressivo snellimento delle varie procedure e dare avvio ad un nuovo modello di istruttoria e gestione delle istanze proveniente dalle attività produttive.

Tra gli articoli maggiormente significativi si segnalano i seguenti:

Articolo 7: contiene la disciplina della SCIA, definendone l'ambito di applicazione.

Tale articolo discende dall'attuazione dell'articolo 5 del DPR n. 160/2010, nonché dall'articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Risultano ricompresi nell'ambito di applicazione della SCIA tutti gli interventi assoggettati, dalla l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, a comunicazione di avvio dell'attività ed altri ulteriori interventi di minor incidenza che, anche se assoggettati a DIA obbligatoria, non risultano però riconducibili alle fattispecie soggette a rilascio di permesso di costruire ai sensi della legislazione statale.

Sono da ricomprendere nel campo di applicazione della SCIA gli interventi urbanistico-edilizi già in precedenza assoggettati a DIA semplice (mentre non sono soggetti a SCIA gli interventi soggetti a DIA alternativa o sostitutiva del rilascio di permesso di costruire).

Presupposti per l'applicazione della SCIA agli interventi di cui all'allegato 1, come emendato, sono costituiti dalla conformità degli stessi alla disciplina urbanistica e territoriale, alle normative igienico-sanitarie, ambientali, di sicurezza e di prevenzione incendi, dal fatto che gli immobili interessati non siano soggetti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nonché dall'assenza dell'obbligo di conseguire il preventivo rilascio di altri assensi o autorizzazioni, pareri od atti amministrativi (fatto salvo il caso in cui l'interessato disponga già dei titoli abilitativi e/o degli atti presupposti e li produca unitamente alla SCIA).

- Articolo 9: individua la disciplina della DIA obbligatoria, di cui all'allegato 2, come emendato, per gli interventi urbanistico-edilizi ovvero gli interventi in oggi soggetti a DIA obbligatoria che non sono stati inseriti nel regime della SCIA.

- Articolo 10: prevede il procedimento unico di Conferenza di servizi.

- Articolo 11: introduce specifiche misure, non soggette a limiti di efficacia temporale, per interventi edilizi di ampliamento degli insediamenti produttivi esistenti.

Il testo del disegno di legge, composto da diciassette articoli oltre agli Allegati n. 1 e n. 2, è stato esaminato in sede congiunta delle Commissioni consiliari IV e VI competenti per l'esame in sede referente ed è stato illustrato dagli Assessori competenti a cui hanno fatto seguito le audizioni dei soggetti direttamente interessati dal provvedimento.

In tali occasioni il provvedimento è stato oggetto di dibattito e fruttuoso approfondimento anche a seguito del contributo di tutti i Rappresentanti delle forze politiche presenti in questa Assemblea Legislativa.

Le Commissioni consiliari IV e VI, in seduta congiunta, hanno provveduto, in data 23 gennaio 2012, all'approvazione, con emendamenti, del disegno di legge a maggioranza dei componenti e la II Commissione ha espresso all'unanimità il parere di compatibilità, ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento interno del Consiglio regionale, nella seduta del 16 febbraio 2012.

Auspico che il suddetto disegno di legge possa essere approvato ad ampia maggioranza di voti.

## **RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere Melgrati M.)**

*Nel testo approvato del D.D.L. 163 sulla disciplina per l'esercizio delle attività produttive che va a normare la possibilità di ampliamento degli edifici che ospitano le attività produttive, artigianali, industriali, commerciali, agricole ed agrituristiche ed attività socio assistenziali non sono stati inseriti i Residence, cioè le strutture alberghiere con la tipologia Residenza Turistica Alberghiera*

*Questa è una grave dimenticanza, poiché il combinato disposto della Legge Reg. 1 e della Legge Reg. 2 del 2009, dette "Leggi Ruggeri", definiscono le R.T.A. (ovvero i residence) alla stregua di vere e proprie strutture alberghiere. Ancora una volta gli Albergatori Liguri, in particolare i proprietari di R.t.a., sono considerati dalla Giunta di Centro Sinistra figli di un Dio Minore.*

*La giustificazione addotta dalla Giunta è che, essendo state le R.T.A. stralciate dal vincolo alberghiero, e quindi passibili di trasformazione in civile abitazione (alloggi), non si vogliono incentivare ampliamenti di strutture che potrebbero poi, dopo l'ampliamento, essere svincolate e finire sul mercato.*

*Non sappiamo come la Giunta sia riuscita a far digerire ai gruppi oltranzisti anticamento della sinistra estrema questa legge, che come vincolo all'ampliamento di attività produttive pone solo il vincolo del lotto contiguo non superiore a 30,000, l'incremento non superiore al 10% del lotto su cui insiste l'attività produttiva, la conformità al parametro dell'altezza e delle distanze minime dalle costruzioni stabilite dalla vigente legislazione o dai P.u.c. in vigore in definitiva una discreta legge, ma l'ultrasinistra e gli ambientalisti estremi la avranno letta bene?*

*Come promotore e primo firmatario, insieme al Gruppo Consiliare del P.d.l., ho presentato un emendamento all'art. 11 che propone l'inserimento nelle possibilità di ampliamento dettate dal D.D.L. anche i Residence, con l'aggiunta, per questa categoria specifica, di un vincolo decennale alla gestione alberghiera.*

*Ancora una volta sono costretto a constatare che il Presidente Burlando non ha mantenuto la parola. La legge sull'ampliamento degli alberghi e attività produttive è stato un formale impegno del Presidente, disatteso per più di un anno, tanto è trascorso ormai dalla data del 23 di febbraio 2011 quando, durante il Consiglio Regionale che approvava la legge di modifica del Piano Casa, in seguito ad un ordine del giorno promosso dal gruppo del P.d.l., sottoscritto e votato all'unanimità, il Presidente Burlando si era preso il formale impegno di presentare, entro 90 giorni, una proposta di legge organica a modifica della legge Ruggeri, che prevedesse meccanismi di ampliamento per gli alberghi con corsia preferenziale e facilitata, e una proposta di legge per le attività produttive in genere, sia artigianali, che agricole, industriali o commerciali.*

*Oggi la legge è realtà, ma da sola, senza la modifica alla vituperata Legge Ruggeri non è ancora in grado di rispondere alle esigenze del settore alberghiero ligure che langue attraversato da una profonda crisi. Pertanto, sottolineando la necessità urgente di riformare le Leggi Regionali 1 e 2 del 2009, il Gruppo Consiliare Pdl si rende disponibile a votare a favore di questo disegno di legge, riconoscendo in esso uno sforzo concreto della Giunta verso le categorie produttive, purché venga accolto il nostro emendamento all'articolo 11.*

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Note all'articolo 1*

- *Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 è pubblicato nella G.U. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.;*
- *La legge 6 agosto 2008, n. 133 è pubblicato nella G.U. 21 agosto 2008, n. 195, S.O.;*
- *Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 è pubblicato nella G.U. 30 settembre 2010, n. 229, S.O..*

*Nota all'articolo 2*

- *La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 è pubblicata nella G.U.C.E. 27 dicembre 2006 n. L 376/36.*

*Nota all'articolo 4*

- *La legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 è pubblicata nel B.U. 15 giugno 2011, n. 10.*

*Note all'articolo 5*

- *Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 159 è pubblicato nella G.U. 30 settembre 2010, n. 229, S.O.;*
- *Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 è pubblicato nella G.U. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.;*
- *La legge 6 agosto 2008, n. 133 è pubblicata nella G.U. 21 agosto 2008, n. 195, S.O..*

*Nota all'articolo 7*

- *Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 è pubblicato nella G.U. 28 agosto 2003, n. 199.*

*Note all'articolo 9*

- *Il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 è pubblicato nella G.U. 15 settembre 2003, n. 214, S.O.;*

*Note all'articolo 10*

- *La legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 è pubblicata nel B.U. 3 gennaio 2007, n. 1;*
- *La legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 è pubblicata nel B.U. 19 marzo 2003, n. 5;*
- *Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è pubblicata nella G.U. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.;*
- *La legge 6 luglio 2002, n. 137 è pubblicata nella G.U. 8 luglio 2002, n. 158.*

*Nota all'articolo 11*

- *La legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 è pubblicata nel B.U. 17 settembre 1997, n. 16.*

*Nota all'articolo 14*

- *La legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 è pubblicata nel B.U. 19 marzo 2003, n. 5.*

*Nota all'articolo 15*

- *La legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 è pubblicata nel B.U. 14 aprile 1999, n. 6.*

*Nota all'articolo 16*

- *La legge regionale 6 agosto 2001, n. 27 è pubblicata nel B.U. 22 agosto 2001, n. 8.*

**4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi – Settore Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione.*

## **LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2012 N. 11**

### **Costituzione della rete alcologica regionale.**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

#### **Articolo 1 (Finalità)**

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalle leggi nazionali e dagli atti di programmazione sanitaria regionali, adotta un'Azione programmata per la costituzione della Rete Alcologica Regionale, al fine di attuare un intervento organico nel campo della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle dipendenze alcologiche e delle patologie correlate.
2. La Rete Alcologica Regionale costituisce una rete del Piano socio-sanitario regionale.

#### **Articolo 2 (Principi guida)**

1. La Regione realizza l'Azione programmata di cui all'articolo 1 ispirandosi ai seguenti principi guida:
  - a) assicurare una risposta assistenziale organizzata su tutto il territorio regionale capace di favorire il rapporto con il soggetto alcoldipendente, fare emergere le sottostanti motivazioni e farsi carico delle patologie correlate;
  - b) affidare a équipe multidisciplinari delle dipendenze i comportamenti di abuso alcolico, investendo le stesse di funzioni di educazione sanitaria, di prevenzione, di intervento diagnostico e di orientamento terapeutico.
2. L'Azione regionale opera attraverso una rete integrata di servizi a livello regionale che affrontano in modo coordinato i molteplici aspetti dell'alcoldipendenza relativi a prevenzione, accesso ai servizi, diagnosi, cura e riabilitazione.
3. Il modello organizzativo adottato dalla Regione è finalizzato a favorire la continuità di intervento attraverso l'integrazione operativa tra i servizi socio-sanitari territoriali e quelli ospedalieri prevedendo, altresì, la partecipazione sistematica ai programmi di attività da parte delle associazioni di promozione sociale e volontariato, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, delle équipe alcologiche territoriali e degli specialisti ospedalieri.
4. Per la definizione del modello organizzativo, di cui al comma 3, sono previsti appositi protocolli tramite i quali si realizza la partecipazione attiva di tutti gli operatori.

#### **Articolo 3 (Istituzione e funzioni del Centro Alcologico Regionale)**

1. La Regione, in coerenza con i principi guida di cui all'articolo 2, istituisce il Centro Alcologico Regionale. Il Centro svolge le funzioni specialistiche in ambito diagnostico, clinico e di ricerca che non possono essere attuate presso i Servizi di Alcologia delle Aziende sanitarie locali.
2. Il Centro Alcologico Regionale svolge le seguenti funzioni:
  - a) fornisce supporto ai nuclei operativi alcologici attivi sul territorio nell'elaborazione di protocolli per la gestione delle patologie alcolcorrelate;
  - b) realizza azioni di confronto e collaborazione con le realtà territoriali sulle problematiche alcolcorrelate;
  - c) interagisce con le Unità Operative dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST-Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro al fine di garantire i necessari percorsi diagnostico-terapeutici a favore dei pazienti affetti da patologie alcolcorrelate.
3. Il Centro Alcologico Regionale ha sede presso l'Unità Operativa Alcologia e Patologie correlate dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST-Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.

4. Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettera c), l'Unità Operativa Alcologia e Patologie correlate dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST-Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro è dotata di posti letto di day hospital in base a quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio regionale-Assemblea legislativa 26 febbraio 2008, n.8 (Stralcio del Piano sociosanitario relativo alla rete di cura ed assistenza. Accorpamento e nuova definizione di alcune Aziende sanitarie).

**Articolo 4**  
**(Organizzazione del Centro Alcologico Regionale)**

1. L'articolazione organizzativa e il funzionamento del Centro Alcologico Regionale sono definiti con apposito regolamento adottato dall'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST-Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.
2. La funzione di coordinamento del Centro Alcologico Regionale è svolta dal Direttore dell'Unità Operativa Alcologia e Patologie correlate dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST-Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.

**Articolo 5**  
**(Comitato Tecnico Scientifico per le patologie alcolcorrelate)**

1. E' istituito il Comitato Tecnico Scientifico per le patologie alcolcorrelate, nominato dalla Giunta regionale e composto da:
  - a) il Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS) o suo delegato;
  - b) il Dirigente dell'Unità Operativa Alcologia e Patologie correlate dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST-Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro;
  - c) il Coordinatore della Rete di gastroenterologia prevista dal Piano sociosanitario regionale;
  - d) il Responsabile dell'Unità Operativa Alcologia dei Dipartimenti Salute Mentale e Dipendenze di ciascuna Azienda sanitaria locale;
  - e) esperti, da un minimo di quattro ad un massimo di otto, designati dalle associazioni di volontariato e promozione sociale regolarmente iscritte nei rispettivi registri regionali e operanti nel settore;
  - f) un esperto designato rispettivamente da ciascuna delle seguenti Società scientifiche: Sezione ligure della Società Italiana di Alcologia, Società Italiana di Medicina Generale, Società Italiana di Pediatria, Società Italiana di Psichiatria, Società Italiana di Gastroenterologia;
  - g) il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato.
2. Il Comitato svolge funzioni di supporto per l'attività di programmazione della Giunta regionale e, nello specifico:
  - a) promuove la realizzazione di azioni di prevenzione con il coinvolgimento delle comunità locali e di tutti i soggetti impegnati nelle problematiche alcolologiche;
  - b) promuove lo sviluppo delle attività di formazione e di aggiornamento per gli operatori sanitari, anche al fine di attuare screening precoci delle problematiche alcolcorrelate;
  - c) instaura rapporti di collaborazione con le associazioni di volontariato e promozione sociale che operano nell'ambito della prevenzione, della riabilitazione e del reinserimento sociale dei soggetti con patologie alcolcorrelate;
  - d) promuove iniziative per sensibilizzare ed informare i cittadini sui rischi per la salute e sui problemi etici e sociali connessi all'assunzione di bevande alcoliche.
3. Il Comitato approva un proprio regolamento di organizzazione e funzionamento.
4. I componenti del Comitato operano a titolo gratuito.
5. Il Comitato nomina al proprio interno un Coordinatore.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 5 aprile 2012

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 05 APRILE 2012 N. 11**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Valter Ferrando, Stefano Quaini, Roberto Bagnasco, Armando Ezio Capurro, Ezio Chiesa, Gino Garibaldi, Marco Limoncini, Antonino Miceli, Lorenzo Pellerano, Franco Rocca, Nicolò Scialfa, Aldo Siri in data 17 novembre 2011, dove ha acquisito il numero d'ordine 188;
- b) è stata assegnata alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 17 novembre 2011;
- c) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta 14 marzo 2012;
- d) è stata esaminata e approvata a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 28 marzo 2012;
- f) la legge regionale entra in vigore il 26 aprile 2012.

**2. RELAZIONI AL CONSIGLIO**

*Relazione di maggioranza (Consigliere Ferrando V.)*

*La proposta di legge, ora all'attenzione dell'Assemblea Legislativa, rappresenta il risultato di un lavoro sinergico compiuto a livello istituzionale che, oltre a raccogliere esperienze informative e dati significativi afferenti la problematica dell'alcolologia e delle patologie alcolcorrelate, si fonda sulle esigenze espresse da parte di specifiche fasce della popolazione.*

*Da un rapido excursus delle notizie e conseguenti dati statistici segnalati anche da fonti ministeriali, si rileva che il fenomeno, trattato dalla proposta di legge, è rappresentato da una stima di circa due miliardi di persone nel mondo che consumano bevande alcoliche e che circa 76 milioni soffrono di una patologia alcol correlata; venendo ai risultati riguardanti il nostro Paese è segnalato che vi sono 1,5 milioni di alcol-dipendenti e oltre 9 milioni di soggetti che consumano alcol in modo rischioso per la salute. Da qui è stato accertato che esiste una relazione causale tra il consumo di alcol e una pluralità di patologie (circa 60), con la specificazione che un consumo improprio di alcol aumenta la probabilità di sviluppare neoplasie. Inoltre, sempre secondo i dati ministeriali, la nostra Regione figura al terzo posto con 237 ricoveri ospedalieri ogni centomila abitanti, con un rapporto fra età dei pazienti e ricoveri che dimostra come la fascia in età maggiormente produttiva sia anche la più colpita dal fenomeno.*

*Oltre ai problemi della salute, l'alcoldipendenza è una vera e propria malattia sociale, sempre più presente nella fascia giovanile, per cui risulta necessario potenziare il lavoro di prevenzione e sensibilizzazione già in atto nella popolazione. Altri aspetti che contribuiscono ad evidenziare la portata del problema derivano dall'analisi dell'utenza afferente ai servizi alcolologici territoriali ed, infine, il rafforzamento, a livello nazionale e regionale, delle misure programmatiche e di carattere organizzativo volte a contrastare l'abuso e la dipendenza da alcol, con particolare attenzione verso il mondo scolastico e giovanile.*

*La finalità principale della proposta di legge all'esame consiste nell'attuare un intervento organico nel campo della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle dipendenze alcolologiche e delle patologie correlate, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori della società civile, sostenendo in primis l'approccio familiare, e promuovendo adeguate campagne informative tramite i livelli dell'istruzione scolastica, al fine di cercare soluzioni per ridurre il rischio e contrastare il dilagante fenomeno.*

*L'iniziativa legislativa, nel testo presentato dai proponenti, prevedeva l'istituzione del Centro Alcolologico Regionale, quale strumento per rafforzare ulteriormente le azioni messe in campo dalla Regione Liguria,*

garantendo al tempo stesso la sinergia e l'integrazione di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti e istituzionalizzando percorsi che avrebbero potuto occuparsi anche di fenomeni legati alle nuove dipendenze. Nel corso dell'esame in sede referente, la III Commissione ha iniziato l'iter procedurale con lo svolgimento di un nutrito programma di audizioni, dal quale sono emersi generale apprezzamento e condivisione di fondo per gli obiettivi della proposta di legge presentata, pur rilasciando alcune osservazioni e suggerimenti su punti specifici dell'articolato.

La Commissione, accogliendo i contributi espressi, ha approvato una serie di emendamenti, nello spirito di ottenere ampia condivisione del testo di legge come rivisitato. Pertanto, rispetto al testo originario, si è cercato di rendere più efficace la prevenzione e la cura dell'alcolismo, adeguando gli strumenti necessari con formulazioni più attuali. La nuova funzione si basa su due azioni: ampliare l'attività di prevenzione e cura e offrire uno strumento più accogliente e riservato che eviti la commistione tra dipendenze all'interno dei Servizi territoriali. Si passa, pertanto, al rafforzamento del concetto di "rete", utilizzando i Nuclei operativi già presenti all'interno dei SERT e introducendo a pieno titolo l'attività delle Associazioni di auto-mutuo aiuto che diventano forza integrante per l'attività di convincimento a favore dei soggetti interessati, nel corso degli iter terapeutici. Al riguardo, è significativo sottolineare che l'attività svolta da tali Associazioni ha carattere volontario, gratuito, ed è esercitata in modo da sopperire alla carenza di personale che i centri stessi hanno. La costituzione di una Rete Alcolologica Regionale può, quindi, concretamente garantire, attraverso la cooperazione, senza etichettature, l'eccellenza sul piano sanitario e della ricerca, confermando l'importanza di questo settore e la necessità di sviluppare un approccio tra sanitario e sociale che coinvolga tutta la comunità che opera per il recupero, creando altresì un circolo virtuoso tra scuola e famiglia. L'istituzione di un coordinamento regionale a sostegno dello sviluppo delle Associazioni territoriali potenzia, peraltro, in modo significativo l'operatività e la credibilità di tutta la Rete Alcolologica territoriale.

Le modifiche apportate iniziano dal nuovo titolo della proposta di legge, importante per dare una struttura conforme agli obiettivi, una cornice diversa che possa contenere tutti gli strumenti e le figure all'interno della rete che vivrà della collaborazione di tutti i soggetti, senza alcuna prevaricazione. Inoltre, il nuovo testo di legge riconosce una veste giuridica all'Unità Operativa Alcolologia e Patologie correlate, quale sede del Centro Alcolologico Regionale, già presente all'interno dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST-Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, che svolge da tempo tale attività e che avrà, quindi, la funzione di essere strumento di riferimento per tutti i centri periferici della Liguria.

Infine, è da sottolineare che dalla proposta di legge non derivano oneri nuovi o aggiuntivi a carico delle finanze regionali.

In conclusione, auspico che la proposta di legge possa ricevere unanime consenso anche da parte di tutte le forze politiche presenti in questa Assemblea Legislativa, che hanno già dimostrato in sede di esame in Commissione particolare sensibilità al tema, prestando collaborazione costruttiva per addivenire alla definizione di un testo condiviso. Con l'approvazione finale di questo articolato, la Regione Liguria potrà, quindi, dotarsi di una legge che prevede strumenti efficaci che, in coerenza a quanto già previsto dalle normative vigenti, vanno ad integrare adeguatamente gli atti di programmazione sanitaria regionali, stabilendo soprattutto percorsi diagnostico-terapeutici a favore della qualità di vita dei soggetti colpiti da tali patologie.

*Relazione di minoranza (Consigliere Della Bianca R.)*

La P.D.L. 188 oggi all'esame del Consiglio mi trova decisamente contraria, poiché dalla lettura dello stesso traspare un aggravio di costi per l'ente Regione Liguria.

In un periodo di crisi così grave per tutto il Paese e la Liguria bisognerebbe utilizzare le risorse già presenti sul territorio e non crearne delle nuove.

*Concludendo, anticipo fin d'ora il mio voto negativo.*

## **LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2012 N. 12**

### **Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva.**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1 (Finalità)**

1. Il presente testo unico definisce la disciplina generale per l'esercizio dell'attività estrattiva, costituente attività primaria per i processi produttivi ed elemento strategico per l'economia regionale, nel rispetto della tutela e sicurezza del lavoro, dei principi della sostenibilità ambientale e della salvaguardia dei valori paesaggistici, nonché nell'ottica dello sviluppo delle imprese.
2. Nel rispetto dei principi di cui al comma 1, la Regione persegue i seguenti obiettivi:
  - a) assicurare l'esercizio dell'attività estrattiva per l'approvvigionamento dei materiali inerti da costruzione necessari al soddisfacimento del fabbisogno regionale;
  - b) garantire la riqualificazione paesaggistica e ambientale delle aree oggetto di escavazione nonché incentivare il recupero delle aree di escavazione dismesse ed in abbandono;
  - c) favorire la promozione e l'utilizzo dei materiali pregiati tipici della Regione;
  - d) favorire il riutilizzo dei materiali derivanti da demolizioni, restauri, sbancamenti;
  - e) favorire la prossimità fra i siti di cava e gli utilizzatori del materiale estrattivo;
  - f) assicurare l'adozione di misure compensative per i territori interessati dalle attività di cava.
3. La Regione promuove ed incentiva la ricerca, l'innovazione, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie e di programmi necessari al raggiungimento delle finalità di cui al presente testo unico.

##### **Articolo 2 (Ambito di applicazione)**

1. Il presente testo unico disciplina l'attività di ricerca e di coltivazione dei seguenti materiali di cava, appartenenti alla seconda categoria delle coltivazioni indicate dall'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modificazioni ed integrazioni:
  - a) torba;
  - b) materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
  - c) terre coloranti, farine fossili, quarzo e sabbie silicee, pietre molari, pietre coti;
  - d) altri materiali industrialmente utilizzabili e non compresi nella categoria delle miniere, ai sensi dell'articolo 2 del r.d. 1443/1927 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente testo unico le escavazioni negli alvei del demanio idrico, che sono consentite esclusivamente per interventi pubblici di difesa, manutenzione e sistemazione idraulica dei corsi d'acqua, ai sensi della vigente disciplina in materia di polizia delle acque e difesa del suolo.



### **Articolo 3 (Funzioni della Regione)**

1. Al fine del perseguimento delle finalità previste dal presente testo unico, spettano alla Regione le funzioni concernenti:
  - a) la formazione e l'approvazione del Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava (PTRAC), in coerenza con i Piani di Bacino e in raccordo con la pianificazione territoriale paesaggistica e urbanistica;
  - b) la definizione di criteri, indirizzi e procedure per l'esercizio dell'attività estrattiva;
  - c) il rilascio delle autorizzazioni;
  - d) la costituzione e la gestione del catasto delle cave di cui all'articolo 7;
  - e) la vigilanza e il controllo sull'esercizio dell'attività estrattiva.

## **TITOLO II**

### **STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE**

#### **Articolo 4 (Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava)**

1. L'ordinato e razionale svolgimento della coltivazione di cave è assicurato dalla Regione mediante l'approvazione del PTRAC, di seguito denominato Piano, che definisce in particolare gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione dell'attività estrattiva, tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) razionalizzazione, in via prioritaria, dello sfruttamento dei giacimenti esistenti mediante ampliamento delle attività estrattive in corso o dismesse, entro i limiti di natura paesaggistica stabiliti in raccordo con la relativa pianificazione territoriale;
  - b) esclusione della localizzazione di nuovi poli estrattivi a cielo aperto e di strutture di deposito di rifiuti di estrazione in prossimità della costa o di ambiti, insediamenti e manufatti di particolare pregio paesaggistico;
  - c) ammissibilità dell'attività di estrazione a cielo aperto rapportata alle esigenze della collettività ligure, ad esclusione dei materiali di particolare pregio.
2. Il Piano individua, con riferimento al territorio regionale, le zone nelle quali può essere consentita l'attività di coltivazione di cave, nonché di deposito dei rifiuti di estrazione e contiene tutte le indicazioni grafiche e normative idonee a consentirne l'attuazione. Il Piano può prevedere la localizzazione di nuovi poli estrattivi a cielo aperto in presenza di grotte censite nel catasto regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 ottobre 2009, n. 39 (Norme per la valorizzazione della geodiversità, dei geositi e delle aree carsiche in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, previo parere vincolante della struttura regionale competente in materia di grotte che si esprime, sentita la Delegazione Speleologica Ligure (DSL), nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), sulla base di criteri e linee guida stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b).
3. Il Piano è predisposto sulla base di studi ed indagini geologiche e socio-economiche, in coerenza con i contenuti dei Piani di Bacino e con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), e contiene il rapporto ambientale ai fini dell'assolvimento della procedura di VAS.
4. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:
  - a) quadro di analisi conoscitivo, suddiviso per bacini di utenza, volto all'individuazione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione di poli estrattivi;
  - b) quadro operativo, che individua i poli estrattivi, i siti per il deposito dei rifiuti di estrazione e le zone ove è consentita la realizzazione di opere in superficie delle cave in sotterraneo, quali imbocchi, strade di servizio, piazzali;
  - c) norme di attuazione, che prevedono in particolare le modalità, le indicazioni e le condizioni per l'esercizio dell'attività estrattiva e per la sistemazione finale dei siti;

- d) contenuti fondamentali del Piano, per la modifica dei quali è necessaria una variante sostanziale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1;
  - e) rapporto ambientale;
  - f) dichiarazione di sintesi.
5. Il Piano ha una durata di dieci anni e può essere sottoposto a modifiche o integrazioni con le modalità indicate nell'articolo 6.
  6. Il Piano individua le prescrizioni ed i vincoli aventi efficacia prevalente sugli atti di pianificazione territoriale della Regione e delle province e sugli strumenti urbanistici comunali.

#### **Articolo 5 (Formazione ed approvazione del Piano)**

1. Il progetto di Piano, corredato dal rapporto ambientale redatto sulla base del rapporto preliminare ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, è adottato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato Tecnico Regionale di cui alla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Dell'avvenuta adozione del Piano è data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nel sito web istituzionale della Regione.
3. Il progetto di Piano, previo avviso nel sito web istituzionale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, è trasmesso alle province e ai comuni il cui territorio è interessato dal Piano medesimo, nonché ai soggetti competenti in materia ambientale individuati per l'espletamento delle procedure di VAS ai sensi del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. I comuni provvedono a depositarlo nella segreteria comunale, per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di presentare osservazioni. Ciascun Comune, nei successivi trenta giorni, trasmette alla Regione il proprio parere sul progetto di Piano, pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni presentate.
4. Nei sessanta giorni successivi al ricevimento del progetto di Piano, le province trasmettono il proprio parere alla Regione. La Giunta, nei centoventi giorni successivi al ricevimento dei pareri dei comuni e delle province o all'infruttuoso decorso dei termini all'uopo stabiliti, sentito il Comitato Tecnico Regionale che si esprime anche ai fini della conclusione della procedura di VAS, propone al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria l'approvazione del Piano, comprendente la pronuncia di VAS.
5. Il Piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria ed è pubblicato, unitamente alla dichiarazione di sintesi, nel Bollettino Ufficiale e nel sito web istituzionale della Regione. Dell'approvazione è dato avviso nel sito web istituzionale della Regione ed un esemplare del Piano con i relativi allegati grafici è depositato a permanente e libera visione del pubblico presso il sito di ogni Comune interessato territorialmente, nonché presso la struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
6. Il Piano entra in vigore con la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
7. La Giunta regionale, a cadenza biennale, effettua il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione del Piano, anche ai fini delle procedure di VAS.

#### **Articolo 6 (Varianti al Piano)**

1. Le varianti al Piano che incidono sui contenuti fondamentali di cui all'articolo 4, comma 4, lettera d), necessarie anche in conseguenza degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 7, sono approvate dal Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria secondo la procedura di cui all'articolo 5.
2. Le varianti al Piano diverse da quelle di cui al comma 1, necessarie in sede di approvazione di programmi di coltivazione di cava, sono approvate dalla Giunta regionale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 11.

3. Le rettifiche al Piano necessarie ai fini della correzione di meri errori materiali sono approvate con provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di attività estrattive.
4. L'assoggettamento o meno delle varianti di cui ai commi 1 e 2 alle procedure di VAS è disciplinato dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
5. I provvedimenti di cui al presente articolo sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale e nel sito web istituzionale della Regione.

#### **Articolo 7 (Catasto delle cave)**

1. E' istituito il catasto delle cave, comprendente le cave in esercizio e quelle inattive o dismesse. Il catasto indica in particolare, per ciascuna cava, la localizzazione territoriale, la tipologia del giacimento e le indicazioni per il riutilizzo del sito.
2. La Regione, mediante il catasto di cui al comma 1, acquisisce dati utili ai fini dell'attività di pianificazione e di programmazione delle attività estrattive, nonché ai fini della riqualificazione ambientale delle cave dismesse, attuabile anche attraverso specifici interventi di riutilizzo dei siti sotto il profilo produttivo, urbanistico, ambientale, storico-culturale e la messa in sicurezza dei siti sotto il profilo idro-geomorfologico.

### **TITOLO III**

#### **PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO**

#### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA**

#### **Articolo 8 (Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva)**

1. La coltivazione di cava, comprese le eventuali strutture di deposito a servizio dell'attività estrattiva, è subordinata ad autorizzazione preventiva da parte della Regione, rilasciata in conformità alle indicazioni del Piano.
2. Chiunque intenda procedere alla coltivazione di materiali di cava o alla realizzazione di strutture di deposito dei rifiuti di estrazione su terreni dei quali abbia la disponibilità giuridica presenta, in conformità con le indicazioni del Piano, apposita domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente.
3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), definisce il modello di domanda e i contenuti essenziali del programma di coltivazione e degli annessi elaborati tecnici.
4. Con il provvedimento di cui al comma 3, pubblicato nel sito web istituzionale della Regione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo – prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la Giunta regionale definisce anche le modalità di trasmissione telematica delle domande e dei relativi allegati.
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata secondo la procedura di cui all'articolo 11 con un unico provvedimento che comprende ogni approvazione, autorizzazione, nulla-osta e concessione comunque denominati, compresi gli atti approvativi ed autorizzativi urbanistico-edilizi, paesistico-ambientali e igienico-sanitari, ove connessi o necessari allo svolgimento dell'attività, nonché la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o verifica-screening ove necessari ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni.

6. La titolarità dell'autorizzazione non può essere trasferita, pena la decadenza della stessa, senza il preventivo nulla-osta rilasciato dalla Regione, previa verifica della disponibilità giuridica delle aree interessate e accertamento delle capacità tecnico-economiche del subentrante.

**Articolo 9**  
**(Oggetto e contenuto dell'autorizzazione)**

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 8 ha per oggetto il programma di coltivazione relativo al complesso estrattivo, che comprende il ciclo produttivo relativo allo sfruttamento della cava, con particolare riferimento alle zone oggetto di coltivazione, al piano di gestione dei rifiuti di estrazione, agli accumuli provvisori dei materiali, agli impianti di trattamento e di lavorazione ricompresi nell'ambito del ciclo produttivo, alle strade di accesso e alle piste di servizio, alle eventuali volumetrie e manufatti, agli interventi di sistemazione e recupero ambientale del sito, durante e al termine della coltivazione, e all'indicazione degli investimenti finanziari necessari per la realizzazione del complesso estrattivo e per il suo ripristino ambientale.
2. Il provvedimento di autorizzazione contiene in particolare:
  - a) l'indicazione dei titoli di disponibilità giuridica dei fondi interessati dall'attività estrattiva;
  - b) le prescrizioni e i vincoli per lo svolgimento dell'attività e per la conseguente sistemazione del sito, con specificazione delle prescrizioni il cui mancato rispetto comporta la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c);
  - c) l'individuazione degli elementi essenziali caratterizzanti il programma di coltivazione, ai fini di cui all'articolo 12;
  - d) l'indicazione del Comune o dei comuni a cui versare il contributo di cui all'articolo 14, nonché la percentuale di suddivisione del contributo, tenendo conto della prevista utilizzazione dei rispettivi territori per opere e attività a servizio di quella estrattiva;
  - e) l'ammontare della garanzia di cui all'articolo 21, nonché le condizioni e le modalità di restituzione della stessa;
  - f) il termine massimo di inizio dell'attività, a pena di decadenza dell'autorizzazione, fatta salva la possibilità di chiedere la proroga, per oggettive ragioni, prima della scadenza del termine stesso.

**Articolo 10**  
**(Durata dell'autorizzazione)**

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 8 è efficace fino al completamento del programma di coltivazione e recupero ambientale, ferma restando la necessità di rinnovo degli eventuali altri titoli autorizzativi.
2. Il titolare dell'autorizzazione, entro il 31 marzo di ogni anno, è tenuto a trasmettere alla Regione la scheda dei dati statistici redatta ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri)) e successive modificazioni ed integrazioni. Entro lo stesso termine è tenuto a trasmettere al Comune una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente anche i dati sul materiale estratto e comprensiva dell'attestazione di conformità dell'attività di cava al programma di coltivazione e di recupero ambientale autorizzato.
3. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 2, secondo periodo, il Comune può disporre la sospensione dell'attività, previa diffida ad adempiere.
4. In caso di volontaria cessazione anticipata o sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a centottanta giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicarlo alla Regione e al Comune, motivandone le ragioni, entro il termine massimo di quindici giorni dal verificarsi della cessazione o sospensione, a pena di decadenza dell'autorizzazione.

## **Articolo 11** **(Procedimento di rilascio dell'autorizzazione)**

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, lo SUAP convoca apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, cui partecipano le amministrazioni pubbliche a vario titolo coinvolte. Il procedimento unico ha una durata complessiva di centocinquanta giorni ed è articolato nelle seguenti fasi:
  - a) il responsabile dello SUAP riceve la domanda ed effettua la verifica di procedibilità della stessa accertandone la completezza formale;
  - b) l'esito positivo della verifica di procedibilità viene comunicato al richiedente nel termine di tre giorni dal ricevimento della domanda, decorso il quale ha comunque inizio il procedimento. In caso di programma di coltivazione soggetto a VIA o a verifica-screening, l'interessato provvede, entro e non oltre sette giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della verifica di procedibilità, alla pubblicazione di un avviso secondo le norme vigenti in materia. In questo caso il procedimento si intende avviato dalla data di pubblicazione dell'avviso da parte del proponente;
  - c) il responsabile dello SUAP provvede alla trasmissione del programma di coltivazione a tutti gli enti coinvolti nel procedimento e convoca la conferenza di servizi in sede referente, da tenersi entro quarantacinque giorni dall'inizio del procedimento;
  - d) entro il termine di dieci giorni dalla data di svolgimento della conferenza referente, il responsabile dello SUAP può richiedere, per una sola volta, l'integrazione della documentazione sia ai fini istruttori, sia ai fini delle eventuali procedure di VIA, con conseguente sospensione del termine di cui al comma 1. Nella richiesta di integrazioni viene fissato un termine per la presentazione delle integrazioni, non superiore a quarantacinque giorni, prorogabili su istanza del proponente per giustificati motivi. Nel caso in cui l'interessato non produca la documentazione nel termine fissato o in quello prorogato, la domanda si intende ritirata;
  - e) il responsabile dello SUAP trasmette la documentazione integrativa, entro cinque giorni dal suo ricevimento, ai membri della conferenza;
  - f) la Regione, conclusa l'istruttoria di competenza delle strutture regionali, assume, entro centoventi giorni dall'avvio del procedimento, un unico provvedimento che comprende:
    - 1) l'autorizzazione di cui all'articolo 8;
    - 2) la pronuncia relativa alla procedura di VIA o di verifica-screening, ove necessaria, comprensiva della valutazione di incidenza, ai sensi della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità) e successive modificazioni ed integrazioni;
    - 3) l'autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 1, ovvero all'articolo 47, comma 4, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste ed assetto idrogeologico) e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso in cui l'attività da autorizzare debba svolgersi in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici o in zona boscata;
    - 4) l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso in cui l'attività da autorizzare interessi immobili soggetti a vincolo paesaggistico;
  - g) il responsabile dello SUAP convoca la conferenza di servizi in sede deliberante che si svolge di norma entro venti giorni dall'assunzione del provvedimento regionale di cui alla lettera f);
  - h) il procedimento è concluso mediante il rilascio, da parte dello SUAP, di un provvedimento finale che comprende le intese, i nulla-osta, le autorizzazioni, le approvazioni o gli assensi comunque denominati di tutte le amministrazioni interessate.
2. La consegna e l'efficacia del provvedimento finale di cui al comma 1, lettera h), sono subordinate alla prestazione della cauzione di cui all'articolo 21.
3. I termini di cui al comma 1 sostituiscono i diversi termini del procedimento eventualmente prescritti dalla legislazione di settore e sono sospesi per tutto il mese di agosto.
4. Il provvedimento conclusivo è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché per intero nel sito web istituzionale dello SUAP, e una copia dello stesso è trasmessa a tutte le amministrazioni convocate alla conferenza di servizi.

5. In caso di rinnovo della sola autorizzazione paesaggistica, nonché nel caso di varianti all'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, che richiedano il rilascio di autorizzazione paesaggistica, il provvedimento unico regionale di cui al comma 1, lettera f), è sostituito dall'autorizzazione paesaggistica emanata con provvedimento del dirigente competente in materia di tutela del paesaggio.

#### **Articolo 12 (Varianti all'autorizzazione)**

1. Le varianti all'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva comportanti modifiche agli elementi essenziali di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), sono approvate secondo la procedura di cui all'articolo 11. Il modello di domanda è definito con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 3.
2. Le varianti all'autorizzazione diverse da quelle di cui al comma 1, necessarie al fine di operare motivati adeguamenti del programma di coltivazione, sono eseguibili mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, inviata allo SUAP allegando gli elaborati progettuali indicati nel provvedimento di cui all'articolo 8, comma 3, ferma restando, ove necessaria, la preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.
3. In caso di accertata carenza dei presupposti e delle condizioni prescritte per la SCIA, si applica l'articolo 19, commi 3 e 4, della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Articolo 13 (Disciplina dell'attività estrattiva in presenza di grotte)**

1. Qualora il programma di coltivazione interferisca con una o più grotte censite nel catasto regionale delle grotte di cui all'articolo 3 della l.r. 39/2009, viene acquisito, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 11, il parere vincolante della struttura regionale competente in materia di grotte, sentita la DSL. A tal fine il programma di coltivazione è corredato da apposita indagine speleologica, redatta da un professionista specializzato sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b).
2. Qualora nell'esercizio dell'attività estrattiva sia intercettata una grotta non censita nel catasto di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione segnala la cavità alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e sospende immediatamente l'attività limitatamente ad un congruo intorno della grotta.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione, fatta salva la facoltà di presentare allo SUAP domanda di variante ai sensi dell'articolo 12, comma 1, finalizzata ad escludere la grotta dal programma di coltivazione, può chiedere alla Regione il nulla-osta alla prosecuzione dell'attività allegando apposita indagine speleologica, redatta da un professionista specializzato sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b). La Regione si pronuncia nel termine di sessanta giorni, su parere vincolante della struttura regionale competente in materia di grotte, sentita la DSL.

#### **Articolo 14 (Contributo di estrazione)**

1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è tenuto a versare al Comune o ai comuni interessati per territorio un contributo commisurato al tipo e alla quantità del materiale estratto in ciascun anno solare, applicando i seguenti parametri:
  - a) materiali da taglio e da rivestimento: euro 0,35 a tonnellata;
  - b) materiali per usi chimico-industriali, edile stradale e per manufatti: euro 0,58 a tonnellata;
  - c) sabbie e ghiaie da terreno alluvionale: euro 2,36 a tonnellata.
2. Il titolare dell'autorizzazione autocertifica al Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, la quantità del materiale estratto, sulla base della relazione di cui all'articolo 10, comma 2, e determina l'importo del contributo, da versare nei successivi trenta giorni.

3. I parametri di cui al comma 1 sono aggiornati annualmente dai comuni e comunicati all'esercente entro il mese di febbraio, applicando le variazioni dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente.
4. Il mancato, ritardato o inesatto versamento del contributo di cui al comma 1 comporta l'applicazione da parte del Comune di una sanzione pecuniaria pari alla maggiorazione del dieci per cento dell'importo dovuto.
5. In caso di reiterato o persistente inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, il Comune lo comunica alla Regione, la quale può disporre la sospensione dell'attività di cava fino al pagamento dei contributi e delle relative sanzioni.
6. La Giunta regionale può modificare i parametri di cui al comma 1 in relazione alle variazioni del valore di mercato dei materiali estratti.
7. I comuni destinano i contributi percepiti ad interventi di compensazione e riqualificazione ambientale strettamente connessi ai disagi conseguenti all'attività di cava ed inviano alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione contenente l'indicazione dei contributi percepiti nell'anno precedente e delle finalità a cui essi sono stati destinati. La relazione è pubblicata nei siti web dei comuni interessati e nel sito web istituzionale della Regione.
8. La quota di 1/30 dell'introito complessivo incassato dai comuni è devoluta alla Regione per le attività inerenti alla programmazione, gestione e controllo in materia di attività estrattive.

#### **Articolo 15 (Decadenza e sospensione dell'autorizzazione)**

1. La Regione adotta il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nei seguenti casi:
  - a) accertata mancanza originaria dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione, autocertificati nella domanda di autorizzazione;
  - b) perdita della disponibilità giuridica dei fondi interessati dal programma di coltivazione, non ovviabile mediante l'approvazione di una variante all'autorizzazione e tale da pregiudicare la realizzazione definitiva dell'intervento autorizzato;
  - c) mancato inizio dell'attività entro il termine massimo fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera f), o inosservanza di altre prescrizioni stabilite nell'autorizzazione a pena di decadenza, ovvero verificarsi di situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale, o di pericolo per la sicurezza dei lavoratori o delle popolazioni, o di situazioni di grave compromissione del paesaggio;
  - d) attuazione di varianti al programma di coltivazione in assenza dell'autorizzazione o della SCIA di cui all'articolo 12;
  - e) trasferimento dell'autorizzazione in assenza del nulla-osta di cui all'articolo 8, comma 6;
  - f) sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a centottanta giorni senza la comunicazione di cui all'articolo 10, comma 4;
  - g) grave ed ingiustificata inerzia nello sviluppo dell'attività in rapporto alle esigenze di materiale per l'attuazione di opere pubbliche;
  - h) mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 17, comma 1.
2. La decadenza dell'autorizzazione è disposta previa contestazione degli addebiti all'interessato, che può presentare controdeduzioni entro trenta giorni.
3. La contestazione di cui al comma 2 può essere contenuta in una diffida ad adempiere entro un termine fissato, con eventuale ordine di sospensione dell'attività, ove necessaria.
4. L'atto di decadenza dispone anche l'acquisizione da parte del Comune della cauzione di cui all'articolo 21. La cauzione, ove non venga utilizzata per il ripristino ambientale del sito, viene svincolata solo a seguito della prestazione di un'altra cauzione in sede di rilascio di una nuova autorizzazione.
5. Nei casi di decadenza, qualora il titolare dell'autorizzazione sia il proprietario del fondo, la Giunta regionale dispone il passaggio della cava al patrimonio indisponibile della Regione nei termini e secondo le modalità stabilite dall'articolo 23.
6. Fatte salve le ipotesi di decadenza e sospensione previste dal presente testo unico, la Regione, qualora si verificassero situazioni che possono provocare pregiudizi o pericoli per le persone o l'ambiente, adotta i provvedimenti più opportuni, ivi compresa la sospensione medesima.

**Articolo 16**  
**(Revoca e modifiche autoritative dell'autorizzazione)**

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 8 può essere revocata per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che rendono non più perseguibile l'esercizio dell'attività, anche a causa di nuove disposizioni contenute in piani territoriali di coordinamento regionale o altri atti di pianificazione territoriale.
2. La Regione può, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, paesistico-ambientali, di sicurezza o per adeguamento a nuove normative, disporre d'ufficio modifiche ai programmi di coltivazione già approvati e ai relativi provvedimenti di autorizzazione.
3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), definisce le modalità secondo cui il provvedimento di cui al comma 1 determina l'indennizzo o altra misura compensativa a favore dell'esercente l'attività estrattiva.

**Articolo 17**  
**(Riutilizzo di materiali)**

1. Negli impianti a servizio dell'attività di cava è consentito il recupero e la lavorazione di materiali derivanti da demolizioni, restauri o sbancamenti al fine del loro riutilizzo, in complementarietà ai materiali di cava, a condizione che tale attività sia svolta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia ambientale e di rifiuti delle industrie estrattive e che l'attività prevalente dell'azienda continui ad essere rappresentata dalla conduzione del polo estrattivo.
2. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è tenuto a comunicare allo SUAP l'avvio dell'attività di riutilizzo di materiali di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b).

**Articolo 18**  
**(ConSORZI)**

1. La Regione, al fine di assicurare un più razionale sfruttamento delle cave contigue o vicine e un miglioramento delle condizioni di sicurezza ovvero garantire una omogeneità nel recupero ambientale dei siti interessati, può costituire consorzi coattivi per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di opere e attrezzature al servizio dell'attività estrattiva.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 possono essere costituiti consorzi volontari, i cui atti costitutivi sono trasmessi alla Regione entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione.
3. Nel decreto costitutivo dei consorzi coattivi e nell'atto costitutivo dei consorzi volontari sono indicate le opere da eseguirsi, i termini di inizio e di ultimazione delle stesse, le condizioni imposte ai consorziati e le modalità di gestione delle infrastrutture e/o impianti esistenti.
4. Nel caso di utilizzo di infrastrutture e/o impianti esistenti, il consorzio versa un equo indennizzo all'avente diritto.
5. Le quote consortili sono stabilite in proporzione al vantaggio di ciascun consorziato.
6. Qualora, per cause imputabili all'amministrazione consortile, le opere non siano ultimate nei termini indicati, la Regione può nominare un Commissario il quale provvede, a spese del consorzio, all'esecuzione delle opere stesse.
7. Il Commissario invita i consorziati a depositare le rispettive quote di spesa, compresa quella di amministrazione, presso un istituto di credito su un conto vincolato.
8. Al consorziato che non intenda partecipare alle spese può essere applicata la sanzione della decadenza dell'autorizzazione o della concessione.



## CAPO II

### DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERMESSO DI RICERCA

#### Articolo 19 (Permesso di ricerca)

1. Qualunque intervento finalizzato alla ricerca dei materiali di cava di cui all'articolo 2, volto ad accertare la qualità, consistenza ed economicità di un giacimento per un possibile sfruttamento, è subordinato al rilascio da parte della Regione di un permesso di ricerca, sentito il Comitato Tecnico Regionale di cui alla l.r. 11/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il soggetto interessato alla ricerca presenta apposita domanda, corredata dal programma dei lavori di ricerca, comprendente il progetto di ripristino dei luoghi, e dal titolo da cui risulta la disponibilità giuridica dei fondi interessati dall'attività di ricerca per tutto il periodo richiesto.
3. La Regione rilascia, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, il permesso di cui al comma 1, con provvedimento unico che tiene luogo di ogni approvazione, autorizzazione, nulla-osta e concessione comunque denominati, compresi gli atti approvativi ed autorizzativi urbanistico-edilizi, paesistico-ambientali e igienico-sanitari ove connessi o necessari. Il permesso contiene l'individuazione degli elementi essenziali caratterizzanti il programma dei lavori di ricerca.
4. Ai fini di cui al comma 3, la Regione convoca apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, cui partecipano le amministrazioni pubbliche a vario titolo coinvolte. La medesima procedura è seguita in caso di varianti sostanziali al permesso, comportanti modifiche agli elementi essenziali di cui al comma 3.
5. Le varianti al permesso diverse da quelle di cui al comma 4, secondo periodo, sono eseguibili mediante SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, allegando gli elaborati progettuali indicati nel provvedimento di cui all'articolo 8, comma 3, ferma restando, ove necessaria, la preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.
6. Il permesso è rilasciato per una durata non superiore a due anni e può essere prorogato una sola volta per lo stesso periodo, previa constatazione, da parte della Regione, dei risultati ottenuti e della conformità dei lavori eseguiti a quanto autorizzato.
7. Il permesso è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e per intero nei siti web istituzionali del Comune e della Regione e una copia dello stesso è trasmessa alle amministrazioni di cui al comma 4.
8. I modelli di domanda di permesso di ricerca e di domanda di variante al permesso sono definiti con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 3.

#### Articolo 20 (Obblighi del ricercatore)

1. Nell'esercizio dell'attività di ricerca è fatto divieto di procedere alla commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto.
2. Il ricercatore trasmette alla Regione, ogni sei mesi, una relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta la decadenza del permesso di ricerca. La Regione adotta, inoltre, il provvedimento di decadenza nel caso in cui riscontri una grave inadempienza alle prescrizioni e ai vincoli stabiliti nel permesso di ricerca.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 15.
5. Il titolare del permesso di ricerca, qualora non presenti alla Regione, entro sei mesi dalla scadenza dello stesso, domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 8, è tenuto all'esecuzione degli interventi tesi al ripristino totale dei luoghi interessati dalla ricerca.

### **CAPO III**

#### **DISPOSIZIONI COMUNI**

##### **Articolo 21 (Garanzie patrimoniali)**

1. La consegna e l'efficacia dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 ovvero del permesso di ricerca di cui all'articolo 19 sono subordinate alla prestazione da parte dell'istante, rispettivamente al Comune competente ovvero alla Regione, di una cauzione a garanzia della sistemazione ambientale dei luoghi interessati dall'attività estrattiva o di ricerca, il cui importo è:
  - a) non inferiore a euro 25.000,00 e non superiore a euro 80.000,00 per i permessi di ricerca;
  - b) non inferiore a euro 60.000,00 e non superiore a euro 500.000,00 per la coltivazione di cave e per le strutture di deposito a servizio dell'attività estrattiva.
2. Nel caso di lavori in sotterraneo che possano determinare danni all'ambiente esterno, può essere imposta la cauzione di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I valori di cui al comma 1 sono aggiornati ogni cinque anni dalla Giunta regionale, applicando le variazioni dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente. In ogni caso la Giunta regionale può modificare i valori medesimi in relazione al variare del costo di mercato delle opere di ripristino.
4. La cauzione è prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa valida per tutta la durata dell'attività. Lo svincolo della cauzione è disposto dalla Regione a seguito della verifica dell'avvenuta realizzazione delle opere di sistemazione ambientale.
5. In caso di mancata realizzazione delle opere di sistemazione ambientale, la Regione dispone l'esecuzione d'ufficio degli interventi previsti dal progetto autorizzato, previa acquisizione della cauzione prestata.
6. Qualora l'ammontare delle spese per le opere di sistemazione ambientale superi quello della cauzione e le opere stesse non siano state eseguite dall'obbligato, questi è tenuto in solido con i proprietari dei terreni a sopportarne l'onere per la parte eccedente.
7. Nel caso in cui il titolare del permesso di ricerca presenti domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, la cauzione già versata rimane vincolata ai fini della garanzia dell'autorizzazione richiesta, con le relative integrazioni.
8. La Giunta regionale stabilisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), i criteri per determinare la cauzione di cui al comma 1 e le modalità e condizioni per lo svincolo, anche parziale, della stessa. Tali criteri assicurano che l'importo della cauzione sia sufficiente a garantire la realizzazione degli interventi di sistemazione.

##### **Articolo 22 (Direzione dei lavori)**

1. La direzione dei lavori per l'attività di cava, di ricerca, di riempimento di vuoti estrattivi in sotterraneo, nonché di deposito dei rifiuti di estrazione è affidata, ai sensi dell'articolo 6 del d.p.r. 128/1959 e successive modificazioni ed integrazioni, ad un tecnico professionalmente qualificato, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 27 del citato decreto, che cura il rispetto delle norme in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, nonché la corretta esecuzione dei lavori autorizzati.
2. Qualora più attività estrattive siano gestite da uno stesso esercente, la direzione dei lavori può essere affidata ad un unico tecnico.
3. Fatta salva l'ipotesi prevista al comma 2, il tecnico di cui al comma 1 può curare la direzione dei lavori fino ad un massimo di cinque attività, purché il numero complessivo degli addetti non superi le venticinque unità lavorative. Sono escluse dal computo le direzioni dei lavori per l'attività di ricerca e di riempimento di vuoti estrattivi in sotterraneo.

## **CAPO IV**

### **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA**

#### **Articolo 23**

##### **(Patrimonio indisponibile della Regione)**

1. Quando non sia stata presentata domanda di autorizzazione per l'esercizio di cave inserite nel Piano, la Giunta regionale può, per motivi di pubblica utilità, fissare al proprietario del fondo un termine, non inferiore a centottanta giorni, per la presentazione della domanda da parte del proprietario medesimo ovvero di altri soggetti a cui questo abbia concesso la disponibilità giuridica dei fondi.
2. Qualora il termine fissato ai sensi del comma 1 decorra infruttuosamente, la Giunta regionale dispone il passaggio della cava al patrimonio indisponibile della Regione a norma dell'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Articolo 24**

##### **(Concessione per l'esercizio dell'attività estrattiva)**

1. Le concessioni per l'esercizio di cave e torbiere facenti parte del patrimonio indisponibile regionale sono disciplinate dal presente testo unico, dalla normativa regionale in materia di demanio e patrimonio regionale e, in quanto applicabile, dal r.d. 1443/1927 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il titolare della concessione è tenuto:
  - a) a corrispondere al proprietario del fondo un indennizzo annuo per ogni metro cubo di materiale estratto, determinato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);
  - b) a corrispondere alla Regione un canone di concessione per ogni metro cubo di materiale estratto, determinato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);
  - c) a corrispondere agli aventi diritto il valore degli impianti e delle opere realizzate esistenti e del materiale già estratto disponibile.

## **TITOLO IV**

### **VIGILANZA E CONTROLLO**

#### **Articolo 25**

##### **(Vigilanza)**

1. La Regione esercita la vigilanza in materia di cave e torbiere relativamente al rispetto della vigente normativa in materia di polizia mineraria. Le funzioni amministrative di prevenzione infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sono delegate alle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio. I soggetti incaricati della vigilanza, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite, esercitano le funzioni di polizia giudiziaria in applicazione dell'articolo 5 del d.p.r. 128/1959 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le funzioni amministrative di vigilanza sull'osservanza del presente testo unico e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti rilasciati in materia di attività estrattiva sono di competenza della Regione.
3. Gli incaricati della vigilanza hanno libero accesso alle aree interessate per procedere ad accertamenti, controlli e ispezioni. Il titolare dell'autorizzazione o del permesso di ricerca è tenuto a fornire i mezzi e le attrezzature necessarie per l'espletamento del loro incarico e a consentire la visione dei documenti che abbiano attinenza con la funzione di vigilanza.

4. Restano ferme le funzioni di vigilanza sotto il profilo urbanistico-edilizio e paesistico-ambientale di competenza dei comuni e delle province o di altri enti o soggetti pubblici in base alle vigenti disposizioni in materia.

#### **Articolo 26 (Sanzioni)**

1. Chiunque svolge attività di cava in assenza o in difformità dall'autorizzazione di cui all'articolo 8 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati. Qualora la violazione determini l'estrazione di materiale in quantità superiore a quanto autorizzato, la sanzione è maggiorata di un euro a metro cubo.
2. L'inosservanza delle prescrizioni e dei vincoli contenuti nell'autorizzazione regionale, qualora non ne comporti la decadenza, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.
3. Chiunque esercita attività di ricerca di materiali di cava in mancanza del permesso di cui all'articolo 19 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati.
4. La mancata o incompleta comunicazione dei dati ovvero della relazione di cui all'articolo 10, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.
5. La mancata o incompleta trasmissione della relazione sull'attività di ricerca di cui all'articolo 20, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.
6. La mancata comunicazione di cui all'articolo 17, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.
7. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa di natura edilizio-urbanistica e paesistico-ambientale.
8. I proventi derivanti dalle sanzioni sono riscossi dagli enti che esercitano la vigilanza ai sensi dell'articolo 25.

### **TITOLO V**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 27 (Verifica di impatto della regolazione)**

1. La Giunta regionale, dopo due anni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, presenta, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa), una relazione al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria per verificarne il raggiungimento degli obiettivi, in particolare sulla base dei seguenti indicatori:
  - a) riduzione del numero delle istruttorie per le varianti alle autorizzazioni già rilasciate;
  - b) riduzione dei tempi medi per poter iniziare l'attività, a partire dal momento di presentazione della domanda;
  - c) livello di informatizzazione della procedura autorizzativa, con conseguente fruibilità dei dati anche ai fini programmatori della Regione.

#### **Articolo 28 (Disposizioni transitorie)**

1. Fino all'entrata in vigore del Piano di cui all'articolo 4 conserva efficacia il Piano approvato ai sensi della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12 (Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico si concludono ai sensi delle disposizioni vigenti al momento del loro avvio.
3. La durata delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva rilasciate dal 1° gennaio 2006 è automaticamente prorogata sino al completamento del programma di coltivazione e di recupero ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10, comma 1.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico la Giunta regionale approva i criteri e le modalità per l'individuazione degli elementi essenziali di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), caratterizzanti i programmi di coltivazione in corso di realizzazione.
5. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 24 bis della l.r. 12/1979 e successive modificazioni ed integrazioni continuano ad essere efficaci sino al completamento delle opere di stabilizzazione dei cantieri, a condizione che il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva avvenga nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE) e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Per le cave ricadenti in ambiti assoggettati dal vigente PTCP al regime normativo di trasformazione (TRZ) e che abbiano esaurito l'attività estrattiva autorizzata, il titolare è tenuto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, a presentare al Comune territorialmente competente lo Strumento Urbanistico Attuativo (SUA), ovvero in alternativa a presentare alla Regione, entro lo stesso termine, un progetto di ricomposizione ambientale e paesaggistica, che preveda la messa in sicurezza e la rinaturalizzazione o riqualificazione del sito, la cui esecuzione determinerà lo svincolo della cauzione. Il progetto è approvato dalla Regione secondo la procedura di cui all'articolo 11 entro il termine di centocinquanta giorni dalla sua presentazione, decorso infruttuosamente il quale il progetto si intende approvato.
7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico la Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 3, e all'articolo 21, comma 8. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 8, la Giunta definisce altresì i criteri per l'adeguamento delle cauzioni relative alle autorizzazioni e ai permessi in essere.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico la Giunta regionale adotta il provvedimento di cui all'articolo 17, comma 2.
9. Le deleghe di funzioni di cui all'articolo 25 sono efficaci dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

#### **Articolo 29 (Abrogazione di norme)**

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) la legge regionale 10 aprile 1979, n. 12 (Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere);
  - b) l'articolo 24, quinto comma, della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati);
  - c) la legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 (Disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e all'esercizio di attività di cava e torbiera. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1979, n. 12);
  - d) la legge regionale 1 settembre 1995, n. 46 (Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 in materia di cave e torbiere);
  - e) la legge regionale 24 luglio 2001, n. 21 (Disciplina delle varianti al Piano Territoriale Regionale delle attività di cava. Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 10 aprile 1979, n. 12 (Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere), 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e assetto idrogeologico) e 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia));
  - f) la legge regionale 27 settembre 2002, n. 34 (Integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1979, n. 12 (Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere) relativamente alla stabilizzazione dei cantieri sotterranei abbandonati di cave di ardesia).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 5 aprile 2012

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 05 APRILE 2012 N. 12**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) *La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta Claudio Burlando, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 53 in data 22 dicembre 2011;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 4 gennaio 2012, dove ha acquisito il numero d'ordine 197;*
- c) *è stato assegnato alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 10 gennaio 2012;*
- d) *la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 19 marzo 2012;*
- e) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 28 marzo 2012;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 26 aprile 2012.*

**2. RELAZIONE AL CONSIGLIO**

*Relazione (Consigliere Scibilia S.)*

*Con questo disegno di legge n. 197 "Testo Unico sulla disciplina dell'attività estrattiva", ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea Legislativa, la Regione Liguria intende riordinare la normativa in materia di coltivazione di cava, attualmente oggetto delle leggi regionali n. 12/1979, n. 63/1993, n. 21/2001 e n. 34/2002 attuando un miglior coordinamento con altre leggi regionali in materia ambientale e di governo del territorio, in particolare con le leggi regionali n. 38/1998 in materia di valutazione di impatto ambientale, n. l.r. 4/99 in materia di foreste ed assesto idrogeologico, n. 16/2008 sulla disciplina dell'attività edilizia e n. 28/2009 in materia di tutele della biodiversità.*

*Si intende procedere, inoltre, ad un adeguamento della disciplina in materia di coltivazione di cava alle normative sopravvenute, sia a livello comunitario che statale, con particolare riferimento al Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, al d.lgs. 152/2006 in materia ambientale, contenente anche la disciplina della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) e al d.lgs. 117/2008 che attua la direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.*

*Si tiene in conto anche delle innovazioni legislative intervenute in materia di SUAP e di procedimento amministrativo, nonché dei principi di semplificazione legislativa, amministrativa e burocratica contenuti nel "decreto sviluppo" (d.l. 70/2011 convertito dalla legge 106/2011) e nella recente legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese).*

*Si pone in risalto l'importanza del ruolo che l'attività di cava ha nell'economia che va garantita in qualità di attività primaria nel rispetto degli interessi paesistico-ambientali.*

*Tra gli articoli maggiormente significativi si segnalano i seguenti:*

- *Articolo 4: riforma la procedura per la formazione del piano territoriale Regionale delle Attività di Cava (PTRAC), inclusa la procedura di VAS;*
- *Articolo 5: prevede un costante monitoraggio dello stato di attuazione del piano cave;*
- *Articolo 6: riformula la procedura di approvazione delle varianti al piano con distinzione tra varianti sostanziali e non sostanziali;*
- *Articolo 7: prevede l'istituzione del Catasto delle Cave, utile strumento ai fini di una corretta pianifi-*

cazione;

- *Articolo 11: contiene consistenti novità per semplificare e razionalizzare l'istruttoria. Infatti, con tale procedura, l'istante ottiene in un unico provvedimento, oltre all'autorizzazione alla coltivazione di cava, anche tutti gli altri titoli autorizzativi necessari per lo svolgimento dell'attività compresi quelli di competenza di Enti diversi dalla Regione. Si prevede l'indizione di una Conferenza di servizi alla quale partecipano, oltre alle competenze della Regione anche le Amministrazioni pubbliche esterne alla Regione che risultano a vario titolo coinvolte. Resta in capo alla Regione la competenza a gestire il procedimento nonché ad emanare l'atto finale.*

*Ulteriori semplificazioni sono previste relativamente al contributo che il titolare dell'autorizzazione deve versare al Comune o ai Comuni interessati territorialmente (articolo 13) e nella disciplina circa la lavorazione dei materiali derivanti da demolizioni, restauri o sbancamenti (articolo 16).*

*Il testo del disegno di legge, composto da ventotto articoli, è stato esaminato in sede di IV Commissione consiliare, competente per l'esame in sede referente ed è stato illustrato dall' Assessore competente a cui hanno fatto seguito le audizioni dei soggetti direttamente interessati dal provvedimento.*

*In tali occasioni il provvedimento è stato oggetto di dibattito e fruttuoso approfondimento anche a seguito del contributo di tutti i Rappresentanti delle forze politiche presenti in questa Assemblea Legislativa.*

*La IV Commissione consiliare ha provveduto, in data 19 marzo 2012, all'approvazione, con emendamenti, del disegno di legge a maggioranza dei componenti.*

*Auspico che il suddetto disegno di legge possa essere approvato ad ampia maggioranza di voti.*

*Relazione di minoranza (Consigliere Pellerano L.)*

*Il provvedimento che ci apprestiamo a votare presenta un articolato più completo ed equilibrato grazie alle osservazioni e agli spunti pervenuti dalla varie associazioni di categoria e dagli ambientalisti, osservazioni che sono state recepite in sede di esame e discussione in commissione.*

*Sono apprezzabili le disposizioni che riguardano l'esercizio della vigilanza e del controllo, in particolare laddove vengono delegati altri enti col compito di far rispettare la normativa del Piano Territoriale Regionale dell' Attività di Cava: mi riferisco in particolare al rispetto della normativa in materia di polizia mineraria, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute e della sicurezza per cui vengono delegate le Aziende sanitarie, o ancora in materia di attività estrattiva, di vigilanza urbanistica, edilizia, paesistico-ambientale, per cui vengono delegati i Comuni o altri enti o soggetti pubblici.*

*La Lista civica per Biasotti Presidente presenterà alcuni emendamenti che si propongono di rendere più trasparenti e chiare al pubblico le procedure che riguardano, in particolare, il rilascio dell'autorizzazione ed il permesso di ricerca oltre che a rendere disponibile e consultabile sui siti web dei soggetti istituzionali il Piano Territoriale Regionale dell'Attività di Cava.*

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

Nota all'articolo 2

- Il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 è pubblicato nella G.U. 23 agosto 1927, n. 194.

Nota all'articolo 4

- La legge regionale 6 ottobre 2009, n. 39 è pubblicata nel B.U. 7 ottobre 2009 n. 17.

Note all'articolo 5

- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è pubblicato nella G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.;
- La legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 è pubblicata nel B.U. 28 aprile 1999 n. 7.

Note all'articolo 8

- Il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 è pubblicato nella G.U. 13 maggio 2011, n. 110;
- La legge 12 luglio 2011, n. 106 è pubblicato nella G.U. 12 luglio 2011, n. 160;
- La legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 è pubblicata nel B.U. 20 gennaio 1999 n. 1.

Note all'articolo 10

- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 è pubblicato nella G.U. 22 settembre 1989, n. 222;
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 è pubblicata nella G.U. 12 settembre 1988, n. 214, S.O..

Note all'articolo 11

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 è pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192;
- La legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 è pubblicata nel B.U. 15 luglio 2009 n. 13;
- La legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 è pubblicata nel B.U. 10 febbraio 1999 n. 3;
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è pubblicato nella G.U. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.;
- La legge 6 luglio 2002, n. 137 è pubblicata nella G.U. 8 luglio 2002, n. 158.

Nota all'articolo 21

- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 è pubblicato nella G.U. 11 aprile 1959, n. 87, S.O..

Nota all'articolo 23

- La legge 16 maggio 1970, n. 281 è pubblicata nella G.U. 22 maggio 1970, n. 127.

Nota all'articolo 27

- La legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 è pubblicata nel B.U. 15 giugno 2011 n. 10.

Note all'articolo 28

- La legge regionale 10 aprile 1979, n. 12 è pubblicata nel B.U. 26 aprile 1979 n. 17;
- Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 è pubblicata nella G.U. 7 luglio 2008, n. 157;
- La direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 è pubblicata nella G.U.C.E. 11 aprile 2006, n. L 102/15;
- La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 è pubblicata nella G.U.C.E. del 30 aprile 2004, n. L 143/56.

Nota all'articolo 29

- La legge 2 dicembre 1982, n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982 n. 50.

#### **4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

Dipartimento Sviluppo Economico – Servizio Attività Estrattive.



## **LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2012 N. 13**

**Modificazioni alla legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) ed alla legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro).**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga**

la seguente legge regionale:

#### **Articolo 1**

**(Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento))**

1. Nella rubrica dell'articolo 22 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: "professionalizzanti" è sostituita dalla seguente: "curricolari".
2. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni la parola: "professionalizzante" è sostituita dalla seguente: "curricolare".

#### **Articolo 2**

**(Sostituzione dell'articolo 38 della l.r. 18/2009)**

1. L'articolo 38 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

#### **"Articolo 38**

**(Formazione in apprendistato)**

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente e della contrattazione nazionale, promuove ed incentiva la formazione nell'ambito del contratto di apprendistato allo scopo di contribuire alla crescita professionale delle persone e all'arricchimento delle competenze all'interno delle imprese.
2. La Regione garantisce la qualità della formazione in apprendistato attraverso la definizione di standard qualitativi relativi a metodologie e contenuti formativi.
3. Le disposizioni di cui alla presente sezione disciplinano la formazione concernente:
  - a) l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247) e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) l'acquisizione delle competenze di base e trasversali per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, di cui all'articolo 4 del d.lgs. 167/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - c) l'apprendistato di alta formazione e ricerca, di cui all'articolo 5 del d.lgs. 167/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La Regione promuove l'utilizzo dei Fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) e successive modificazioni ed integrazioni e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e successive modificazioni ed integrazioni, anche mediante la definizione di specifici accordi con i suddetti Fondi per il finanziamento dei percorsi formativi degli apprendisti."

**Articolo 3**  
**(Sostituzione dell'articolo 39 della l.r. 18/2009)**

1. L'articolo 39 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

**“Articolo 39**  
**(Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale)**

1. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale a sostegno del diritto alla formazione ed all'occupazione dei giovani ed al fine di contrastarne la dispersione scolastica e l'esclusione sociale.
2. La Giunta regionale recepisce i criteri e i principi direttivi stabiliti dall'accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e, sentite le associazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 167/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, dispone con proprio atto in merito:
  - a) all'assunzione delle qualifiche e dei diplomi professionali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53) e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) alla previsione di un monte ore di formazione, esterna o interna all'azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del d.lgs. 226/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La determinazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale è rinviata ai contratti collettivi, nel rispetto degli standard generali fissati dalla Regione in accordo con gli organismi preposti.
4. La Giunta regionale regola, nel rispetto dei criteri e principi di cui al comma 2 e sentite le organizzazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, i profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.”.

**Articolo 4**  
**(Sostituzione dell'articolo 40 della l.r. 18/2009)**

1. L'articolo 40 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

**“Articolo 40**  
**(Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere)**

1. La Giunta regionale disciplina, sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze degli apprendisti, l'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali del contratto di apprendistato professionalizzante e le modalità di riconoscimento e certificazione delle competenze.”.

**Articolo 5**  
**(Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 18/2009)**

1. L'articolo 41 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

**“Articolo 41**  
**(Apprendistato di alta formazione e ricerca)**

1. La Regione favorisce l'utilizzo del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, ai fini del miglioramento delle competenze nelle imprese e dello sviluppo delle competenze e dei livelli di scolarizzazione degli apprendisti.
2. La Giunta regionale disciplina, in accordo con le organizzazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali ed altre istituzioni formative o di ricerca, i profili formativi e la durata della formazione nell'ambito del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.”.

**Articolo 6****(Sostituzione dell'articolo 35 della legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro))**

1. L'articolo 35 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

**“Articolo 35  
(Tirocini sui luoghi di lavoro)**

1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali, ampliare l'acquisizione delle competenze attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e favorire l'inserimento e il reinserimento occupazionale, promuove e tutela i tirocini quali misure formative di politica attiva del lavoro.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai tirocini svolti nell'ambito del territorio regionale e riconducibili alle seguenti tipologie:
  - a) tirocini formativi e di orientamento rivolti ai soggetti che hanno conseguito la laurea o terminato un percorso di istruzione o formativo;
  - b) tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo rivolti ad inoccupati o disoccupati;
  - c) tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo rivolti alle persone con disabilità o a soggetti svantaggiati;
  - d) tirocini estivi di orientamento rivolti a studenti in età lavorativa, iscritti regolarmente ad un percorso di istruzione secondaria superiore.
3. I tirocini di cui al comma 1 non costituiscono rapporto di lavoro e sono promossi da parte di soggetti, pubblici o a partecipazione pubblica o privati terzi rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, che si rendano garanti della regolarità e della qualità dell'iniziativa attuata secondo un progetto formativo individuale.
4. Durante il periodo di svolgimento del tirocinio, possono essere concessi contributi in favore dei tirocinanti a titolo di indennità di partecipazione a misure di politica attiva del lavoro, fermi restando a carico dei soggetti promotori gli oneri di copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro. Possono, altresì, essere concessi contributi a fondo perduto ai datori di lavoro ospitanti in relazione a particolari situazioni di svantaggio dei tirocinanti individuate dal Piano d'Azione Regionale all'interno di quelle di cui all'articolo 52.
5. La Giunta regionale, nel rispetto dei livelli essenziali di tutela definiti dall'articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni ed integrazioni, previo parere della Commissione di Concertazione, disciplina le modalità di svolgimento dei tirocini, definendo in particolare:
  - a) i requisiti, i diritti e i doveri dei tirocinanti;
  - b) le caratteristiche, i requisiti e gli obblighi del soggetto promotore;
  - c) i requisiti e gli obblighi del datore di lavoro ospitante;
  - d) le modalità di rapporto tra soggetto promotore, datore di lavoro ospitante e tirocinante;
  - e) i requisiti del progetto formativo individuale;
  - f) la durata differenziata a seconda della tipologia di tirocinio di cui al comma 2;
  - g) i limiti numerici e gli impegni orari;
  - h) i casi di sospensione e di recesso;
  - i) l'ammontare dei contributi di cui al comma 4 nonché le modalità di concessione, di erogazione e di revoca;
  - j) le modalità di monitoraggio volte a rafforzare le finalità occupazionali dei tirocini, ai sensi dell'articolo 17.
6. Al termine del tirocinio, le competenze acquisite dal tirocinante sono certificate e registrate sul libretto formativo del cittadino istituito dal d.lgs. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e disciplinato dall'articolo 82 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Al fine di assicurare trasparenza nella ricerca ed assegnazione dei tirocini nonché di facilitare le operazioni di incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro su base regionale, le informazioni relative allo svolgimento dei tirocini sono inserite all'interno di S.I.R.I.O..

8. La Regione promuove, anche attraverso apposite intese con gli enti pubblici competenti, la vigilanza in materia di lavoro e i controlli incrociati sui rispettivi sistemi informativi per garantire la corretta applicazione dell'istituto del tirocinio, anche presso i soggetti promotori.
9. Per quanto non disciplinato ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) e successive modificazioni ed integrazioni nonché quelle del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto interministeriale 22 marzo 2006 (Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea).".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 5 aprile 2012

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

## NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 05 APRILE 2012 N. 13

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

### 1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Sergio Rossetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 60 in data 6 marzo 2012;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 9 marzo 2012, dove ha acquisito il numero d'ordine 208;
- c) è stato assegnato alla V Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 9 marzo 2012;
- d) la V Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 27 marzo 2012;
- e) è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 28 marzo 2012;
- f) la legge regionale entra in vigore il 26 aprile 2012.

### 2. NOTE AGLI ARTICOLI

*Nota all'articolo 1*

- La legge 11 maggio 2009, n. 18 è pubblicata nella G.U. 14 marzo 2009, n. 61.

*Note all'articolo 2*

- Il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 è pubblicato nella G.U. 10 ottobre 2011, n. 236;
- La legge 24 dicembre 2007, n. 247 è pubblicata nella G.U. 29 dicembre 2007, n. 301;
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388 è pubblicata nella G.U. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.;
- Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è pubblicato nella G.U. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.;
- La legge 14 febbraio 2003, n. 30 è pubblicata nella G.U. 26 febbraio 2003, n. 47.

*Note all'articolo 3*

- Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 è pubblicato nella G.U. 4 novembre 2005, n. 257, S.O.;
- La legge 28 marzo 2003, n. 53 è pubblicato nella G.U. 2 aprile 2003, n. 77.

*Note all'articolo 6*

- La legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 è pubblicato nel B.U. 6 agosto 2008 n. 11;
- Il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 è pubblicato nella G.U. 13 agosto 2011, n. 188;
- La legge 14 settembre 2011, n. 148 è pubblicata nella G.U. 16 settembre 2011, n. 216;
- La legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 è pubblicata nel B.U. 20 maggio 2009 n. 8;
- La legge 24 giugno 1997, n. 196 è pubblicata nella G.U. 4 luglio 1997, n. 154, S.O.;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 è pubblicato nella G.U. 3 novembre 1999, n. 258, S.O.;
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è pubblicato nella G.U. 18 agosto 1998, n. 191, S.O.;
- Il decreto interministeriale 22 marzo 2006 Gazzetta Ufficiale 11 Luglio 200, n. 159.

### 3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

*Dipartimento Istruzione, Formazione, Lavoro e Sport – Settore Staff del Dipartimento Istruzione, Formazione, Lavoro e Sport e Affari Giuridici.*

**LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2012 N. 14**

**Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione).**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

**(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione))**

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 7/2011 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“3. La Regione, privilegiando le unioni o le convenzioni plurifunzionali che comprendano anche Comuni facenti parte di ex Comunità montane, concede alle forme associative comunali contributi finalizzati alle spese di avviamento e di funzionamento della gestione associata di funzioni e servizi comunali. La Giunta regionale fissa il massimale dei contributi concedibili a ciascuna forma associativa in relazione alla tipologia e numero delle funzioni/servizi associati a valere sul Fondo Unico di cui all'articolo 11 e determina annualmente criteri, requisiti e modalità per la concessione degli stessi.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 5 aprile 2012

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 05 APRILE 2012 N. 14**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta Claudio Burlando, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 59 in data 6 marzo 2012;*
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 9 marzo 2012, dove ha acquisito il numero d'ordine 207;*
- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 12 marzo 2012;*
- d) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 27 marzo 2012;*
- e) è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 28 marzo 2012;*
- f) la legge regionale entra in vigore il 26 aprile 2012.*

**2. NOTA AGLI ARTICOLI**

*Nota all'articolo 1*

- La legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 è pubblicata nel B.U. 13 aprile 2011 n. 7.*

**3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Dipartimento Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi – Settore Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione.*

## CORTE COSTITUZIONALE

### **Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale**

Ricorso n. 37 depositato il 28 febbraio 2012

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato;

Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale;

Per la declaratoria della illegittimità costituzionale in parte qua della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 38, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Liguria n. 24 del 28 dicembre 2011 e recante il titolo «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012».

La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 14 febbraio 2012, come da estratto del verbale, che si deposita.

La legge in esame presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.

1. L'articolo 8, comma 8, della legge regionale all'esame, nel modificare l'art. 29 (rubricato «Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale. Assemblea legislativa della Liguria») della legge regionale n.25/2006, introduce, al comma 2, la lettera d-quater), secondo cui «sino all'espletamento delle procedure concorsuali o di mobilità relative alla copertura dei posti previsti nella dotazione organica dell'Ufficio stampa, l'Ufficio di Presidenza, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera d-sexies), su proposta del Presidente può individuare, mediante scelta diretta motivata in relazione alla professionalità richiesta, unità di personale che sono assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata sino al 30 giugno 2013, con applicazione del contratto di lavoro giornalistico».

Tale disposizione regionale, non prevedendo procedure di valutazione comparativa ad evidenza pubblica, si pone in netto contrasto con l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 che, nel disciplinare l'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile, consente le assunzioni a tempo determinato esclusivamente per rispondere a esigenze temporanee ed eccezionali e nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.

Pertanto, il contrasto della disposizione regionale in esame con i principi fondamentali della legislazione statale sopra menzionati determina la violazione dei principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost., nonché la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della stessa Carta Costituzionale, che riserva l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi), alla competenza esclusiva dello Stato.

2. L'articolo 18 della legge in esame, nel sostituire l'articolo 8 (rubricato «Continuità nei rapporti di lavoro») della legge regionale n. 15/2011, prevede che «le ferie maturate e non fruito dai dipendenti che proseguono il loro rapporto di lavoro con la Regione Liguria con forma contrattuale diversa, che comporti la cessazione dal rapporto di lavoro in essere o il collocamento in aspettativa senza assegni (...), non possono essere monetizzate e sono convertite in un numero di giorni parametrato al valore economico della giornata lavorativa nell'ambito della nuova tipologia contrattuale».

Al riguardo giova sottolineare, anzitutto, che l'istituto delle ferie è rimesso alla contrattazione collettiva. La citata disposizione regionale, pertanto, si pone in evidente contrasto con le disposizioni del titolo III del d.lgs. n. 165/2001 (Contrattazione collettiva e rappresentanza sindacale), che obbliga al rispetto della normativa contrattuale e delle procedure da seguire in sede di contrattazione.

La norma, peraltro, non risulta conforme neppure all'articolo 18, commi 9 e 16, del CCNL 6 luglio 1995 (come integrato dall'art. 10 del CCNL del 5 ottobre 2001) secondo cui, fermo restando che le ferie non sono monetizzabili, qualora all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro le ferie spettanti non siano state fruito per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.

Pertanto la norma, nella parte in cui non consente la monetizzabilità delle ferie che, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, non siano state fruito per esigenze di servizio, contrasta con le disposizioni recate dal citato CCNL, determinando la violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e



buon andamento della pubblica amministrazione, sanciti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché la violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera l) della medesima Costituzione che, come sopra già evidenziato, riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi).

P. Q. M.

Si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 8, comma 8 e 18 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 38, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Liguria n. 24 del 28 dicembre 2011 e recante il titolo «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012 »;  
con ogni consequenziale statuizione.

Roma, addì 21 febbraio 2012

L'Avvocato dello Stato  
Raffaele Tamiozzo

## CORTE COSTITUZIONALE

### **Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale**

Ricorso n. 42 depositato il 1° marzo 2012

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma dei Portoghesi, 12;

Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge regionale della Liguria 27 dicembre 2011, n. 37, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 24 del 28 dicembre aprile 2012, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012), in relazione al suo articolo 11, comma 4.

La legge finanziaria 2012 della Regione Liguria, all'articolo 11, rubricato «Riduzione della spesa per trasferte», comma 4, stabilisce quanto segue: «L'utilizzo del mezzo proprio può essere autorizzato, ma le spese relative a tale utilizzo sono rimborsate solo nel caso vi sia necessità di raggiungere luoghi non serviti adeguatamente da mezzi pubblici e non vi sia la possibilità di utilizzare l'auto di servizio».

Tale disposizione è illegittima per i seguenti

#### Motivi

In relazione all'art. 117, comma 3, della Costituzione, violazione di principi fondamentali nella materia, di legislazione concorrente, del «coordinamento della finanza pubblica». In relazione all'art. 117, comma 2, lettera 1), violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato nelle materie dell'«ordinamento civile». Violazione dell'art. 3 della Costituzione.

L'art. 11, comma 4, della legge finanziaria 2012 della Regione Liguria, nel contesto di un intervento normativo volto al contenimento della spesa per le trasferte del personale dirigente e dipendente della Regione, prevede che, previa autorizzazione, il dipendente interessato possa far ricorso al mezzo di trasporto proprio nei casi in cui vi sia la necessità di raggiungere luoghi non serviti adeguatamente da mezzi pubblici ovvero non sia possibile utilizzare l'auto di servizio, con conseguente rimborso delle spese così sostenute.

La disposizione si pone in contrasto con quanto stabilito dall'art. 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, rubricato «Riduzione dei costi degli apparati amministrativi».

La norma statale prevede, infatti, che «[a] decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. (...). A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decre-

to gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi».

Per effetto di tale disposizione, non possono più trovare applicazione, per il personale c.d. «contrattualizzato» di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 - nel cui novero rientra anche il personale preso in considerazione dalla norma regionale impugnata - le disposizioni relative al trattamento economico di missione contenute nell'art. 15 della legge n. 836 del 1973, in materia di autorizzazione all'uso del mezzo proprio per il personale che svolge funzioni ispettive, nonché nell'art. 8 della legge n. 417 del 1978, in materia di determinazione della c.d. «indennità chilometrica».

La disposizione regionale impugnata deroga inammissibilmente ad una regola che la norma statale ha introdotto per garantire prioritarie esigenze di stabilizzazione della finanza pubblica e che, pertanto, declina principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, finendo per eccedere dalla sfera di competenza della legislazione regionale in tale materia.

Essa, inoltre, interviene a regolare rapporti contrattuali di natura privatistica, secondo modalità difformi da quelle stabilite dalla legge nazionale, ed in particolare determinando la reviviscenza in ambito regionale di una disciplina meno rigorosa di quella introdotta a livello statale, così invadendo la sfera di competenze esclusive statali nella materia dell'ordinamento civile (cfr. sentenza n. 7 del 2011).

La norma impugnata, infine, viola il principio di eguaglianza in quanto attribuisce ai dipendenti regionali un diritto non riconosciuto ai dipendenti statali e agli altri dipendenti pubblici, senza che siano identificate situazioni che consentano di ritenere ragionevole il differente trattamento tra tali categorie di dipendenti.

P.Q.M.

Si confida che codesta Ecc.ma Corte vorrà dichiarare l'illegittimità dell'art. 11, comma 4, della legge regionale della Liguria 27 dicembre 2011, n. 37.

Si produrrà copia autentica della deliberazione del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2012, con l'allegata relazione.

Roma, 25 febbraio 2012

L'avvocato dello Stato  
Sergio Fiorentino

---

*Direttore responsabile:* Augusto Pessina

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976

(legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)

---